Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1586

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

TOMO II

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

TOMO II

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 1
Allegati ..... » 87
Elenchi ..... » 90
Tabelle A e B ..... » 92
Quadri generali riassuntivi ..... » 95

DISEGNO DI LEGGE

Sezione I

Parte I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Art. 1
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II
Misure per la riduzione della pressione fiscale

Art. 2
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole: "non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022".
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi.".

Art. 3
(Deducibilità IMU)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento".

Art. 4
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 10 per cento".

Art. 5
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate

nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Art. 6
(Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)

1. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole "al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023" sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020". All'articolo 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 145 del 2018 le parole "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

Titolo III
Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

Art. 7
(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
3. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

5. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8
(Investimenti enti territoriali)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

3. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca

dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

7. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 7.

9. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.";

b) al comma 140 dopo la lettera c) è inserita la seguente: "d) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.";

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole "investimenti di messa in sicurezza" sono aggiunte le seguenti "ed efficientamento energetico";

d) al comma 143 il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 6 mesi; b) le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi; c) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi; d) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al comma 143 sono aumentati di tre mesi.";

e) al comma 144 le parole "per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori" sono sostituite con "per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori";

f) al comma 145 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.";

g) il comma 148 è sostituito dal seguente: "Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139, sono disciplinate secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro.".

11. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

12. Ai fini dell'attuazione del comma 11, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

13. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

14. Il fondo di cui al comma 13 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

15. Ai fini dell'attuazione dei commi 13 e 14, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

16. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

17. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.

18. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

19. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c) del comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

20. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i

documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

21. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 16 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 18. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

22. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 16 a 21 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 16.

24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente, sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020, 400 milioni di euro per l'anno 2021, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.";

b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al decreto legislativo n. 118 del 2011 – punto 5.4.10.".

27. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

28. Ai fini dell'attuazione del comma 27, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuate le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di

recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente, sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 134 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro annui per ciascuno gli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

30. La tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella seguente:

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	10.594.639,47	14.864.121,05	16.287.281,58	17.710.442,11	6.325.157,89
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	8.370.239,47	11.743.321,05	12.867.681,58	13.992.042,11	4.997.157,89
Calabria	4,46%	6.021.781,58	14.942.939,47	20.964.721,05	22.971.981,58	24.979.242,11	8.921.157,89
Campania	10,54%	14.228.786,84	35.308.471,05	49.537.257,89	54.280.186,84	59.023.115,79	21.079.684,21
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	28.497.039,47	39.980.921,05	43.808.881,58	47.636.842,11	17.013.157,89
Lazio	11,70%	15.799.476,32	39.206.107,89	55.005.584,21	60.272.076,32	65.538.568,42	23.406.631,58
Liguria	3,10%	4.186.065,79	10.387.644,74	14.573.710,53	15.969.065,79	17.364.421,05	6.201.578,95
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	58.566.463,16	82.167.873,68	90.035.010,53	97.902.147,37	34.965.052,63
Marche	3,48%	4.701.197,37	11.665.934,21	16.367.131,58	17.934.197,37	19.501.263,16	6.964.736,84
Molise	0,96%	1.292.234,21	3.206.655,26	4.498.889,47	4.929.634,21	5.360.378,95	1.914.421,05
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	27.561.155,26	38.667.889,47	42.370.134,21	46.072.378,95	16.454.421,05
Puglia	8,15%	11.006.123,68	27.311.492,11	38.317.615,79	41.986.323,68	45.655.031,58	16.305.368,42
Toscana	7,82%	10.553.376,32	26.188.007,89	36.741.384,21	40.259.176,32	43.776.968,42	15.634.631,58
Umbria	1,96%	2.648.771,05	6.572.876,32	9.221.647,37	10.104.571,05	10.987.494,74	3.924.105,26
Veneto	7,95%	10.727.597,37	26.620.334,21	37.347.931,58	40.923.797,37	44.499.663,16	15.892.736,84
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	335.000.000,00	470.000.000,00	515.000.000,00	560.000.000,00	200.000.000,00

31. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, di cui al presente articolo, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Art. 9
(Edilizia sanitaria)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, dalla legge 30 dicembre 2018, n.145.
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all' articolo 1, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021.";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Il termine di cui al comma 3 è differito al 31 dicembre 2021 esclusivamente per gli interventi ammessi al finanziamento che risultano iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014."

Art. 10
(Sblocca Italia)

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11
(Green new deal)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.
Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni che resta acquisito all'erario.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 2, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, sono stabiliti i possibili interventi,

i criteri, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 2, per la partecipazione indiretta in quote di capitale e/o di debito di cui al comma 3, la ripartizione dell'intervento sui diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 2 e 3 e quello di cui al successivo comma 5, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle Finanze può operare attraverso società in house o attraverso il gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

5. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

6. Per le finalità di cui al comma 2:

a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7. All'art.1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) Nell'ambito del fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite

risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.".

8. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green. Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 10. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 9, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 8.

11. Agli oneri recati dal comma 4 e dal comma 10, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.

12. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate fund" di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Art. 12
(Green mobility)

1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in misura non inferiore al cinquanta per cento, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

2. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.

3. All'attuazione delle misure di cui al presente articolo le amministrazioni di cui al comma 2, provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Titolo IV
Rinnovo dei contratti pubblici

Art. 13
(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale)

1. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.650 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.175 milioni".

Art. 14
(Lavoro straordinario Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Art. 15
(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)

1. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16
(Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure")

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Art. 17

(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico a quello del personale delle Forze di Polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.

Art. 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «prove scritte.» sono sostituite dalle seguenti: «prove, le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.»;

b) al comma 2, le parole «aggiornato l'elenco dei bandi di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati i dati di cui al comma 1.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2. bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c).

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi approvate nell'anno 2019 per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate, mediante scorrimento, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

Titolo V
Misure per la crescita

Art. 19

(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020";

2) al comma 2, nella lettera b-bis), al primo periodo, le parole "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" e, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole "sostenute nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti "sostenute nell'anno 2020";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020";

2) al comma 2, le parole "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2019", le parole "anno 2019" sono sostituite dalle seguenti "anno 2020", le parole "anno 2018", ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti "anno 2019", le parole "nel 2019" sono sostituite dalle seguenti "nel 2020".

Art. 20
(Disposizioni in materia di sport)

1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
4. All'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, primo periodo, dopo le parole «delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le parole «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,». Alla fine del secondo periodo del medesimo art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole «all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.», è inserito il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

Art. 21
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "e 2019" sono sostituite dalle seguenti ", 2019 e 2020";
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento.".

Art. 22
(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

1. Nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale sono prorogate le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno

2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

5. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 3 e 4, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

8. Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano progetti ambientali di cui al comma 9, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese di cui al comma 10.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

10. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 8 i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;

b) consulenze specialistiche;

c) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

11. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 9.

12. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili di cui al comma 10 e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida di cui al comma 11 devono risultare da apposita certificazione rilasciata, rispettivamente, dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 8, riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla

formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso in tre quote annuali di pari importo.

14. Al credito d'imposta di cui al comma 8 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

17. Gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, sono valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018»;

b) al comma 81, primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021».

Art. 24

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

Art. 25

(Bonus facciate)

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n .90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».

Art. 26

(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei

contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma precedente è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui sopra, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

3. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 1 e 2 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

4. Sui finanziamenti di cui al comma precedente, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

Art. 27

(Fondo di garanzia prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art.1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 6,5 per cento"

Art. 28

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'Agenzia di cui al comma 2, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

4. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

6. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca e costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

7. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.

8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.

11. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, e 409 milioni di euro per l'anno 2024.

12. Le somme di cui al comma 11 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.

13. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

14. Al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di euro 11 milioni.

15. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni.

16. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato per l'anno 2020 di euro 16 milioni.

Art. 29

(Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.

2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale, di competenza dell'anno precedente a quello di riferimento, alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare il 70 per cento.

3. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile.

4. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:

a) gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, superiore al 70 per cento, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento;

b) gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, inferiore al 70 per cento possono procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5% e comunque entro il margine a disposizione rispetto al limite del 70 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo;

c) a decorrere dal 2025 gli Enti pubblici di ricerca che registrano un indicatore, come definito al comma 2, superiore al 70 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definiscono le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Per gli enti pubblici di ricerca di cui al comma 4, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio di ciascun ente pubblico di ricerca garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 2 e dell'equilibrio di bilancio."»;

b) All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, dopo le parole "Consiglio dei ministri" sono aggiunte le seguenti "e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni.";
   2) al comma 4, dopo le parole "dall'articolo 9, commi" inserire la parola "da";
   3) dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e dell'articolo 9. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui all'articolo 9, comma 2 da applicare all'Ente.»."

Art. 30
(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

Art. 31
(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 32
(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

1. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021, da destinarsi alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 2. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di 30 unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 ed euro 5.010.000 a decorrere dall'anno 2021;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 ed euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);
c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

Titolo VI
Misure per il sud

Art. 33
(Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

All'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «d'intesa con» sono sostituite con la seguente: «sentite»; le parole «autorità delegata per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le " missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
«10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lett. b);
d) 10-bis. le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:
a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente
11-bis: Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le

politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.
f) al comma 13, sostituire le parole «comma 10, lettera c)» con le seguenti «comma 10-bis, lettera b)»;
g) al comma 14, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
h) al comma 15, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».

Art. 34
(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali)

1. All'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché l'andamento della spesa erogata.".
2. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2; la distribuzione assicura una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

Art. 35
(Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 ed 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e per 70 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 36
(Rafforzamento ZES)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente:
"6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione al

Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al Commissario straordinario di Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

b) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

Art. 37

(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) al comma 108, primo periodo, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

Art. 38

(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

1. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, spetta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. In relazione agli investimenti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 39

(Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud")

1. All'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018».

2. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato «Fondo cresci al Sud», di seguito denominato «Fondo», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia di seguito denominata «Agenzia», che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di atre società interamente partecipate. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al

comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
5. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
6. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 2 alle medesime condizioni.
7. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

Titolo VII
Misure per la disabilità

Art. 40
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Titolo VIII
Misure per la famiglia

Art. 41
(Disposizioni a favore della famiglia)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2 e 5 ~~dal~~ del presente articolo.
2. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento

3. All'onere derivante dal comma 2 valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»; sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»

b) al secondo periodo, le parole: «e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020»;

c) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

5. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Art. 42
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

1. All'articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente: "132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari

di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa."
2. Nell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la lettera a) è soppressa.

Titolo IX
Misure di settore

Capo I
Misure in materia di cultura e informazione

Art. 43
(App 18)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera
2. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

Art. 44
(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
2. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.3. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono destinate, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020,

all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
4. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 45
(Misure in materia di editoria)

1. A decorrere dall'anno 2020, alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo.
2. I contributi sono concessi per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
3.In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Art. 46
(Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino al massimo di 8 milioni di euro in ragione d'anno per ciascuno degli anni del periodo 2020-2022.
2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completarsi entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

Art. 47
(Misure per l'innovazione)

1. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto il seguente periodo «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».

Capo II
Misure in materia di giustizia

Art. 48
(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

1. Il Ministero della Giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.

Art. 49
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311, è aggiunto il seguente: "311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311.".
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"

Art. 50
(Tesoreria spese processi civili)

1. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020";
2. All'articolo 2, comma 2-ter, le parole "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter" sono soppresse;
3. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti come segue: "Le disposizioni di cui al decreto n. 127 del 30 luglio 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, in forza dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, n. 119 del 15 giugno 2010 sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico di giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis. La società di cui all'articolo 2, comma 1, è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla società di cui al presente articolo, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane S.p.A. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico di giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria Circolare, impartisce agli Uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli Uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza";

b) il terzo periodo è soppresso.

4. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo è pari a zero.

Art. 51

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del Regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

Art. 52

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

Piante organiche flessibili distrettuali

ART.4

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente

complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

ART.5.

(Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)

1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

ART.6

(Destinazione e assegnazione dei magistrati)

1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte di appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

ART.7

(Designazione dei magistrati)

1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

ART.8

(Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche)

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.».

2. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera l) della tabella allegata alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 deve essere accordata prioritaria rilevanza alle Corti d'appello.

3. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001 si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III
Misure per esigenze abitative

Art. 53
(Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana)

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso, il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di seguito denominato "Programma". Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 1, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 7, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiano in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento

del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 2, apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

6. In relazione agli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1 e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 5, i comuni possono prevedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7. Per l'attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

8. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.

Capo IV
Misure in materia di sanità

Art. 54
(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo 1, comma 516 lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma

796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis) della citata disposizione normativa.

2. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

3. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 55

(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

1. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000,00 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 1, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 1, secondo modalità individuate dalle aziende medesime.

Capo V
Misure in materia di pensioni

Art. 56

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di

studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 57
(Opzione donna)

1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e al comma 3 le parole "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

Art. 58
(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

1. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di

importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Capo VI
Misure in materia di agricoltura

Art. 59
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 60
(Interventi a favore dell'agricoltura)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

CAPO VII
Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Art. 61
(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

1. È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare.

3. Gli oneri derivanti dal comma 2 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

4. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

5. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 4 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

6. Gli oneri di cui al comma 5 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

7. E' altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii) dello Statuto della Società Finanziaria Internazionale (IFC), ratificato con la legge 23 dicembre 1956, n.1597, proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

8. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 62
(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)

1. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la Banca d'Italia.
2. La quota di cui al comma 1 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al Meccanismo Europeo di Stabilità.
3. Nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Titolo X
Regioni ed Enti locali

Art. 63
(Regioni a statuto ordinario)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
2. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "dei commi da 819 a 823" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 819 e da 821 a 823".
3. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
4. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle regioni e".

Art. 64
(Minoranze linguistiche)

1. Il Fondo nazione per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per l'anno 2022.

Art. 65
(Comuni montani)

1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

Art. 66
(Isole minori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Con

decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

Art. 67
(Contributo IMU/TASI)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019".

Art. 68
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

1.Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Art. 69
(Debiti enti locali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 70
(Campione d'Italia)

1. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.
2. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
3. E' soggetto passivo d'imposta chi nel territorio del Comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi. Sono altresì soggetti passivi d'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.
4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.
5. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
6. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

7. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 3 al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

9. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

10. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini modalità stabilite dal decreto di cui al comma 8.

11. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 1, nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "si intende per 'Stato' o 'territorio dello Stato': il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione del comune di Livigno."

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 67, comma 1, lettera d), le parole "e dai Dipartimenti francesi d'oltremare, sono sostituite dalle seguenti: ", dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano".

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno.

15. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

16. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e avente la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

17. Per i soggetti di cui ai commi 15 e 16, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

18. Le agevolazioni di cui ai commi 15, 16 e 17 precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

19. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

20. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

21. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. All'articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "comma 1, lettere a), b) e c)," sono soppresse;

b) al comma 6, le parole "e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo" sono sostituite con le seguenti "del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

Titolo XI
Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Art. 71
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al primo periodo dopo le parole "telefonia mobile," sono aggiunte le seguenti "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati."

2. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo dopo le parole "manutenzione" è aggiunto il seguente testo "e lavori pubblici."

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip.

4. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "e dall'accordo quadro" sono abrogate.

5. All'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali."

6. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

7. All'articolo 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Consip S.p.A. può, altresì, svolgere,

nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi."

Art. 72
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri Data Center definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
2. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020».
3. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
4. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 3 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 7.
5. Ai fini del presente articolo, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
   a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del Piano dei Conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
   b) per gli enti e organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 e successive modifiche. Le Università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel precedente periodo.
6. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 4 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi di cui al comma 3, ivi comprese le autorità indipendenti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'Allegato A, incrementato del dieci per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all'Allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre

2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti ed organismi di cui al comma 3, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

8. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi, previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

9. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti ed organismi di cui al comma 3, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi ed i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

10. La Relazione degli Organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

11. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 4, 6, 7 e 8 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

12.Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

13. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

15. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 del presente articolo non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

16. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro» con le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro»

17. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

18. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020».19. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole "e la successiva riassegnazione" aggiungere le parole: « per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

20. A decorrere dall'anno 2020 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
21. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso
22. Per gli anni 2020, 2021, e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, sono corrispondentemente accantonate. Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'art. 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
23. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT, di cui all'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
24. La percentuale di risparmio di cui al comma 23 è ridotta al 5% per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva certificazione di Agid del relativo passaggio al "Cloud della PA" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.
25. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
26. Le disposizioni di cui ai commi 23, 24 e 25 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 73
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

1. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 3 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle condizioni e nei termini previsti dal successivo comma 2.

2. Le Amministrazioni di cui al comma precedente, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione, e, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'art. 2, comma 222 e ss. della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
4. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle Amministrazioni di cui al comma 1 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
5. Qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi."

Art. 74
(Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 1, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

Parte II
Disposizioni in materia di entrate

Titolo I
Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Art. 75
(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"4. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

4-bis. Ai fini del comma 4, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato TUIR.

4-ter. La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.".

Art. 76

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. A decorrere dal 1 marzo 2020 all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell'alinea, le parole: "di categoria euro 2 o inferiore", sono sostituite dalle seguenti: "di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore".

Art. 77

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'Allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.";

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh
b) gas naturale	0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh
d) gasolio	0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke	0,312 kg per kWh";

b) nell'Allegato I:

1) nella voce "Oli da gas o gasolio", è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri";

2) dopo la voce "Oli da gas o gasolio", è inserita la seguente voce:

"Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione";

3) le parole "Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti:

"Oli combustibili:

usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi;
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi;";
4) nella voce "Gas di petrolio liquefatti", è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
"usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;";
5) nella voce "Gas naturale", è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
"per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;";
6) le parole da "Carbone, lignite e coke" a "9,20 euro per mille chilogrammi" sono sostituite dalle seguenti:
"Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.";
c) nella Tabella A, il punto 11 è abrogato.

Art. 78
(Fringe benefit auto aziendali)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio è elevata al 60 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro e al 100 per cento in caso di emissioni superiori.

Titolo II
Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

Art. 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

1. E' istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti

interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

3. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.

4. Obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è:

per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.

6. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

7. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.

8. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 11. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

10. L'imposta, determinata ai sensi del comma 8, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10,00. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

11. Nella dichiarazione di cui al comma 8 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 1 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

12. Fatto salvo quanto previsto al comma 13, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è effettuato entro il termine di cui al comma 8 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

13. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

14. I funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 1, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri

previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68". Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Per l'imposta di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 1, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00.

16. L'imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

17. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

18. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15 nonché alle modalità per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 18.

20. Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

21. Il credito d'imposta di cui al comma 20 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2018, n.145, come rifinanziato dall'articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

24. I crediti d'imposta di cui ai commi 20 e 23 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis».

25. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni

dall'entrata di vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

Art. 80
(Accise tabacchi)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole "euro 30", sono sostituite dalle seguenti: "euro 35", nella lettera b) le parole "euro 32" sono sostituite dalle seguenti: "euro 37", e nella lettera c) le parole "euro 125" sono sostituite dalle seguenti: "euro 130";

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole "95,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "96,22 per cento";

b) nell'allegato 1, la voce "tabacchi lavorati" è sostituita dalla seguente: "Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento."

Art. 81
(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente: "Art. 62-quinquies (imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 96 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, in quanto applicabili."

Art. 82
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

1. E' istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, d'ora in avanti indicate come "bevande edulcorate".
2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
3. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
   a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
   b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
   c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
4. Obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è:
   a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a);
   b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);
   c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).
5. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:
   a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
   b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
6. L'imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 5, lettera b).
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 1 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

13. L'imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

14. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12, allo svolgimento delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

Titolo III
Economia e fisco digitale

Art. 83
(Buoni pasto mense aziendali)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;".

Art. 84
(Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35.bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare.";

b) al comma 36, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis";

c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

"37.bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
- i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.";
d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
"39.bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.
39.ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise e che abroga la Direttiva 92/12/CE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.";
e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:
"40.bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
40.ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:
a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;
2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un'interfaccia digitale.";
f) al comma 41, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno solare";
g) il comma 42 è sostituito dal seguente:
"42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.";
h) al comma 43, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
"I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.";
i) dopo il comma 44 è inserito il seguente:
"44.bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.";
l) il comma 45 è abrogato;
m) il comma 47 è sostituito dal seguente:
"47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.";
n) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
"49.bis. I commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati al momento di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.".

Art. 85
(Tracciabilità delle detrazioni)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 86
(Analisi di rischio)

1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a

controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. All'art. 2-undecies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole "in materia di riciclaggio" sono aggiunte le parole ", e alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale".

3. Per le stesse finalità, la Guardia di Finanza utilizza le informazioni contenute nell'"Archivio dei rapporti finanziari", con le medesime modalità indicate al comma 1.

Titolo IV
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 87
(Modifiche in materia di imposte indirette)

1. La nota all'articolo 19 (Certificati e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali) dell'Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) è modificata come segue: 1. I certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio.

Art. 88
(Regime forfetario)

1. I commi da 17 a 22, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: "54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.";

b) al comma 55 le parole "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera a)";

c) al comma 56, le parole: "del requisito" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti";

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.".

e) al comma 71 le parole: "il requisito" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno.";

2) al terzo periodo, le parole: "la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: "75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: "la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

2) al terzo periodo, le parole: "sussista la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "sussistano le condizioni";
3) al quarto periodo, le parole: "della condizione" sono sostituite dalle seguenti: "delle condizioni";
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: "della condizione" sono sostituite dalle seguenti: "delle condizioni";
l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.

Art. 89
(Rendimento beni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3. Al comma 496, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "del 20 per cento" sono sostituite con "del 26 per cento".
4. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
5. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 4, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
6. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9.
7. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
12. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 7, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6.

Art. 90
(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
2. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.
3. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
4. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.

Art.91
(Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili **per i concessionari autostradali***)*

1. All'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all'1 per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.";
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote di ammortamento differenziate sono ammesse in deduzione nei limiti di cui all'ultimo periodo del comma 2.".
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Titolo V
Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art. 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da

ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
d) 2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

Art. 93
(Incremento del prelievo sulle vincite)

1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nelle seguenti misure:
a) 1,9 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1 gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;
b) 15 per cento, dal 1 maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.
2. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 per cento.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite

Art. 94
(Royalties)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "*7-bis. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7; conseguentemente, per il medesimo periodo e per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo.*". Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Titolo VI
Entrate enti locali

Capo I
Abolizione TASI

Art. 95
(Unificazione IMU-TASI)

1. A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme che seguono.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti. Si continuano ad applicare le norme di cui alla Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) e alla Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI).
3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
4. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abilitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
c) sono, altresì, considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

(Base imponibile)

8. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

11. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

12. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

14. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.

15. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

16. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

17. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 13 a 16 l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

18. A decorrere dall'anno 2020,limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 42, pubblicata sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 30, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 17 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

19. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 11 a 18 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

20. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 11 a 18 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 19, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 24 a 34. Con lo stesso decreto di cui al comma 19 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

21. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.
23. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 17, è ridotta al 75 per cento.
24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 20 pubblicato ai sensi del comma 30 nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
26. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 22, lettera g), è effettuato, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 20, pubblicato ai sensi del comma 30 nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 22, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
27. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 20 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
28. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 241, del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la

piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato.

29. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.

30. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire, il prospetto delle aliquote di cui al comma 20 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 22, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 4, lettera c), nn. 3 e 5 e del comma 14 secondo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

33. Gli enti di cui al comma 22, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

34. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
35. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
37. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
38. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
39. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
40. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
41. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
42. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
43. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis,

del decreto legge n. 201 del 2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Restano ferme le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI). Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
44. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
45. Ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'art.98 in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

Capo II
Riscossione

Art. 96
(Riforma della riscossione Enti locali)

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 31 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati "enti".
2. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 9.
3. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola "spontaneo" è soppressa e dopo le parole "resi disponibili dagli enti impositori", sono aggiunte le parole "o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo";

b) al terzo periodo, la parola "spontaneo" è soppressa e le parole da "esclusivamente" a "dagli enti impositori" sono sostituite dalle seguenti: "con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,".

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 28, relative alla nuova imposta municipale propria e di cui all'articolo 97, comma 29, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.5. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b).".
6. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 31 della presente legge.
7. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti

correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

8. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria gli enti locali e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti locali creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

9. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella seguente lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente

lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla stessa lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione è affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

(Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione)

10. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

11. L'atto di cui al comma 9 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 9 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

12. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 9 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni.

13. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate

mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

14. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

15. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 13 e 14, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 14, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 17.

16. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

17. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

18. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

19. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 9 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

20. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 9, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997 e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

21. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

23. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

24. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 22, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria:

a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

25. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 22 e quelli di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 24 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

26. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

27. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

28. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

29. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione di cui a regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 9 sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

30. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

31. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 3-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Capo III
Canone unico

Art. 97
(Canone unico)

1. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 4 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
6. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dal presente articolo;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti

dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

9. Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

11. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

13. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 11 e 12 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

14. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 11 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

15. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 11 del presente articolo è ridotta di almeno il 50 per cento.

16. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

17. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera vengono realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

18. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine

da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

o) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

19. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

20. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto – legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal presente decreto-legge. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

21. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

23. Il canone di cui al comma 22, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 1 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 27 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

24. Il canone è dovuto al comune o alla Città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

25. Il canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

26. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

27. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

28. I comuni e le città metropolitane possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massina del 25 per cento delle tariffe di cui ai commi 26 e 27.
29. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo.
30. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 6, lettere g) e h), in quanto compatibile.
31. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 1 e 22 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
32. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993; gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Art. 98
(Rettifica Fondo di Solidarietà Comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 448, le parole: "e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020"
b) al comma 449 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;".

Parte III
Fondi

Art. 99
(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.

Art. 100

(Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai territori delle Regioni a statuto speciale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono stabiliti gli enti territoriali beneficiari e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente.

Art. 101

(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". A tale fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A decorrere dal 1° febbraio 2020, alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, le parole "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente: "Art. 27-bis. – Documento di viaggio provvisorio: euro 50,00.";
c) all'articolo 29 le parole "€ 116,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 130,00";
d) gli importi dei diritti di cui alle Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX, ad eccezione dell'articolo 7-bis, sono incrementati del 20%, con arrotondamento all'importo intero superiore.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Art. 102
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 103
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e

telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

14. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

16. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

18. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla Sport e Salute S.p.a. dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni,

dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 104
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 105
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 106
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Sport e Salute S.p.a., dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

Art. 107
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari

alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 108
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 109
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla Sport e Salute S.p.a., nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa., con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nelle more del perfezionamento del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

Art. 110

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 111

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 112

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 57;
2) Marina n. 70;
3) Aeronautica n. 98;
4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 30.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 102;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 60.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 247;
4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 392;
3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 214;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche». «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla Sport e Salute S.p.a., dal CIP., dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della

difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell' Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 113
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020 a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1 , della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 114
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 115
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 116
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 896.893.690.280, in euro 918.639.216.804 e in euro 924.544.493.023 in termini di competenza, nonché in euro 907.075.730.300, in euro 931.097.140.811, in euro 934.414.089.036 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Art. 117
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 118
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla Sport e Salute s.p.a., e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. E' autorizzata l'erogazione dei

predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.

23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei Carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

27. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra

i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95 e dei relativi decreti correttivi.

30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

Art. 119
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-79.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	314.340	311.366	301.350
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-129.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	363.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

ALLEGATI ALLA SEZIONE I

Allegato A all'articolo 72

Art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

- Articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Art. 61, commi 1, 2, 3, 5, 6, e 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
- Articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lett. c) e 22, commi 6 e 9, lett. d), ed f), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
- - Art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- Articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Art. 61, commi 1, 2, 3, 5, 6, e 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
- Articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lett. c) e 22, commi 6 e 9, lett. d), ed f), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, con

legge 17 luglio 2015, n. 109;

- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Elenco 1 – Articolo 74, comma 1

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**1.000.000**
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	250.000
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	250.000
23 Fondi da ripartire (33)	750.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	750.000

Elenco 2 – Articolo 72, comma 22

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2021	2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	900.000	500.000
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	200.000	0
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	200.000	0
23 Fondi da ripartire (33)	700.000	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	700.000	500.000

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	67.780.591	80.032.358	98.032.358
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12.350.000	15.350.000	25.350.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.000.000	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	25.514.437	39.062.520	39.062.520
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	18.700.000	28.150.000	33.150.000
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	13.600.000	23.600.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	17.200.000	32.200.000	32.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	20.000.000	30.000.000	35.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	24.773.402	29.187.623	35.187.623
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	309.419.778	419.187.551	498.187.551
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	132.648.000	149.648.000	229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15.000.000	35.000.000	45.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	22.753.000	22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	-	10.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	10.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	33.000.000	33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	268.401.000	450.401.000	595.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI COMPETENZA

PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2020 - 2022
(in Euro)

			Sezione II *(di cui disponibile)*	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) *(di cui disponibile)*
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2020	531.845.316.930	-18.879.931.000	512.965.385.930
		2021	543.372.875.150	-4.319.011.000	539.053.864.150
		2022	550.476.191.000	1.378.479.000	551.854.670.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2020	67.947.157.735	227.839.635	68.174.997.370
		2021	65.770.398.450	1.158.839.635	66.929.238.085
		2022	69.330.114.449	1.168.839.635	70.498.954.084
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2020	2.315.653.142	<<	2.315.653.142
		2021	2.324.858.134	<<	2.324.858.134
		2022	2.334.375.165	<<	2.334.375.165
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2020	1.138.138.142	<<	1.138.138.142
		2021	1.147.343.134	<<	1.147.343.134
		2022	1.156.860.165	<<	1.156.860.165
	TOTALE ENTRATE FINALI	2020	602.108.127.807	-18.652.091.365	583.456.036.442
		2021	611.468.131.734	-3.160.171.365	608.307.960.369
		2022	622.140.680.614	2.547.318.635	624.687.999.249
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2020	313.437.653.838	<<	313.437.653.838
		2021	310.331.256.435	<<	310.331.256.435
		2022	299.856.493.774	<<	299.856.493.774
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2020	915.545.781.645	-18.652.091.365	896.893.690.280
		2021	921.799.388.169	-3.160.171.365	918.639.216.804
		2022	921.997.174.388	2.547.318.635	924.544.493.023
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2020	606.712.861.042 *(544.275.457.097)*	-377.880.773	606.334.980.269 *(543.897.576.324)*
		2021	602.934.492.351 *(543.952.659.935)*	7.206.954.483	610.141.446.834 *(551.159.614.418)*
		2022	598.346.414.874 *(554.121.676.237)*	8.382.426.824	606.728.841.698 *(562.504.103.061)*
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2020	52.162.486.772 *(42.456.469.989)*	3.556.477.203	55.718.963.975 *(46.012.947.192)*
		2021	49.036.170.626 *(42.007.007.046)*	4.596.039.388	53.632.210.014 *(46.603.046.434)*
		2022	47.591.627.321 *(43.072.203.247)*	6.374.357.068	53.965.984.389 *(49.446.560.315)*
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2020	2.991.595.741 *(2.656.621.066)*	90.000.000	3.081.595.741 *(2.746.621.066)*
		2021	1.732.520.000 *(1.602.897.141)*	90.000.000	1.822.520.000 *(1.692.897.141)*
		2022	2.162.440.000 *(2.124.326.971)*	90.000.000	2.252.440.000 *(2.214.326.971)*
	TOTALE SPESE FINALI	2020	658.875.347.814 *(586.731.927.086)*	3.178.596.430	662.053.944.244 *(589.910.523.516)*
		2021	651.970.662.977 *(585.959.666.981)*	11.802.993.871	663.773.656.848 *(597.762.660.852)*
		2022	645.938.042.195 *(597.193.879.484)*	14.756.783.892	660.694.826.087 *(611.950.663.376)*
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2020	234.839.746.036 *(26.832.615.941)*	<<	234.839.746.036 *(26.832.615.941)*
		2021	254.865.559.956 *(56.198.955.086)*	<<	254.865.559.956 *(56.198.955.086)*
		2022	263.849.666.936 *(110.099.925.179)*	<<	263.849.666.936 *(110.099.925.179)*

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2020 - 2022
(in Euro)

		Sezione II *(di cui disponibile)*	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) *(di cui disponibile)*
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2020	893.715.093.850 *(613.564.543.027)*	3.178.596.430	896.893.690.280 *(616.743.139.457)*
	2021	906.836.222.933 *(642.158.622.067)*	11.802.993.871	918.639.216.804 *(653.961.615.938)*
	2022	909.787.709.131 *(707.293.804.663)*	14.756.783.892	924.544.493.023 *(722.050.588.555)*

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2020 - 2022
(in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2020	599.792.474.665	-18.652.091.365	581.140.383.300
	2021	609.143.273.600	-3.160.171.365	605.983.102.235
	2022	619.806.305.449	2.547.318.635	622.353.624.084
SPESE CORRENTI (-)	2020	606.712.861.042	-377.880.773	606.334.980.269
	2021	602.934.492.351	7.206.954.483	610.141.446.834
	2022	598.346.414.874	8.382.426.824	606.728.841.698
RISPARMIO PUBBLICO	2020	-6.920.386.377	-18.274.210.592	-25.194.596.969
	2021	6.208.781.249	-10.367.125.848	-4.158.344.599
	2022	21.459.890.575	-5.835.108.189	15.624.782.386
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	602.108.127.807	-18.652.091.365	583.456.036.442
	2021	611.468.131.734	-3.160.171.365	608.307.960.369
	2022	622.140.680.614	2.547.318.635	624.687.999.249
TOTALE SPESE FINALI (-)	2020	658.875.347.814	3.178.596.430	662.053.944.244
	2021	651.970.662.977	11.802.993.871	663.773.656.848
	2022	645.938.042.195	14.756.783.892	660.694.826.087
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2020	-56.767.220.007	-21.830.687.795	-78.597.907.802
	2021	-40.502.531.243	-14.963.165.236	-55.465.696.479
	2022	-23.797.361.581	-12.209.465.257	-36.006.826.838
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2020	600.969.989.665	-18.652.091.365	582.317.898.300
	2021	610.320.788.600	-3.160.171.365	607.160.617.235
	2022	620.983.820.449	2.547.318.635	623.531.139.084
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2020	655.883.752.073	3.088.596.430	658.972.348.503
	2021	650.238.142.977	11.712.993.871	661.951.136.848
	2022	643.775.602.195	14.666.783.892	658.442.386.087
INDEBITAMENTO NETTO	2020	-54.913.762.408	-21.740.687.795	-76.654.450.203
	2021	-39.917.354.377	-14.873.165.236	-54.790.519.613
	2022	-22.791.781.746	-12.119.465.257	-34.911.247.003
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	602.108.127.807	-18.652.091.365	583.456.036.442
	2021	611.468.131.734	-3.160.171.365	608.307.960.369
	2022	622.140.680.614	2.547.318.635	624.687.999.249
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2020	893.715.093.850	3.178.596.430	896.893.690.280
	2021	906.836.222.933	11.802.993.871	918.639.216.804
	2022	909.787.709.131	14.756.783.892	924.544.493.023
RICORSO AL MERCATO	2020	-291.606.966.043	-21.830.687.795	-313.437.653.838
	2021	-295.368.091.199	-14.963.165.236	-310.331.256.435
	2022	-287.647.028.517	-12.209.465.257	-299.856.493.774

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	24.705.633.108	210.923.924.982	30.467.716.442	77.747.175.953	343.844.450.485
	2020	Sez I	8.060.021	281.850.000	-1.730.896.000	-8.000.000	-1.448.985.979
		Tot	24.713.693.129	211.205.774.982	28.736.820.442	77.739.175.953	342.395.464.506
		Sez II	23.378.482.283	208.629.778.467	29.984.619.591	77.724.738.040	339.717.618.381
	2021	Sez I	6.821.600	3.864.770.000	2.568.794.000	-106.000.000	6.334.385.600
		Tot	23.385.303.883	212.494.548.467	32.553.413.591	77.618.738.040	346.052.003.981
		Sez II	23.386.801.201	209.126.963.587	30.285.145.804	73.792.451.219	336.591.361.811
	2022	Sez I	6.821.600	3.989.250.000	2.847.794.000	-169.000.000	6.674.865.600
		Tot	23.393.622.801	213.116.213.587	33.132.939.804	73.623.451.219	343.266.227.411
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	185.952.891	317.185.048	81.425.991	22.530.618	607.094.548
	2020	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	185.952.891	325.185.048	81.425.991	22.530.618	615.094.548
		Sez II	182.662.007	291.705.924	81.425.991	12.709.679	568.503.601
	2021	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	182.662.007	299.705.924	81.425.991	12.709.679	576.503.601
		Sez II	182.326.939	244.581.931	81.525.991	5.832.006	514.266.867
	2022	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	182.326.939	252.581.931	81.525.991	5.832.006	522.266.867
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	137.182.550	141.326.029.815	398.086.254	<<	141.861.298.619
	2020	Sez I	<<	572.200.000	<<	<<	572.200.000
		Tot	137.182.550	141.898.229.815	398.086.254	<<	142.433.498.619
		Sez II	139.057.011	143.339.033.884	398.086.254	<<	143.876.177.149
	2021	Sez I	<<	810.500.000	<<	<<	810.500.000
		Tot	139.057.011	144.149.533.884	398.086.254	<<	144.686.677.149
		Sez II	140.474.652	144.470.302.215	398.086.254	<<	145.008.863.121
	2022	Sez I	<<	1.620.700.000	<<	<<	1.620.700.000
		Tot	140.474.652	146.091.002.215	398.086.254	<<	146.629.563.121
GIUSTIZIA		Sez II	7.095.091.907	1.094.616.241	132.098.843	<<	8.321.806.991
	2020	Sez I	14.162.056	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	7.109.253.963	1.094.616.241	132.098.843	<<	8.335.969.047
		Sez II	7.099.273.632	1.100.566.241	130.510.886	<<	8.330.350.759
	2021	Sez I	16.895.800	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	7.116.169.432	1.100.566.241	130.510.886	<<	8.347.246.559
		Sez II	7.062.661.128	1.104.647.741	130.489.989	<<	8.297.798.858
	2022	Sez I	18.458.140	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	7.081.119.268	1.104.647.741	130.489.989	<<	8.316.256.998

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	888.100.477	1.779.653.665	9.795.207	<<	2.677.549.349
	2020	Sez I	5.105.000	-6.000.000	<<	<<	-895.000
		Tot	893.205.477	1.773.653.665	9.795.207	<<	2.676.654.349
		Sez II	880.122.830	1.745.553.665	9.395.207	<<	2.635.071.702
	2021	Sez I	9.710.000	-6.000.000	<<	<<	3.710.000
		Tot	889.832.830	1.739.553.665	9.395.207	<<	2.638.781.702
		Sez II	878.890.223	1.737.053.665	9.395.207	<<	2.625.339.095
	2022	Sez I	9.710.000	4.000.000	<<	<<	13.710.000
		Tot	888.600.223	1.741.053.665	9.395.207	<<	2.639.049.095
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	46.472.093.551	8.768.434.750	1.206.212.904	4.112.818	56.450.854.023
	2020	Sez I	-1.253.886	16.000.000	<<	<<	14.746.114
		Tot	46.470.839.665	8.784.434.750	1.206.212.904	4.112.818	56.465.600.137
		Sez II	45.362.518.171	8.808.907.157	1.230.653.593	3.405.442	55.405.484.363
	2021	Sez I	-14.253.886	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	45.348.264.285	8.808.907.157	1.230.653.593	3.405.442	55.391.230.477
		Sez II	43.076.804.604	8.833.721.898	1.211.769.801	2.964.643	53.125.260.946
	2022	Sez I	-14.253.886	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	43.062.550.718	8.833.721.898	1.211.769.801	2.964.643	53.111.007.060
INTERNO		Sez II	10.491.625.747	11.904.148.277	193.484.128	<<	22.589.258.152
	2020	Sez I	37.896.297	95.829.000	<<	<<	133.725.297
		Tot	10.529.522.044	11.999.977.277	193.484.128	<<	22.722.983.449
		Sez II	10.448.833.383	11.680.725.872	189.494.028	<<	22.319.053.283
	2021	Sez I	36.120.000	30.389.000	<<	<<	66.509.000
		Tot	10.484.953.383	11.711.114.872	189.494.028	<<	22.385.562.283
		Sez II	10.383.609.097	11.685.519.230	198.494.228	<<	22.267.622.555
	2022	Sez I	36.120.000	43.619.000	<<	<<	79.739.000
		Tot	10.419.729.097	11.729.138.230	198.494.228	<<	22.347.361.555
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	113.610.853	236.323.408	4.012.288	1.233.572	355.180.121
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	113.610.853	236.323.408	4.012.288	1.233.572	355.180.121
		Sez II	120.122.269	232.476.599	4.631.243	681.290	357.911.401
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	120.122.269	232.476.599	4.631.243	681.290	357.911.401
		Sez II	118.115.466	231.613.989	4.657.839	635.122	355.022.416
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	118.115.466	231.613.989	4.657.839	635.122	355.022.416

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.219.985.400	5.641.173.108	23.510.843	<<	6.884.669.351
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.219.985.400	5.641.173.108	23.510.843	<<	6.884.669.351
		Sez II	1.217.378.452	5.541.396.975	52.080.843	<<	6.810.856.270
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.217.378.452	5.541.396.975	52.080.843	<<	6.810.856.270
		Sez II	1.217.138.092	5.630.831.958	50.080.843	<<	6.898.050.893
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.217.138.092	5.630.831.958	50.080.843	<<	6.898.050.893
DIFESA		Sez II	18.860.400.133	239.859.378	637.602.019	<<	19.737.861.530
	2020	Sez I	167.078.770	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	19.027.478.903	239.859.378	637.602.019	<<	19.904.940.300
		Sez II	18.736.959.681	236.890.632	599.350.019	<<	19.573.200.332
	2021	Sez I	19.120.000	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	18.756.079.681	236.890.632	599.350.019	<<	19.592.320.332
		Sez II	18.457.968.251	236.875.902	609.300.479	<<	19.304.144.632
	2022	Sez I	19.120.000	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	18.477.088.251	236.875.902	609.300.479	<<	19.323.264.632
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	104.837.834	538.061.302	7.450.969	<<	650.350.105
	2020	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	104.837.834	537.649.272	7.450.969	<<	649.938.075
		Sez II	104.015.161	521.591.591	7.450.969	<<	633.057.721
	2021	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	104.015.161	521.179.561	7.450.969	<<	632.645.691
		Sez II	125.342.378	520.591.591	7.450.969	<<	653.384.938
	2022	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	125.342.378	520.179.561	7.450.969	<<	652.972.908
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	765.209.136	478.151.709	46.506.147	<<	1.289.866.992
	2020	Sez I	22.499.999	160.000.000	<<	<<	182.499.999
		Tot	787.709.135	638.151.709	46.506.147	<<	1.472.366.991
		Sez II	736.266.717	473.277.226	46.506.147	<<	1.256.050.090
	2021	Sez I	22.499.999	<<	<<	<<	22.499.999
		Tot	758.766.716	473.277.226	46.506.147	<<	1.278.550.089
		Sez II	700.458.244	465.893.834	46.506.147	<<	1.212.858.225
	2022	Sez I	22.500.000	<<	<<	<<	22.500.000
		Tot	722.958.244	465.893.834	46.506.147	<<	1.235.358.225

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
SALUTE		Sez II	192.107.649	1.221.334.548	29.178.579	<<	1.442.620.776
	2020	Sez I	<<	-20.000.000	<<	<<	-20.000.000
		Tot	192.107.649	1.201.334.548	29.178.579	<<	1.422.620.776
		Sez II	191.713.672	1.225.765.048	33.678.579	<<	1.451.157.299
	2021	Sez I	<<	-60.000.000	<<	<<	-60.000.000
		Tot	191.713.672	1.165.765.048	33.678.579	<<	1.391.157.299
		Sez II	189.206.890	1.275.192.332	28.041.295	<<	1.492.440.517
	2022	Sez I	<<	-60.000.000	<<	<<	-60.000.000
		Tot	189.206.890	1.215.192.332	28.041.295	<<	1.432.440.517
TOTALE		Sez II	111.231.831.236	384.468.896.231	33.237.080.614	77.775.052.961	606.712.861.042
	2020	Sez I	253.548.257	1.107.466.970	-1.730.896.000	-8.000.000	-377.880.773
		Tot	111.485.379.493	385.576.363.201	31.506.184.614	77.767.052.961	606.334.980.269
		Sez II	108.597.405.269	383.827.669.281	32.767.883.350	77.741.534.451	602.934.492.351
	2021	Sez I	96.913.513	4.647.246.970	2.568.794.000	-106.000.000	7.206.954.483
		Tot	108.694.318.782	388.474.916.251	35.336.677.350	77.635.534.451	610.141.446.834
		Sez II	105.919.797.165	385.563.789.873	33.060.944.846	73.801.882.990	598.346.414.874
	2022	Sez I	98.475.854	5.605.156.970	2.847.794.000	-169.000.000	8.382.426.824
		Tot	106.018.273.019	391.168.946.843	35.908.738.846	73.632.882.990	606.728.841.698

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	20.374.595.362	2.220.353.517	4.673.196.533	27.268.145.412	371.112.595.897	234.510.613.941	605.623.209.838
	2020	Sez I	1.376.400.000	<<	1.085.000.000	2.461.400.000	1.012.414.021	<<	1.012.414.021
		Tot	21.750.995.362	2.220.353.517	5.758.196.533	29.729.545.412	372.125.009.918	234.510.613.941	606.635.623.859
		Sez II	21.604.671.212	2.073.978.935	4.453.930.695	28.132.580.842	367.850.199.223	254.628.162.597	622.478.361.820
	2021	Sez I	1.189.000.000	<<	1.527.000.000	2.716.000.000	9.050.385.600	<<	9.050.385.600
		Tot	22.793.671.212	2.073.978.935	5.980.930.695	30.848.580.842	376.900.584.823	254.628.162.597	631.528.747.420
		Sez II	22.087.089.153	2.413.677.876	3.119.435.030	27.620.202.059	364.211.563.870	263.708.413.562	627.919.977.432
	2022	Sez I	1.718.000.000	<<	1.832.000.000	3.550.000.000	10.224.865.600	<<	10.224.865.600
		Tot	23.805.089.153	2.413.677.876	4.951.435.030	31.170.202.059	374.436.429.470	263.708.413.562	638.144.843.032
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	4.499.128.608	<<	447.319	4.499.575.927	5.106.670.475	242.921.106	5.349.591.581
	2020	Sez I	125.000.000	<<	<<	125.000.000	133.000.000	<<	133.000.000
		Tot	4.624.128.608	<<	447.319	4.624.575.927	5.239.670.475	242.921.106	5.482.591.581
		Sez II	4.981.530.966	<<	64.124.892	5.045.655.858	5.614.159.459	172.831.382	5.786.990.841
	2021	Sez I	287.000.000	<<	<<	287.000.000	295.000.000	<<	295.000.000
		Tot	5.268.530.966	<<	64.124.892	5.332.655.858	5.909.159.459	172.831.382	6.081.990.841
		Sez II	4.421.011.046	<<	76.624.892	4.497.635.938	5.011.902.805	99.709.054	5.111.611.859
	2022	Sez I	437.000.000	<<	<<	437.000.000	445.000.000	<<	445.000.000
		Tot	4.858.011.046	<<	76.624.892	4.934.635.938	5.456.902.805	99.709.054	5.556.611.859
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	141.930.993.758	<<	141.930.993.758
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	572.200.000	<<	572.200.000
		Tot	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	142.503.193.758	<<	142.503.193.758
		Sez II	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	143.944.572.288	<<	143.944.572.288
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	810.500.000	<<	810.500.000
		Tot	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	144.755.072.288	<<	144.755.072.288
		Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	145.066.558.260	<<	145.066.558.260
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.620.700.000	<<	1.620.700.000
		Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	146.687.258.260	<<	146.687.258.260
GIUSTIZIA		Sez II	546.174.782	<<	7.600.000	553.774.782	8.875.581.773	<<	8.875.581.773
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.162.056	<<	14.162.056
		Tot	546.174.782	<<	7.600.000	553.774.782	8.889.743.829	<<	8.889.743.829
		Sez II	484.437.954	<<	<<	484.437.954	8.814.788.713	<<	8.814.788.713
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	16.895.800	<<	16.895.800
		Tot	484.437.954	<<	<<	484.437.954	8.831.684.513	<<	8.831.684.513
		Sez II	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.710.062.294	<<	8.710.062.294
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	18.458.140	<<	18.458.140
		Tot	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.728.520.434	<<	8.728.520.434

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	66.662.483	<<	2.000.000	68.662.483	2.746.211.832	<<	2.746.211.832
	2020	Sez I	44.895.000	<<	<<	44.895.000	44.000.000	<<	44.000.000
		Tot	111.557.483	<<	2.000.000	113.557.483	2.790.211.832	<<	2.790.211.832
		Sez II	66.822.483	<<	2.000.000	68.822.483	2.703.894.185	<<	2.703.894.185
	2021	Sez I	40.290.000	<<	<<	40.290.000	44.000.000	<<	44.000.000
		Tot	107.112.483	<<	2.000.000	109.112.483	2.747.894.185	<<	2.747.894.185
		Sez II	67.062.483	<<	<<	67.062.483	2.692.401.578	<<	2.692.401.578
	2022	Sez I	40.290.000	<<	<<	40.290.000	54.000.000	<<	54.000.000
		Tot	107.352.483	<<	<<	107.352.483	2.746.401.578	<<	2.746.401.578
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.482.232.005	<<	<<	3.482.232.005	59.933.086.028	18.303.578	59.951.389.606
	2020	Sez I	25.000.000	<<	<<	25.000.000	39.746.114	<<	39.746.114
		Tot	3.507.232.005	<<	<<	3.507.232.005	59.972.832.142	18.303.578	59.991.135.720
		Sez II	3.000.840.048	<<	<<	3.000.840.048	58.406.324.411	10.769.543	58.417.093.954
	2021	Sez I	200.000.000	<<	<<	200.000.000	185.746.114	<<	185.746.114
		Tot	3.200.840.048	<<	<<	3.200.840.048	58.592.070.525	10.769.543	58.602.840.068
		Sez II	3.046.009.327	<<	<<	3.046.009.327	56.171.270.273	4.014.267	56.175.284.540
	2022	Sez I	300.000.000	<<	<<	300.000.000	285.746.114	<<	285.746.114
		Tot	3.346.009.327	<<	<<	3.346.009.327	56.457.016.387	4.014.267	56.461.030.654
INTERNO		Sez II	2.038.452.975	200.000.000	2.238.333	2.240.691.308	24.829.949.460	18.292.770	24.848.242.230
	2020	Sez I	685.000.000	<<	<<	685.000.000	818.725.297	<<	818.725.297
		Tot	2.723.452.975	200.000.000	2.238.333	2.925.691.308	25.648.674.757	18.292.770	25.666.967.527
		Sez II	1.887.357.393	<<	<<	1.887.357.393	24.206.410.676	19.293.475	24.225.704.151
	2021	Sez I	1.078.000.000	<<	<<	1.078.000.000	1.144.509.000	<<	1.144.509.000
		Tot	2.965.357.393	<<	<<	2.965.357.393	25.350.919.676	19.293.475	25.370.213.151
		Sez II	1.923.515.916	<<	<<	1.923.515.916	24.191.138.471	19.339.322	24.210.477.793
	2022	Sez I	1.520.000.000	<<	<<	1.520.000.000	1.599.739.000	<<	1.599.739.000
		Tot	3.443.515.916	<<	<<	3.443.515.916	25.790.877.471	19.339.322	25.810.216.793
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	613.982.266	<<	5.000.000	618.982.266	974.162.387	6.046.246	980.208.633
	2020	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	646.982.266	<<	5.000.000	651.982.266	1.007.162.387	6.046.246	1.013.208.633
		Sez II	625.958.331	<<	10.000.000	635.958.331	993.869.732	1.211.166	995.080.898
	2021	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	658.958.331	<<	10.000.000	668.958.331	1.026.869.732	1.211.166	1.028.080.898
		Sez II	544.567.682	<<	15.000.000	559.567.682	914.590.098	827.334	915.417.432
	2022	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	577.567.682	<<	15.000.000	592.567.682	947.590.098	827.334	948.417.432

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	7.569.492.661	<<	1.010.226.692	8.579.719.353	15.464.388.704	<<	15.464.388.704
	2020	Sez I	112.182.203	<<	<<	112.182.203	112.182.203	<<	112.182.203
		Tot	7.681.674.864	<<	1.010.226.692	8.691.901.556	15.576.570.907	<<	15.576.570.907
		Sez II	3.924.747.006	<<	891.183.719	4.815.930.725	11.626.786.995	<<	11.626.786.995
	2021	Sez I	207.249.388	<<	<<	207.249.388	207.249.388	<<	207.249.388
		Tot	4.131.996.394	<<	891.183.719	5.023.180.113	11.834.036.383	<<	11.834.036.383
		Sez II	4.088.579.678	<<	678.528.425	4.767.108.103	11.665.158.996	<<	11.665.158.996
	2022	Sez I	474.067.068	<<	<<	474.067.068	474.067.068	<<	474.067.068
		Tot	4.562.646.746	<<	678.528.425	5.241.175.171	12.139.226.064	<<	12.139.226.064
DIFESA		Sez II	3.063.835.198	<<	1.000.000	3.064.835.198	22.802.696.728	<<	22.802.696.728
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	167.078.770	<<	167.078.770
		Tot	3.063.835.198	<<	1.000.000	3.064.835.198	22.969.775.498	<<	22.969.775.498
		Sez II	3.443.314.444	<<	1.000.000	3.444.314.444	23.017.514.776	<<	23.017.514.776
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	19.120.000	<<	19.120.000
		Tot	3.443.314.444	<<	1.000.000	3.444.314.444	23.036.634.776	<<	23.036.634.776
		Sez II	3.628.177.843	<<	<<	3.628.177.843	22.932.322.475	<<	22.932.322.475
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	19.120.000	<<	19.120.000
		Tot	3.628.177.843	<<	<<	3.628.177.843	22.951.442.475	<<	22.951.442.475
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	425.139.783	970.200	<<	426.109.983	1.076.460.088	<<	1.076.460.088
	2020	Sez I	30.000.000	40.000.000	<<	70.000.000	69.587.970	<<	69.587.970
		Tot	455.139.783	40.970.200	<<	496.109.983	1.146.048.058	<<	1.146.048.058
		Sez II	396.241.063	<<	<<	396.241.063	1.029.298.784	<<	1.029.298.784
	2021	Sez I	14.500.000	20.000.000	<<	34.500.000	34.087.970	<<	34.087.970
		Tot	410.741.063	20.000.000	<<	430.741.063	1.063.386.754	<<	1.063.386.754
		Sez II	216.601.713	<<	<<	216.601.713	869.986.651	<<	869.986.651
	2022	Sez I	<<	20.000.000	<<	20.000.000	19.587.970	<<	19.587.970
		Tot	216.601.713	20.000.000	<<	236.601.713	889.574.621	<<	889.574.621
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	940.277.937	<<	<<	940.277.937	2.230.144.929	43.568.395	2.273.713.324
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	182.499.999	<<	182.499.999
		Tot	940.277.937	<<	<<	940.277.937	2.412.644.928	43.568.395	2.456.213.323
		Sez II	754.492.697	<<	<<	754.492.697	2.010.542.787	33.291.793	2.043.834.580
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	22.499.999	<<	22.499.999
		Tot	754.492.697	<<	<<	754.492.697	2.033.042.786	33.291.793	2.066.334.579
		Sez II	615.244.522	<<	<<	615.244.522	1.828.102.747	17.363.397	1.845.466.144
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	22.500.000	<<	22.500.000
		Tot	615.244.522	<<	<<	615.244.522	1.850.602.747	17.363.397	1.867.966.144

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
SALUTE		Sez II	193.724.979	150.400.000	5.660.000	349.784.979	1.792.405.755	<<	1.792.405.755
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	-20.000.000
		Tot	193.724.979	150.400.000	5.660.000	349.784.979	1.772.405.755	<<	1.772.405.755
		Sez II	197.683.649	100.400.000	3.060.000	301.143.649	1.752.300.948	<<	1.752.300.948
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	-60.000.000
		Tot	197.683.649	100.400.000	3.060.000	301.143.649	1.692.300.948	<<	1.692.300.948
		Sez II	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.672.983.677	<<	1.672.983.677
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	-60.000.000
		Tot	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.612.983.677	<<	1.612.983.677
TOTALE		Sez II	43.878.394.178	2.571.723.717	5.712.368.877	52.162.486.772	658.875.347.814	234.839.746.036	893.715.093.850
	2020	Sez I	2.431.477.203	40.000.000	1.085.000.000	3.556.477.203	3.178.596.430	<<	3.178.596.430
		Tot	46.309.871.381	2.611.723.717	6.797.368.877	55.718.963.975	662.053.944.244	234.839.746.036	896.893.690.280
		Sez II	41.433.492.385	2.174.378.935	5.428.299.306	49.036.170.626	651.970.662.977	254.865.559.956	906.836.222.933
	2021	Sez I	3.049.039.388	20.000.000	1.527.000.000	4.596.039.388	11.802.993.871	<<	11.802.993.871
		Tot	44.482.531.773	2.194.378.935	6.955.299.306	53.632.210.014	663.773.656.848	254.865.559.956	918.639.216.804
		Sez II	41.279.901.098	2.414.077.876	3.897.648.347	47.591.627.321	645.938.042.195	263.849.666.936	909.787.709.131
	2022	Sez I	4.522.357.068	20.000.000	1.832.000.000	6.374.357.068	14.756.783.892	<<	14.756.783.892
		Tot	45.802.258.166	2.434.077.876	5.729.648.347	53.965.984.389	660.694.826.087	263.849.666.936	924.544.493.023

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	546.689.959.200	1.423.390.315	2.446.028.979	16.010.831.487	569.814.962	2.388.254.156	8.394.228.318	3.961.479.077	4.400.000	23.734.823.343	605.623.209.838
	2020	Sez I	-554.104.000	<<	3.106.421	1.389.900.000	1.061.600	14.500.000	27.600.000	84.550.000	<<	45.800.000	1.012.414.021
		Tot	546.135.855.200	1.423.390.315	2.449.135.400	17.400.731.487	570.876.562	2.402.754.156	8.421.828.318	4.046.029.077	4.400.000	23.780.623.343	606.635.623.859
		Sez II	563.751.681.535	927.142.995	2.428.935.419	16.990.402.800	452.500.000	1.506.033.232	8.703.420.679	3.945.814.057	1.900.000	23.770.531.102	622.478.361.820
	2021	Sez I	4.673.906.000	<<	2.868.000	4.220.000.000	1.061.600	14.000.000	82.700.000	9.550.000	<<	46.300.000	9.050.385.600
		Tot	568.425.587.535	927.142.995	2.431.803.419	21.210.402.800	453.561.600	1.520.033.232	8.786.120.679	3.955.364.057	1.900.000	23.816.831.102	631.528.747.420
		Sez II	571.933.653.054	927.142.995	2.434.065.295	15.792.573.073	1.500.000	1.522.181.457	8.505.269.620	3.909.131.567	<<	22.894.460.370	627.919.977.432
	2022	Sez I	5.718.386.000	<<	2.868.000	4.250.000.000	1.061.600	13.000.000	182.700.000	9.550.000	<<	47.300.000	10.224.865.600
		Tot	577.652.039.054	927.142.995	2.436.933.295	20.042.573.073	2.561.600	1.535.181.457	8.687.969.620	3.918.681.567	<<	22.941.760.370	638.144.843.032
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	<<	<<	<<	5.166.444.245	177.231.324	<<	<<	5.916.011	<<	<<	5.349.591.581
	2020	Sez I	<<	<<	<<	125.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	133.000.000
		Tot	<<	<<	<<	5.291.444.245	177.231.324	<<	<<	13.916.011	<<	<<	5.482.591.581
		Sez II	<<	<<	<<	5.662.878.280	118.226.684	<<	<<	5.885.876	<<	<<	5.786.990.841
	2021	Sez I	<<	<<	<<	287.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	295.000.000
		Tot	<<	<<	<<	5.949.878.280	118.226.684	<<	<<	13.885.876	<<	<<	6.081.990.841
		Sez II	<<	<<	<<	4.970.844.137	134.883.604	<<	<<	5.884.118	<<	<<	5.111.611.859
	2022	Sez I	<<	<<	<<	437.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	445.000.000
		Tot	<<	<<	<<	5.407.844.137	134.883.604	<<	<<	13.884.118	<<	<<	5.556.611.859
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	20.538.365.427	<<	<<	<<	<<	<<	121.392.628.330	141.930.993.758
	2020	Sez I	<<	<<	<<	8.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	563.900.000	572.200.000
		Tot	<<	<<	<<	20.546.665.427	<<	<<	<<	<<	<<	121.956.528.330	142.503.193.758
		Sez II	<<	<<	<<	20.738.070.998	<<	<<	<<	<<	<<	123.206.501.289	143.944.572.288
	2021	Sez I	<<	<<	<<	27.200.000	<<	<<	<<	<<	<<	783.300.000	810.500.000
		Tot	<<	<<	<<	20.765.270.998	<<	<<	<<	<<	<<	123.989.801.289	144.755.072.288
		Sez II	<<	<<	<<	19.115.023.997	<<	<<	<<	<<	<<	125.951.534.262	145.066.558.260
	2022	Sez I	<<	<<	<<	20.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.600.200.000	1.620.700.000
		Tot	<<	<<	<<	19.135.523.997	<<	<<	<<	<<	<<	127.551.734.262	146.687.258.260
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	8.875.351.773	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.875.581.773
	2020	Sez I	<<	<<	14.162.056	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	<<	<<	8.889.513.829	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.889.743.829
		Sez II	<<	<<	8.814.558.713	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.814.788.713
	2021	Sez I	<<	<<	16.895.800	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	<<	<<	8.831.454.513	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.831.684.513
		Sez II	<<	<<	8.709.832.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.710.062.294
	2022	Sez I	<<	<<	18.458.140	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	<<	<<	8.728.290.434	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.728.520.434

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	2.746.211.832	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.746.211.832
	2020	Sez I	-895.000	<<	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000
		Tot	2.745.316.832	<<	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.790.211.832
		Sez II	2.703.894.185	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.703.894.185
	2021	Sez I	3.710.000	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000
		Tot	2.707.604.185	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.747.894.185
		Sez II	2.692.401.578	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.692.401.578
	2022	Sez I	13.710.000	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	54.000.000
		Tot	2.706.111.578	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.746.401.578
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.709.106.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.242.278.647	<<	59.951.389.606
	2020	Sez I	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.746.114	<<	39.746.114
		Tot	2.734.106.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.257.024.761	<<	59.991.135.720
		Sez II	2.436.160.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.980.928.049	<<	58.417.093.954
	2021	Sez I	200.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886	<<	185.746.114
		Tot	2.636.160.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.966.674.163	<<	58.602.840.068
		Sez II	2.391.022.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.784.256.833	<<	56.175.284.540
	2022	Sez I	300.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886	<<	285.746.114
		Tot	2.691.022.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.770.002.947	<<	56.461.030.654
INTERNO		Sez II	10.667.338.953	7.986.802	10.825.272.895	371.648.020	5.048.543	634.500.000	<<	2.244.525	360.000.000	1.974.202.492	24.848.242.230
	2020	Sez I	95.829.000	<<	37.896.297	<<	<<	685.000.000	<<	<<	<<	<<	818.725.297
		Tot	10.763.167.953	7.986.802	10.863.169.192	371.648.020	5.048.543	1.319.500.000	<<	2.244.525	360.000.000	1.974.202.492	25.666.967.527
		Sez II	10.393.230.261	3.971.053	10.818.616.954	336.648.020	5.048.543	502.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.838.944.795	24.225.704.151
	2021	Sez I	30.389.000	<<	36.120.000	<<	<<	1.078.000.000	<<	<<	<<	<<	1.144.509.000
		Tot	10.423.619.261	3.971.053	10.854.736.954	336.648.020	5.048.543	1.580.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.838.944.795	25.370.213.151
		Sez II	10.391.224.702	3.882.652	10.784.685.765	336.648.020	5.048.543	505.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.856.743.586	24.210.477.793
	2022	Sez I	43.619.000	<<	36.120.000	<<	<<	1.520.000.000	<<	<<	<<	<<	1.599.739.000
		Tot	10.434.843.702	3.882.652	10.820.805.765	336.648.020	5.048.543	2.025.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.856.743.586	25.810.216.793
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	<<	<<	<<	<<	974.831.013	5.377.620	<<	<<	<<	<<	980.208.633
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.007.831.013	5.377.620	<<	<<	<<	<<	1.013.208.633
		Sez II	<<	<<	<<	<<	990.864.671	4.216.227	<<	<<	<<	<<	995.080.898
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.023.864.671	4.216.227	<<	<<	<<	<<	1.028.080.898
		Sez II	<<	<<	<<	<<	911.631.205	3.786.227	<<	<<	<<	<<	915.417.432
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	944.631.205	3.786.227	<<	<<	<<	<<	948.417.432

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	136.843.816	<<	825.674.759	12.729.521.825	66.083.417	1.686.908.857	3.817.089	6.024.897	484	9.513.559	15.464.388.704
	2020	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	12.182.203	<<	<<	<<	<<	112.182.203
		Tot	136.843.816	<<	825.674.759	12.829.521.825	66.083.417	1.699.091.060	3.817.089	6.024.897	484	9.513.559	15.576.570.907
		Sez II	200.090.386	<<	803.733.204	9.167.163.261	44.746.369	1.403.350.661	3.817.088	3.871.983	484	13.559	11.626.786.995
	2021	Sez I	<<	<<	<<	180.000.000	<<	27.249.388	<<	<<	<<	<<	207.249.388
		Tot	200.090.386	<<	803.733.204	9.347.163.261	44.746.369	1.430.600.049	3.817.088	3.871.983	484	13.559	11.834.036.383
		Sez II	206.950.679	<<	805.770.511	9.447.923.489	29.229.913	1.166.861.291	3.817.087	4.591.983	484	13.559	11.665.158.996
	2022	Sez I	<<	<<	<<	400.000.000	<<	74.067.068	<<	<<	<<	<<	474.067.068
		Tot	206.950.679	<<	805.770.511	9.847.923.489	29.229.913	1.240.928.359	3.817.087	4.591.983	484	13.559	12.139.226.064
DIFESA		Sez II	99.458.480	18.857.806.838	3.665.636.365	5.617.186	79.147.345	24.460.513	<<	<<	<<	70.570.000	22.802.696.728
	2020	Sez I	<<	110.480.197	56.537.337	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	99.458.480	18.968.287.035	3.722.173.702	5.617.186	79.208.581	24.460.513	<<	<<	<<	70.570.000	22.969.775.498
		Sez II	100.359.103	19.050.470.474	3.686.889.898	5.616.219	78.368.567	24.460.513	<<	<<	<<	71.350.000	23.017.514.776
	2021	Sez I	<<	9.082.000	9.976.764	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	100.359.103	19.059.552.474	3.696.866.662	5.616.219	78.429.803	24.460.513	<<	<<	<<	71.350.000	23.036.634.776
		Sez II	93.158.989	18.949.722.313	3.708.712.530	5.616.253	78.301.876	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	22.932.322.475
	2022	Sez I	<<	9.082.000	9.976.764	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	93.158.989	18.958.804.313	3.718.689.294	5.616.253	78.363.112	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	22.951.442.475
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	<<	<<	<<	1.075.499.963	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.076.460.088
	2020	Sez I	<<	<<	<<	69.587.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	69.587.970
		Tot	<<	<<	<<	1.145.087.933	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.146.048.058
		Sez II	<<	<<	<<	1.028.338.659	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.029.298.784
	2021	Sez I	<<	<<	<<	34.087.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	34.087.970
		Tot	<<	<<	<<	1.062.426.629	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.063.386.754
		Sez II	<<	<<	<<	869.026.526	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	869.986.651
	2022	Sez I	<<	<<	<<	19.587.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.587.970
		Tot	<<	<<	<<	888.614.496	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	889.574.621
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	46.068.395	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.226.817.688	<<	579	2.273.713.324
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	182.499.999	<<	<<	182.499.999
		Tot	46.068.395	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.409.317.687	<<	579	2.456.213.323
		Sez II	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.007.215.546	<<	579	2.043.834.580
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.499.999	<<	<<	22.499.999
		Tot	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.029.715.545	<<	579	2.066.334.579
		Sez II	19.863.397	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.824.775.506	<<	579	1.845.466.144
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.500.000	<<	<<	22.500.000
		Tot	19.863.397	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.847.275.506	<<	579	1.867.966.144

999/642/4

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
SALUTE	2020	Sez II	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.318.172.126	<<	<<	443.636.296	1.792.405.755
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	<<	<<	-20.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.298.172.126	<<	<<	443.636.296	1.772.405.755
	2021	Sez II	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.276.802.415	<<	<<	444.739.296	1.752.300.948
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.216.802.415	<<	<<	444.739.296	1.692.300.948
	2022	Sez II	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.197.487.071	<<	<<	444.739.296	1.672.983.677
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.137.487.071	<<	<<	444.739.296	1.612.983.677
TOTALE	2020	Sez II	563.114.550.379	20.289.183.955	26.648.998.435	55.897.933.079	1.873.003.266	4.739.501.146	9.716.217.533	6.202.482.198	57.606.679.131	147.626.544.724	893.715.093.850
		Sez I	-434.170.000	110.480.197	111.702.111	1.737.682.970	34.122.836	711.682.203	7.600.000	275.049.999	14.746.114	609.700.000	3.178.596.430
		Tot	562.680.380.379	20.399.664.152	26.760.700.546	57.635.616.049	1.907.126.102	5.451.183.349	9.723.817.533	6.477.532.197	57.621.425.245	148.236.244.724	896.893.690.280
	2021	Sez II	579.640.771.912	19.981.584.522	26.563.929.757	53.929.123.163	1.690.601.496	3.440.060.633	9.984.040.182	5.965.031.987	56.307.828.533	149.333.250.745	906.836.222.933
		Sez I	4.908.005.000	9.082.000	65.860.564	4.788.577.970	34.122.836	1.119.249.388	22.700.000	40.049.999	-14.253.886	829.600.000	11.802.993.871
		Tot	584.548.776.912	19.990.666.522	26.629.790.321	58.717.701.133	1.724.724.332	4.559.310.021	10.006.740.182	6.005.081.986	56.293.574.647	150.162.850.745	918.639.216.804
	2022	Sez II	587.747.838.850	19.880.747.960	26.454.260.037	50.537.660.420	1.161.441.803	3.222.289.488	9.706.573.778	5.746.627.699	54.109.257.317	151.221.011.777	909.787.709.131
		Sez I	6.075.715.000	9.082.000	67.422.904	5.167.377.970	34.122.836	1.607.067.068	122.700.000	40.050.000	-14.253.886	1.647.500.000	14.756.783.892
		Tot	593.823.553.850	19.889.829.960	26.521.682.941	55.705.038.390	1.195.564.639	4.829.356.556	9.829.273.778	5.786.677.699	54.095.003.431	152.868.511.777	924.544.493.023

999/644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	17.589.007.441	6.658.880.215	276.896.782	116.569.689.183	11.756.378.928	7.812.703.622
	2020	Sez I	264.173.845	-2.800.000	624.576	368.061.600	<<	-54.700.000
		Tot	17.853.181.286	6.656.080.215	277.521.358	116.937.750.783	11.756.378.928	7.758.003.622
		Sez II	18.084.098.332	6.426.945.994	276.472.446	117.245.342.079	11.712.378.928	7.255.837.434
	2021	Sez I	1.438.947.641	-3.800.000	612.359	837.981.600	3.000.000.000	58.300.000
		Tot	19.523.045.973	6.423.145.994	277.084.805	118.083.323.679	14.712.378.928	7.314.137.434
		Sez II	18.523.318.760	6.427.415.296	276.506.642	118.262.824.794	11.574.778.928	6.674.708.741
	2022	Sez I	1.438.947.641	-3.800.000	612.359	1.112.461.600	3.000.000.000	-91.700.000
		Tot	19.962.266.401	6.423.615.296	277.119.001	119.375.286.394	14.574.778.928	6.583.008.741
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	139.022.652	62.322.991	8.963.276	216.127.292	7.618.800	49.249.763
	2020	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	139.022.652	70.322.991	8.963.276	216.127.292	7.618.800	49.249.763
		Sez II	138.340.361	61.957.381	8.882.525	215.495.278	7.618.800	72.249.763
	2021	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	138.340.361	69.957.381	8.882.525	215.495.278	7.618.800	72.249.763
		Sez II	138.217.887	62.653.715	9.064.255	213.871.285	7.618.800	25.749.763
	2022	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	138.217.887	70.653.715	9.064.255	213.871.285	7.618.800	25.749.763
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	50.834.851	41.666.263	3.087.259	140.336.892.360	981.114.236	1.687.722
	2020	Sez I	<<	<<	<<	522.200.000	<<	<<
		Tot	50.834.851	41.666.263	3.087.259	140.859.092.360	981.114.236	1.687.722
		Sez II	52.672.010	41.701.917	3.204.283	142.085.915.390	994.779.899	1.687.722
	2021	Sez I	<<	<<	<<	176.500.000	<<	<<
		Tot	52.672.010	41.701.917	3.204.283	142.262.415.390	994.779.899	1.687.722
		Sez II	53.952.906	41.758.127	3.284.818	142.923.433.721	1.008.629.899	1.687.722
	2022	Sez I	<<	<<	<<	287.700.000	<<	<<
		Tot	53.952.906	41.758.127	3.284.818	143.211.133.721	1.008.629.899	1.687.722
GIUSTIZIA		Sez II	5.692.073.037	1.903.347.653	360.518.992	38.148.112	309.692.113	<<
	2020	Sez I	13.281.051	<<	881.005	<<	<<	<<
		Tot	5.705.354.088	1.903.347.653	361.399.997	38.148.112	309.692.113	<<
		Sez II	5.741.107.143	1.899.833.620	363.771.497	38.148.112	269.751.260	<<
	2021	Sez I	15.844.374	<<	1.051.426	<<	<<	<<
		Tot	5.756.951.517	1.899.833.620	364.822.923	38.148.112	269.751.260	<<
		Sez II	5.713.231.566	1.896.999.255	361.950.435	38.148.112	269.751.260	<<
	2022	Sez I	17.310.679	<<	1.147.461	<<	<<	<<
		Tot	5.730.542.245	1.896.999.255	363.097.896	38.148.112	269.751.260	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	753.264.345	132.367.993	13.780.200	542.832.330	37.235.611	10.000.000
	2020	Sez I	4.605.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	757.869.345	132.867.993	13.780.200	542.832.330	37.235.611	10.000.000
		Sez II	758.500.291	113.892.993	14.116.607	535.682.330	26.360.611	<<
	2021	Sez I	9.210.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	767.710.291	114.392.993	14.116.607	535.682.330	26.360.611	<<
		Sez II	757.349.378	111.392.993	14.034.913	535.682.330	26.360.611	<<
	2022	Sez I	9.210.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	766.559.378	111.892.993	14.034.913	535.682.330	26.360.611	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	43.129.888.986	1.075.622.959	2.724.375.090	8.771.086.980	77.513.624	604.535.089
	2020	Sez I	-13.383.248	13.000.000	-870.638	16.000.000	<<	<<
		Tot	43.116.505.738	1.088.622.959	2.723.504.452	8.787.086.980	77.513.624	604.535.089
		Sez II	42.175.237.351	982.995.316	2.662.505.289	8.821.539.117	67.427.834	604.535.089
	2021	Sez I	-13.383.248	<<	-870.638	<<	<<	<<
		Tot	42.161.854.103	982.995.316	2.661.634.651	8.821.539.117	67.427.834	604.535.089
		Sez II	40.207.635.127	792.608.993	2.534.780.269	8.846.423.558	67.427.834	604.535.089
	2022	Sez I	-13.383.248	<<	-870.638	<<	<<	<<
		Tot	40.194.251.879	792.608.993	2.533.909.631	8.846.423.558	67.427.834	604.535.089
INTERNO		Sez II	8.423.199.368	1.587.355.550	519.490.767	10.344.185.397	1.521.530.536	37.927.385
	2020	Sez I	46.488.030	-10.000.000	1.408.267	95.829.000	<<	<<
		Tot	8.469.687.398	1.577.355.550	520.899.034	10.440.014.397	1.521.530.536	37.927.385
		Sez II	8.430.758.766	1.530.854.048	519.945.151	10.244.828.415	1.402.110.736	35.427.385
	2021	Sez I	44.767.174	-10.000.000	1.352.826	30.389.000	<<	<<
		Tot	8.475.525.940	1.520.854.048	521.297.977	10.275.217.415	1.402.110.736	35.427.385
		Sez II	8.372.640.845	1.532.213.992	515.946.044	10.240.667.622	1.422.110.936	35.427.385
	2022	Sez I	44.767.174	-10.000.000	1.352.826	43.619.000	<<	<<
		Tot	8.417.408.019	1.522.213.992	517.298.870	10.284.286.622	1.422.110.936	35.427.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	54.090.804	103.091.002	3.214.885	181.310.373	<<	2.623.308
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	54.090.804	103.091.002	3.214.885	181.310.373	<<	2.623.308
		Sez II	63.227.038	96.752.777	3.765.438	181.245.373	<<	2.623.308
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	63.227.038	96.752.777	3.765.438	181.245.373	<<	2.623.308
		Sez II	62.950.849	96.001.094	3.747.493	179.448.373	<<	2.623.308
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	62.950.849	96.001.094	3.747.493	179.448.373	<<	2.623.308

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	879.306.155	287.708.278	54.264.603	5.035.787.221	1.000.000	595.682.137
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	879.306.155	287.708.278	54.264.603	5.035.787.221	1.000.000	595.682.137
		Sez II	879.757.581	281.190.109	54.222.896	5.016.287.221	<<	517.407.506
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	879.757.581	281.190.109	54.222.896	5.016.287.221	<<	517.407.506
		Sez II	880.767.000	280.891.167	54.382.359	5.013.287.221	<<	608.732.189
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	880.767.000	280.891.167	54.382.359	5.013.287.221	<<	608.732.189
DIFESA		Sez II	16.374.006.938	1.565.996.292	998.198.175	50.152.407	73.407.657	<<
	2020	Sez I	115.488.723	46.264.331	5.325.716	<<	<<	<<
		Tot	16.489.495.661	1.612.260.623	1.003.523.891	50.152.407	73.407.657	<<
		Sez II	16.308.761.252	1.374.742.861	993.352.094	50.194.407	74.207.657	<<
	2021	Sez I	17.895.282	<<	1.224.718	<<	<<	<<
		Tot	16.326.656.534	1.374.742.861	994.576.812	50.194.407	74.207.657	<<
		Sez II	16.186.659.550	1.385.535.836	984.605.121	50.194.407	75.207.657	<<
	2022	Sez I	17.895.282	<<	1.224.718	<<	<<	<<
		Tot	16.204.554.832	1.385.535.836	985.829.839	50.194.407	75.207.657	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	83.065.031	51.348.710	4.567.206	345.845.409	1.551.765	162.603.049
	2020	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	83.065.031	51.348.710	4.567.206	345.433.379	1.551.765	162.603.049
		Sez II	82.318.990	51.318.917	4.520.367	345.881.409	1.551.765	146.097.338
	2021	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	82.318.990	51.318.917	4.520.367	345.469.379	1.551.765	146.097.338
		Sez II	81.488.248	50.967.841	4.463.402	344.881.409	1.551.765	146.097.338
	2022	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	81.488.248	50.967.841	4.463.402	344.469.379	1.551.765	146.097.338
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	645.758.963	121.492.778	39.019.584	347.193.914	76.852.707	51.681.423
	2020	Sez I	21.117.937	<<	1.382.062	<<	160.000.000	<<
		Tot	666.876.900	121.492.778	40.401.646	347.193.914	236.852.707	51.681.423
		Sez II	626.582.603	113.741.056	37.764.589	346.743.914	72.126.640	53.481.423
	2021	Sez I	21.117.936	<<	1.382.063	<<	<<	<<
		Tot	647.700.539	113.741.056	39.146.652	346.743.914	72.126.640	53.481.423
		Sez II	593.438.595	113.245.027	35.596.153	343.693.914	68.936.640	53.481.423
	2022	Sez I	21.117.937	<<	1.382.063	<<	<<	<<
		Tot	614.556.532	113.245.027	36.978.216	343.693.914	68.936.640	53.481.423

999/644/4

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
SALUTE	2020	Sez II	119.697.894	82.832.215	7.220.566	652.062.988	535.985.529	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	<<
		Tot	119.697.894	82.832.215	7.220.566	632.062.988	535.985.529	<<
	2021	Sez II	120.490.008	82.697.371	7.272.319	655.287.488	536.088.529	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<
		Tot	120.490.008	82.697.371	7.272.319	595.287.488	536.088.529	<<
	2022	Sez II	118.117.530	82.712.740	7.122.646	704.714.772	536.088.529	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<
		Tot	118.117.530	82.712.740	7.122.646	644.714.772	536.088.529	<<
TOTALE	2020	Sez II	93.933.216.465	13.674.032.899	5.013.597.385	283.431.313.966	15.379.881.506	9.328.693.498
		Sez I	451.771.338	54.964.331	8.750.988	981.678.570	160.000.000	-54.700.000
		Tot	94.384.987.803	13.728.997.230	5.022.348.373	284.412.992.536	15.539.881.506	9.273.993.498
	2021	Sez II	93.461.851.726	13.058.624.360	4.949.795.501	285.782.590.533	15.164.402.659	8.689.346.968
		Sez I	1.534.399.159	-5.300.000	4.752.754	984.458.570	3.000.000.000	58.300.000
		Tot	94.996.250.885	13.053.324.360	4.954.548.255	286.767.049.103	18.164.402.659	8.747.646.968
	2022	Sez II	91.689.768.241	12.874.396.076	4.805.484.550	287.697.271.518	15.058.462.859	8.153.042.958
		Sez I	1.535.865.465	-5.300.000	4.848.789	1.383.368.570	3.000.000.000	-91.700.000
		Tot	93.225.633.706	12.869.096.076	4.810.333.339	289.080.640.088	18.058.462.859	8.061.342.958

999/644/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	56.926.305	18.433.000.000	76.682.250.953	75.034.239.432	1.155.005.000	11.819.472.624	343.844.450.485
	2020	Sez I	<<	<<	-8.000.000	-10.450.000	<<	-2.005.896.000	-1.448.985.979
		Tot	56.926.305	18.433.000.000	76.674.250.953	75.023.789.432	1.155.005.000	9.813.576.624	342.395.464.506
		Sez II	57.494.475	19.120.000.000	76.651.813.040	71.023.609.412	1.155.005.000	10.708.621.241	339.717.618.381
	2021	Sez I	<<	<<	-106.000.000	-10.450.000	<<	1.118.794.000	6.334.385.600
		Tot	57.494.475	19.120.000.000	76.545.813.040	71.013.159.412	1.155.005.000	11.827.415.241	346.052.003.981
		Sez II	57.231.835	19.120.000.000	72.718.026.219	71.020.809.412	1.155.005.000	10.780.736.184	336.591.361.811
	2022	Sez I	<<	<<	-169.000.000	-10.450.000	<<	1.397.794.000	6.674.865.600
		Tot	57.231.835	19.120.000.000	72.549.026.219	71.010.359.412	1.155.005.000	12.178.530.184	343.266.227.411
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	46.373.026	<<	22.530.618	50.000.000	<<	4.886.130	607.094.548
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.373.026	<<	22.530.618	50.000.000	<<	4.886.130	615.094.548
		Sez II	46.363.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.886.130	568.503.601
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.363.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.886.130	576.503.601
		Sez II	46.373.026	<<	5.832.006	<<	<<	4.886.130	514.266.867
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.373.026	<<	5.832.006	<<	<<	4.886.130	522.266.867
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	404.015.928	141.861.298.619
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000	572.200.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	454.015.928	142.433.498.619
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	654.215.928	143.876.177.149
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	634.000.000	810.500.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	1.288.215.928	144.686.677.149
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	934.115.928	145.008.863.121
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.333.000.000	1.620.700.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	2.267.115.928	146.629.563.121
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	17.015.000	8.321.806.991
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	17.015.000	8.335.969.047
		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.727.043	8.330.350.759
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.727.043	8.347.246.559
		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.706.146	8.297.798.858
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.706.146	8.316.256.998

999/644/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.185.479.099	<<	<<	<<	<<	2.589.771	2.677.549.349
	2020	Sez I	-6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	-895.000
		Tot	1.179.479.099	<<	<<	<<	<<	2.589.771	2.676.654.349
		Sez II	1.184.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.635.071.702
	2021	Sez I	-6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.710.000
		Tot	1.178.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.638.781.702
		Sez II	1.178.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.625.339.095
	2022	Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.710.000
		Tot	1.182.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.639.049.095
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.450.854.023
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.746.114
		Tot	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.465.600.137
		Sez II	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.405.484.363
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.391.230.477
		Sez II	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.125.260.946
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.111.007.060
INTERNO		Sez II	12.845.748	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.589.258.152
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	133.725.297
		Tot	12.845.748	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.722.983.449
		Sez II	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.319.053.283
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	66.509.000
		Tot	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.385.562.283
		Sez II	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.267.622.555
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	79.739.000
		Tot	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.347.361.555
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	355.180.121
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	355.180.121
		Sez II	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	357.911.401
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	357.911.401
		Sez II	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	355.022.416
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	355.022.416

999/644/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	6.884.669.351
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	6.884.669.351
	2021	Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	55.054.763	6.810.856.270
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	55.054.763	6.810.856.270
	2022	Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.898.050.893
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.898.050.893
DIFESA	2020	Sez II	165.287.636	<<	333.000	403.900.000	<<	106.579.425	19.737.861.530
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	165.287.636	<<	333.000	403.900.000	<<	106.579.425	19.904.940.300
	2021	Sez II	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.573.200.332
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.592.320.332
	2022	Sez II	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.304.144.632
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.323.264.632
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	650.350.105
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	649.938.075
	2021	Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	633.057.721
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	632.645.691
	2022	Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	653.384.938
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	652.972.908
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	Sez II	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	1.812.619	1.289.866.992
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	182.499.999
		Tot	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	1.812.619	1.472.366.991
	2021	Sez II	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.256.050.090
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.499.999
		Tot	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.278.550.089
	2022	Sez II	<<	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.212.858.225
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.500.000
		Tot	<<	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.235.358.225

999/644/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
SALUTE		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.442.620.776
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.422.620.776
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.451.157.299
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.391.157.299
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.492.440.517
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.432.440.517
TOTALE		Sez II	1.499.154.140	18.433.000.000	76.740.295.419	75.610.970.134	1.155.005.000	12.513.700.630	606.712.861.042
	2020	Sez I	-6.000.000	<<	-8.000.000	-10.450.000	<<	-1.955.896.000	-377.880.773
		Tot	1.493.154.140	18.433.000.000	76.732.295.419	75.600.520.134	1.155.005.000	10.557.804.630	606.334.980.269
		Sez II	1.495.962.968	19.120.000.000	76.696.043.446	71.550.340.114	1.155.005.000	11.810.529.076	602.934.492.351
	2021	Sez I	-6.000.000	<<	-106.000.000	-10.450.000	<<	1.752.794.000	7.206.954.483
		Tot	1.489.962.968	19.120.000.000	76.590.043.446	71.539.890.114	1.155.005.000	13.563.323.076	610.141.446.834
		Sez II	1.489.639.970	19.120.000.000	72.752.702.744	71.547.540.114	1.155.005.000	12.003.100.844	598.346.414.874
	2022	Sez I	4.000.000	<<	-169.000.000	-10.450.000	<<	2.730.794.000	8.382.426.824
		Tot	1.493.639.970	19.120.000.000	72.583.702.744	71.537.090.114	1.155.005.000	14.733.894.844	606.728.841.698

999/644/9

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	482.891.308	11.711.374.110	7.179.037.315	3.000.000	189.161.982	4.997.084.956	2.705.595.741	27.268.145.412
	2020	Sez I	-3.000.000	19.500.000	779.900.000	20.000.000	<<	1.555.000.000	90.000.000	2.461.400.000
		Tot	479.891.308	11.730.874.110	7.958.937.315	23.000.000	189.161.982	6.552.084.956	2.795.595.741	29.729.545.412
		Sez II	447.974.438	14.594.380.342	6.565.962.111	3.000.000	196.639.415	4.623.104.536	1.701.520.000	28.132.580.842
	2021	Sez I	<<	19.000.000	130.000.000	20.000.000	<<	2.457.000.000	90.000.000	2.716.000.000
		Tot	447.974.438	14.613.380.342	6.695.962.111	23.000.000	196.639.415	7.080.104.536	1.791.520.000	30.848.580.842
		Sez II	466.607.807	16.910.547.583	4.743.352.268	3.000.000	122.949.641	3.217.304.760	2.156.440.000	27.620.202.059
	2022	Sez I	<<	113.000.000	75.000.000	20.000.000	<<	3.252.000.000	90.000.000	3.550.000.000
		Tot	466.607.807	17.023.547.583	4.818.352.268	23.000.000	122.949.641	6.469.304.760	2.246.440.000	31.170.202.059
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	157.310.629	311.851.145	3.823.966.834	76.000.000	<<	50.447.319	80.000.000	4.499.575.927
	2020	Sez I	<<	<<	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000
		Tot	157.310.629	311.851.145	3.948.966.834	76.000.000	<<	50.447.319	80.000.000	4.624.575.927
		Sez II	83.769.990	306.151.145	4.476.609.831	25.000.000	<<	124.124.892	30.000.000	5.045.655.858
	2021	Sez I	<<	<<	287.000.000	<<	<<	<<	<<	287.000.000
		Tot	83.769.990	306.151.145	4.763.609.831	25.000.000	<<	124.124.892	30.000.000	5.332.655.858
		Sez II	120.769.990	355.151.145	3.831.689.911	25.000.000	<<	160.024.892	5.000.000	4.497.635.938
	2022	Sez I	<<	<<	437.000.000	<<	<<	<<	<<	437.000.000
		Tot	120.769.990	355.151.145	4.268.689.911	25.000.000	<<	160.024.892	5.000.000	4.934.635.938
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<	69.695.139
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<	69.695.139
		Sez II	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<	68.395.139
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<	68.395.139
		Sez II	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139
GIUSTIZIA		Sez II	546.174.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<	553.774.782
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	546.174.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<	553.774.782
		Sez II	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954
		Sez II	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	<<	412.263.436
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	<<	412.263.436

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	64.162.483	2.500.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	68.662.483
	2020	Sez I	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	44.895.000
		Tot	64.162.483	47.395.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	113.557.483
		Sez II	64.322.483	2.500.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	68.822.483
	2021	Sez I	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.290.000
		Tot	64.322.483	42.790.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	109.112.483
		Sez II	67.062.483	<<	<<	<<	<<	<<	<<	67.062.483
	2022	Sez I	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.290.000
		Tot	67.062.483	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	107.352.483
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	68.308.145	3.219.187.506	10.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.482.232.005
	2020	Sez I	<<	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000
		Tot	68.308.145	3.244.187.506	10.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.507.232.005
		Sez II	54.808.145	2.748.695.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.000.840.048
	2021	Sez I	<<	200.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000
		Tot	54.808.145	2.948.695.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.200.840.048
		Sez II	53.808.145	2.795.264.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	1.000.000	3.046.009.327
	2022	Sez I	<<	300.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	300.000.000
		Tot	53.808.145	3.095.264.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	1.000.000	3.346.009.327
INTERNO		Sez II	1.024.366.807	1.014.086.168	<<	<<	<<	2.238.333	200.000.000	2.240.691.308
	2020	Sez I	<<	685.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	685.000.000
		Tot	1.024.366.807	1.699.086.168	<<	<<	<<	2.238.333	200.000.000	2.925.691.308
		Sez II	993.121.225	894.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.887.357.393
	2021	Sez I	<<	1.078.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.078.000.000
		Tot	993.121.225	1.972.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	2.965.357.393
		Sez II	1.024.279.748	899.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.923.515.916
	2022	Sez I	<<	1.520.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.520.000.000
		Tot	1.024.279.748	2.419.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.443.515.916
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	262.536.593	345.987.968	<<	5.000.000	<<	457.705	5.000.000	618.982.266
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	262.536.593	345.987.968	<<	5.000.000	33.000.000	457.705	5.000.000	651.982.266
		Sez II	270.884.968	324.773.363	20.000.000	20.000.000	<<	300.000	<<	635.958.331
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	270.884.968	324.773.363	20.000.000	20.000.000	33.000.000	300.000	<<	668.958.331
		Sez II	246.130.932	297.979.045	<<	10.000.000	<<	5.457.705	<<	559.567.682
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	246.130.932	297.979.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	592.567.682

999/644/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	936.556.901	5.483.994.321	1.050.613.792	3.705.323	117.388	1.104.731.628	<<	8.579.719.353
	2020	Sez I	<<	112.182.203	<<	<<	<<	<<	<<	112.182.203
		Tot	936.556.901	5.596.176.524	1.050.613.792	3.705.323	117.388	1.104.731.628	<<	8.691.901.556
		Sez II	762.188.606	2.486.836.366	559.203.417	3.465.827	68.117.388	936.119.121	<<	4.815.930.725
	2021	Sez I	<<	207.249.388	<<	<<	<<	<<	<<	207.249.388
		Tot	762.188.606	2.694.085.754	559.203.417	3.465.827	68.117.388	936.119.121	<<	5.023.180.113
		Sez II	719.093.363	2.917.646.737	333.637.417	2.949.371	68.117.388	725.663.827	<<	4.767.108.103
	2022	Sez I	<<	474.067.068	<<	<<	<<	<<	<<	474.067.068
		Tot	719.093.363	3.391.713.805	333.637.417	2.949.371	68.117.388	725.663.827	<<	5.241.175.171
DIFESA		Sez II	3.011.919.581	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	<<	3.064.835.198
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.011.919.581	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	<<	3.064.835.198
		Sez II	3.390.498.827	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	<<	3.444.314.444
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.390.498.827	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	<<	3.444.314.444
		Sez II	3.581.562.226	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.628.177.843
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.581.562.226	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.628.177.843
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	65.034.252	140.343.151	218.069.462	<<	<<	2.663.118	<<	426.109.983
	2020	Sez I	<<	<<	70.000.000	<<	<<	<<	<<	70.000.000
		Tot	65.034.252	140.343.151	288.069.462	<<	<<	2.663.118	<<	496.109.983
		Sez II	63.357.106	131.471.516	201.412.441	<<	<<	<<	<<	396.241.063
	2021	Sez I	<<	<<	34.500.000	<<	<<	<<	<<	34.500.000
		Tot	63.357.106	131.471.516	235.912.441	<<	<<	<<	<<	430.741.063
		Sez II	51.600.757	115.588.515	49.412.441	<<	<<	<<	<<	216.601.713
	2022	Sez I	<<	<<	20.000.000	<<	<<	<<	<<	20.000.000
		Tot	51.600.757	115.588.515	69.412.441	<<	<<	<<	<<	236.601.713
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	601.292.558	3.055.683	244.115.157	91.259.539	<<	555.000	<<	940.277.937
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	601.292.558	3.055.683	244.115.157	91.259.539	<<	555.000	<<	940.277.937
		Sez II	469.917.855	3.505.683	244.115.157	36.954.002	<<	<<	<<	754.492.697
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	469.917.855	3.505.683	244.115.157	36.954.002	<<	<<	<<	754.492.697
		Sez II	330.400.615	3.505.683	244.115.157	37.223.067	<<	<<	<<	615.244.522
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	330.400.615	3.505.683	244.115.157	37.223.067	<<	<<	<<	615.244.522

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
SALUTE	2020	Sez II	3.980.652	340.257.522	<<	<<	<<	5.546.805	<<	349.784.979
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.980.652	340.257.522	<<	<<	<<	5.546.805	<<	349.784.979
	2021	Sez II	5.880.652	292.216.192	<<	<<	<<	3.046.805	<<	301.143.649
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	5.880.652	292.216.192	<<	<<	<<	3.046.805	<<	301.143.649
	2022	Sez II	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	<<	180.543.160
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	<<	180.543.160
TOTALE	2020	Sez II	7.261.512.452	22.600.354.952	12.526.023.016	184.379.479	420.296.268	6.178.324.864	2.991.595.741	52.162.486.772
		Sez I	-3.000.000	886.577.203	974.900.000	20.000.000	33.000.000	1.555.000.000	90.000.000	3.556.477.203
		Tot	7.258.512.452	23.486.932.155	13.500.923.016	204.379.479	453.296.268	7.733.324.864	3.081.595.741	55.718.963.975
	2021	Sez II	7.128.840.010	21.812.483.702	12.080.523.413	93.434.446	496.673.701	5.691.695.354	1.732.520.000	49.036.170.626
		Sez I	<<	1.544.539.388	451.500.000	20.000.000	33.000.000	2.457.000.000	90.000.000	4.596.039.388
		Tot	7.128.840.010	23.357.023.090	12.532.023.413	113.434.446	529.673.701	8.148.695.354	1.822.520.000	53.632.210.014
	2022	Sez II	7.104.437.915	24.494.252.785	9.215.427.650	83.187.055	415.383.927	4.116.497.989	2.162.440.000	47.591.627.321
		Sez I	<<	2.447.357.068	532.000.000	20.000.000	33.000.000	3.252.000.000	90.000.000	6.374.357.068
		Tot	7.104.437.915	26.941.609.853	9.747.427.650	103.187.055	448.383.927	7.368.497.989	2.252.440.000	53.965.984.389

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2020	268.507.690.760	2.097.080.000	270.604.770.760
	2021	272.064.010.370	1.996.120.000	274.060.130.370
	2022	274.715.809.400	832.780.000	275.548.589.400
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2020	201.211.556.170	-22.412.980.000	178.798.576.170
	2021	207.965.844.780	-9.050.900.000	198.914.944.780
	2022	211.602.361.600	-2.440.070.000	209.162.291.600
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2020	35.860.000.000	1.020.840.000	36.880.840.000
	2021	36.957.000.000	2.300.240.000	39.257.240.000
	2022	37.700.000.000	2.550.240.000	40.250.240.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2020	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
	2021	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
	2022	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2020	15.611.070.000	296.100.000	15.907.170.000
	2021	15.731.020.000	316.500.000	16.047.520.000
	2022	15.803.020.000	316.500.000	16.119.520.000
TOTALE	2020	531.845.316.930	-18.879.931.000	512.965.385.930
	2021	543.372.875.150	-4.319.011.000	539.053.864.150
	2022	550.476.191.000	1.378.479.000	551.854.670.000

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	2020	860.993.042	23.000.000	883.993.042
	2021	808.980.722	25.000.000	833.980.722
	2022	762.965.872	25.000.000	787.965.872
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2020	28.939.672.353	151.000.000	29.090.672.353
	2021	27.157.168.963	1.060.000.000	28.217.168.963
	2022	30.910.931.793	1.060.000.000	31.970.931.793
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	2020	279.819.370	40.000.000	319.819.370
	2021	277.622.770	40.000.000	317.622.770
	2022	276.591.280	40.000.000	316.591.280
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2020	1.600.000.000	<<	1.600.000.000
	2021	1.300.000.000	<<	1.300.000.000
	2022	1.100.000.000	<<	1.100.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2020	4.089.155.199	<<	4.089.155.199
	2021	4.147.534.574	<<	4.147.534.574
	2022	4.152.240.283	<<	4.152.240.283
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	2020	29.088.025.074	13.839.635	29.101.864.709
	2021	28.889.598.724	33.839.635	28.923.438.359
	2022	28.937.892.524	43.839.635	28.981.732.159
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2020	3.089.492.697	<<	3.089.492.697
	2021	3.189.492.697	<<	3.189.492.697
	2022	3.189.492.697	<<	3.189.492.697
TOTALE	2020	67.947.157.735	227.839.635	68.174.997.370
	2021	65.770.398.450	1.158.839.635	66.929.238.085
	2022	69.330.114.449	1.168.839.635	70.498.954.084

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2020	22.510.000	<<	22.510.000
	2021	22.510.000	<<	22.510.000
	2022	22.510.000	<<	22.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	2020	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2021	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2022	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2020	1.138.138.142	<<	1.138.138.142
	2021	1.147.343.134	<<	1.147.343.134
	2022	1.156.860.165	<<	1.156.860.165
TOTALE	2020	2.315.653.142	<<	2.315.653.142
	2021	2.324.858.134	<<	2.324.858.134
	2022	2.334.375.165	<<	2.334.375.165
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	602.108.127.807	-18.652.091.365	583.456.036.442
	2021	611.468.131.734	-3.160.171.365	608.307.960.369
	2022	622.140.680.614	2.547.318.635	624.687.999.249

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2020	93.933.216.465	451.771.338	94.384.987.803
	2021	93.461.851.726	1.534.399.159	94.996.250.885
	2022	91.689.768.241	1.535.865.465	93.225.633.706
CONSUMI INTERMEDI	2020	13.674.032.899	54.964.331	13.728.997.230
	2021	13.058.624.360	-5.300.000	13.053.324.360
	2022	12.874.396.076	-5.300.000	12.869.096.076
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2020	5.013.597.385	8.750.988	5.022.348.373
	2021	4.949.795.501	4.752.754	4.954.548.255
	2022	4.805.484.550	4.848.789	4.810.333.339
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2020	283.431.313.966	981.678.570	284.412.992.536
	2021	285.782.590.533	984.458.570	286.767.049.103
	2022	287.697.271.518	1.383.368.570	289.080.640.088
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	15.379.881.506	160.000.000	15.539.881.506
	2021	15.164.402.659	3.000.000.000	18.164.402.659
	2022	15.058.462.859	3.000.000.000	18.058.462.859
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2020	9.328.693.498	-54.700.000	9.273.993.498
	2021	8.689.346.968	58.300.000	8.747.646.968
	2022	8.153.042.958	-91.700.000	8.061.342.958
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2020	1.499.154.140	-6.000.000	1.493.154.140
	2021	1.495.962.968	-6.000.000	1.489.962.968
	2022	1.489.639.970	4.000.000	1.493.639.970
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2020	18.433.000.000	<<	18.433.000.000
	2021	19.120.000.000	<<	19.120.000.000
	2022	19.120.000.000	<<	19.120.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2020	76.740.295.419	-8.000.000	76.732.295.419
	2021	76.696.043.446	-106.000.000	76.590.043.446
	2022	72.752.702.744	-169.000.000	72.583.702.744
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2020	75.610.970.134	-10.450.000	75.600.520.134
	2021	71.550.340.114	-10.450.000	71.539.890.114
	2022	71.547.540.114	-10.450.000	71.537.090.114
AMMORTAMENTI	2020	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2021	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2022	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2020	12.513.700.630	-1.955.896.000	10.557.804.630
	2021	11.810.529.076	1.752.794.000	13.563.323.076
	2022	12.003.100.844	2.730.794.000	14.733.894.844
TOTALE	2020	606.712.861.042	-377.880.773	606.334.980.269
	2021	602.934.492.351	7.206.954.483	610.141.446.834
	2022	598.346.414.874	8.382.426.824	606.728.841.698

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2020	7.261.512.452	-3.000.000	7.258.512.452
	2021	7.128.840.010	<<	7.128.840.010
	2022	7.104.437.915	<<	7.104.437.915
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2020	22.600.354.952	886.577.203	23.486.932.155
	2021	21.812.483.702	1.544.539.388	23.357.023.090
	2022	24.494.252.785	2.447.357.068	26.941.609.853
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2020	12.526.023.016	974.900.000	13.500.923.016
	2021	12.080.523.413	451.500.000	12.532.023.413
	2022	9.215.427.650	532.000.000	9.747.427.650
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	184.379.479	20.000.000	204.379.479
	2021	93.434.446	20.000.000	113.434.446
	2022	83.187.055	20.000.000	103.187.055
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2020	420.296.268	33.000.000	453.296.268
	2021	496.673.701	33.000.000	529.673.701
	2022	415.383.927	33.000.000	448.383.927
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2020	6.178.324.864	1.555.000.000	7.733.324.864
	2021	5.691.695.354	2.457.000.000	8.148.695.354
	2022	4.116.497.989	3.252.000.000	7.368.497.989
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2020	2.991.595.741	90.000.000	3.081.595.741
	2021	1.732.520.000	90.000.000	1.822.520.000
	2022	2.162.440.000	90.000.000	2.252.440.000
TOTALE	2020	52.162.486.772	3.556.477.203	55.718.963.975
	2021	49.036.170.626	4.596.039.388	53.632.210.014
	2022	47.591.627.321	6.374.357.068	53.965.984.389
TOTALE SPESE FINALI	2020	658.875.347.814	3.178.596.430	662.053.944.244
	2021	651.970.662.977	11.802.993.871	663.773.656.848
	2022	645.938.042.195	14.756.783.892	660.694.826.087

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2020 - 2022
(in Euro)

			Sezione II *(di cui disponibile)*	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) *(di cui disponibile)*
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2020	507.153.161.600	-18.879.931.000	488.273.230.600
		2021	518.648.415.900	-4.319.011.000	514.329.404.900
		2022	525.861.091.690	1.378.479.000	527.239.570.690
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2020	53.501.288.665	227.839.635	53.729.128.300
		2021	49.838.239.810	1.158.839.635	50.997.079.445
		2022	53.357.882.719	1.168.839.635	54.526.722.354
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2020	2.270.653.142	<<	2.270.653.142
		2021	2.279.858.134	<<	2.279.858.134
		2022	2.289.375.165	<<	2.289.375.165
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2020	1.093.138.142	<<	1.093.138.142
		2021	1.102.343.134	<<	1.102.343.134
		2022	1.111.860.165	<<	1.111.860.165
	TOTALE ENTRATE FINALI	2020	562.925.103.407	-18.652.091.365	544.273.012.042
		2021	570.766.513.844	-3.160.171.365	567.606.342.479
		2022	581.508.349.574	2.547.318.635	584.055.668.209
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2020	362.802.718.258	<<	362.802.718.258
		2021	363.490.798.332	<<	363.490.798.332
		2022	350.358.420.827	<<	350.358.420.827
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2020	925.727.821.665	-18.652.091.365	907.075.730.300
		2021	934.257.312.176	-3.160.171.365	931.097.140.811
		2022	931.866.770.401	2.547.318.635	934.414.089.036
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2020	621.240.457.892 *(559.308.040.410)*	-377.880.773	620.862.577.119 *(558.930.159.637)*
		2021	617.634.438.394 *(559.029.459.658)*	7.206.954.483	624.841.392.877 *(566.236.414.141)*
		2022	611.586.052.949 *(611.015.138.351)*	8.382.426.824	619.968.479.773 *(619.397.565.175)*
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2020	47.842.929.942 *(43.496.144.479)*	3.530.477.203	51.373.407.145 *(47.026.621.682)*
		2021	46.819.148.590 *(44.505.504.666)*	4.571.039.388	51.390.187.978 *(49.076.544.054)*
		2022	44.242.585.259 *(43.793.585.259)*	6.353.357.068	50.595.942.327 *(50.146.942.327)*
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2020	2.991.595.741 *(2.656.621.066)*	90.000.000	3.081.595.741 *(2.746.621.066)*
		2021	1.732.520.000 *(1.602.897.141)*	90.000.000	1.822.520.000 *(1.692.897.141)*
		2022	2.162.440.000 *(2.162.440.000)*	90.000.000	2.252.440.000 *(2.252.440.000)*
	TOTALE SPESE FINALI	2020	669.083.387.834 *(602.804.184.889)*	3.152.596.430	672.235.984.264 *(605.956.781.319)*
		2021	664.453.586.984 *(603.534.964.324)*	11.777.993.871	676.231.580.855 *(615.312.958.195)*
		2022	655.828.638.208 *(654.808.723.610)*	14.735.783.892	670.564.422.100 *(669.544.507.502)*
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2020	234.839.746.036 *(27.142.085.679)*	<<	234.839.746.036 *(27.142.085.679)*
		2021	254.865.559.956 *(56.415.666.917)*	<<	254.865.559.956 *(56.415.666.917)*
		2022	263.849.666.936 *(263.849.666.936)*	<<	263.849.666.936 *(263.849.666.936)*

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2020 - 2022
(in Euro)

		Sezione II *(di cui disponibile)*	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) *(di cui disponibile)*
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2020	903.923.133.870 *(629.946.270.568)*	3.152.596.430	907.075.730.300 *(633.098.866.998)*
	2021	919.319.146.940 *(659.950.631.241)*	11.777.993.871	931.097.140.811 *(671.728.625.112)*
	2022	919.678.305.144 *(918.658.390.546)*	14.735.783.892	934.414.089.036 *(933.394.174.438)*

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2020 - 2022
(in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2020	560.654.450.265	-18.652.091.365	542.002.358.900
	2021	568.486.655.710	-3.160.171.365	565.326.484.345
	2022	579.218.974.409	2.547.318.635	581.766.293.044
SPESE CORRENTI (-)	2020	621.240.457.892	-377.880.773	620.862.577.119
	2021	617.634.438.394	7.206.954.483	624.841.392.877
	2022	611.586.052.949	8.382.426.824	619.968.479.773
RISPARMIO PUBBLICO	2020	-60.586.007.627	-18.274.210.592	-78.860.218.219
	2021	-49.147.782.684	-10.367.125.848	-59.514.908.532
	2022	-32.367.078.540	-5.835.108.189	-38.202.186.729
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	562.925.103.407	-18.652.091.365	544.273.012.042
	2021	570.766.513.844	-3.160.171.365	567.606.342.479
	2022	581.508.349.574	2.547.318.635	584.055.668.209
TOTALE SPESE FINALI (-)	2020	669.083.387.834	3.152.596.430	672.235.984.264
	2021	664.453.586.984	11.777.993.871	676.231.580.855
	2022	655.828.638.208	14.735.783.892	670.564.422.100
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2020	-106.158.284.427	-21.804.687.795	-127.962.972.222
	2021	-93.687.073.140	-14.938.165.236	-108.625.238.376
	2022	-74.320.288.634	-12.188.465.257	-86.508.753.891
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2020	561.831.965.265	-18.652.091.365	543.179.873.900
	2021	569.664.170.710	-3.160.171.365	566.503.999.345
	2022	580.396.489.409	2.547.318.635	582.943.808.044
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2020	666.091.792.093	3.062.596.430	669.154.388.523
	2021	662.721.066.984	11.687.993.871	674.409.060.855
	2022	653.666.198.208	14.645.783.892	668.311.982.100
INDEBITAMENTO NETTO	2020	-104.259.826.828	-21.714.687.795	-125.974.514.623
	2021	-93.056.896.274	-14.848.165.236	-107.905.061.510
	2022	-73.269.708.799	-12.098.465.257	-85.368.174.056
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	562.925.103.407	-18.652.091.365	544.273.012.042
	2021	570.766.513.844	-3.160.171.365	567.606.342.479
	2022	581.508.349.574	2.547.318.635	584.055.668.209
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2020	903.923.133.870	3.152.596.430	907.075.730.300
	2021	919.319.146.940	11.777.993.871	931.097.140.811
	2022	919.678.305.144	14.735.783.892	934.414.089.036
RICORSO AL MERCATO	2020	-340.998.030.463	-21.804.687.795	-362.802.718.258
	2021	-348.552.633.096	-14.938.165.236	-363.490.798.332
	2022	-338.169.955.570	-12.188.465.257	-350.358.420.827

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	24.767.947.455	216.085.633.602	38.067.716.442	77.747.175.953	356.668.473.452
	2020	Sez I	8.060.021	281.850.000	-1.730.896.000	-8.000.000	-1.448.985.979
		Tot	24.776.007.476	216.367.483.602	36.336.820.442	77.739.175.953	355.219.487.473
		Sez II	23.380.859.500	216.519.602.859	36.284.619.591	77.724.738.040	353.909.819.990
	2021	Sez I	6.821.600	3.864.770.000	2.568.794.000	-106.000.000	6.334.385.600
		Tot	23.387.681.100	220.384.372.859	38.853.413.591	77.618.738.040	360.244.205.590
		Sez II	23.387.892.937	215.743.243.587	36.694.708.406	73.792.451.219	349.618.296.149
	2022	Sez I	6.821.600	3.989.250.000	2.847.794.000	-169.000.000	6.674.865.600
		Tot	23.394.714.537	219.732.493.587	39.542.502.406	73.623.451.219	356.293.161.749
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	186.463.376	397.090.661	81.425.991	22.530.618	687.510.646
	2020	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	186.463.376	405.090.661	81.425.991	22.530.618	695.510.646
		Sez II	182.662.686	293.205.924	81.425.991	12.709.679	570.004.280
	2021	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	182.662.686	301.205.924	81.425.991	12.709.679	578.004.280
		Sez II	182.326.939	244.581.931	81.525.991	5.832.006	514.266.867
	2022	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
		Tot	182.326.939	252.581.931	81.525.991	5.832.006	522.266.867
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	137.182.550	142.154.060.417	398.086.254	<<	142.689.329.221
	2020	Sez I	<<	572.200.000	<<	<<	572.200.000
		Tot	137.182.550	142.726.260.417	398.086.254	<<	143.261.529.221
		Sez II	138.714.007	143.748.711.198	398.086.254	<<	144.285.511.459
	2021	Sez I	<<	810.500.000	<<	<<	810.500.000
		Tot	138.714.007	144.559.211.198	398.086.254	<<	145.096.011.459
		Sez II	140.131.648	144.731.095.122	398.086.254	<<	145.269.313.024
	2022	Sez I	<<	1.620.700.000	<<	<<	1.620.700.000
		Tot	140.131.648	146.351.795.122	398.086.254	<<	146.890.013.024
GIUSTIZIA		Sez II	7.104.143.369	1.094.616.241	132.098.843	<<	8.330.858.453
	2020	Sez I	14.162.056	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	7.118.305.425	1.094.616.241	132.098.843	<<	8.345.020.509
		Sez II	7.099.273.632	1.100.566.241	130.510.886	<<	8.330.350.759
	2021	Sez I	16.895.800	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	7.116.169.432	1.100.566.241	130.510.886	<<	8.347.246.559
		Sez II	7.062.661.128	1.104.647.741	130.489.989	<<	8.297.798.858
	2022	Sez I	18.458.140	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	7.081.119.268	1.104.647.741	130.489.989	<<	8.316.256.998

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	888.902.819	1.779.653.665	9.795.207	<<	2.678.351.691
	2020	Sez I	5.105.000	-6.000.000	<<	<<	-895.000
		Tot	894.007.819	1.773.653.665	9.795.207	<<	2.677.456.691
		Sez II	880.122.830	1.745.553.665	9.395.207	<<	2.635.071.702
	2021	Sez I	9.710.000	-6.000.000	<<	<<	3.710.000
		Tot	889.832.830	1.739.553.665	9.395.207	<<	2.638.781.702
		Sez II	878.890.223	1.737.053.665	9.395.207	<<	2.625.339.095
	2022	Sez I	9.710.000	4.000.000	<<	<<	13.710.000
		Tot	888.600.223	1.741.053.665	9.395.207	<<	2.639.049.095
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	46.572.093.551	8.908.059.750	1.256.212.904	4.112.818	56.740.479.023
	2020	Sez I	-1.253.886	16.000.000	<<	<<	14.746.114
		Tot	46.570.839.665	8.924.059.750	1.256.212.904	4.112.818	56.755.225.137
		Sez II	45.362.518.171	8.808.907.157	1.230.653.593	3.405.442	55.405.484.363
	2021	Sez I	-14.253.886	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	45.348.264.285	8.808.907.157	1.230.653.593	3.405.442	55.391.230.477
		Sez II	43.076.804.604	8.833.721.898	1.211.769.801	2.964.643	53.125.260.946
	2022	Sez I	-14.253.886	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	43.062.550.718	8.833.721.898	1.211.769.801	2.964.643	53.111.007.060
INTERNO		Sez II	10.496.310.728	11.914.597.009	193.484.128	<<	22.604.391.865
	2020	Sez I	37.896.297	95.829.000	<<	<<	133.725.297
		Tot	10.534.207.025	12.010.426.009	193.484.128	<<	22.738.117.162
		Sez II	10.448.833.383	11.680.685.431	189.494.028	<<	22.319.012.842
	2021	Sez I	36.120.000	30.389.000	<<	<<	66.509.000
		Tot	10.484.953.383	11.711.074.431	189.494.028	<<	22.385.521.842
		Sez II	10.383.385.782	11.670.520.230	198.494.228	<<	22.252.400.240
	2022	Sez I	36.120.000	43.619.000	<<	<<	79.739.000
		Tot	10.419.505.782	11.714.139.230	198.494.228	<<	22.332.139.240
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	117.067.309	256.700.803	4.012.288	1.233.572	379.013.972
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	117.067.309	256.700.803	4.012.288	1.233.572	379.013.972
		Sez II	120.122.269	232.476.599	4.631.243	681.290	357.911.401
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	120.122.269	232.476.599	4.631.243	681.290	357.911.401
		Sez II	118.115.466	231.613.989	4.657.839	635.122	355.022.416
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	118.115.466	231.613.989	4.657.839	635.122	355.022.416

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.231.786.387	5.776.677.145	23.510.843	<<	7.031.974.375
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.231.786.387	5.776.677.145	23.510.843	<<	7.031.974.375
		Sez II	1.217.399.908	5.581.452.671	52.080.843	<<	6.850.933.422
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.217.399.908	5.581.452.671	52.080.843	<<	6.850.933.422
		Sez II	1.181.903.320	5.630.831.958	50.080.843	<<	6.862.816.121
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.181.903.320	5.630.831.958	50.080.843	<<	6.862.816.121
DIFESA		Sez II	19.002.152.213	239.859.378	633.602.019	<<	19.875.613.610
	2020	Sez I	167.078.770	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	19.169.230.983	239.859.378	633.602.019	<<	20.042.692.380
		Sez II	18.744.273.199	236.890.632	595.350.019	<<	19.576.513.850
	2021	Sez I	19.120.000	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	18.763.393.199	236.890.632	595.350.019	<<	19.595.633.850
		Sez II	18.464.691.375	236.875.902	605.300.479	<<	19.306.867.756
	2022	Sez I	19.120.000	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	18.483.811.375	236.875.902	605.300.479	<<	19.325.987.756
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	105.901.908	540.326.046	7.450.969	<<	653.678.923
	2020	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	105.901.908	539.914.016	7.450.969	<<	653.266.893
		Sez II	104.015.161	521.591.591	7.450.969	<<	633.057.721
	2021	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	104.015.161	521.179.561	7.450.969	<<	632.645.691
		Sez II	125.342.378	520.591.591	7.450.969	<<	653.384.938
	2022	Sez I	<<	-412.030	<<	<<	-412.030
		Tot	125.342.378	520.179.561	7.450.969	<<	652.972.908
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	766.495.525	568.311.783	46.506.147	<<	1.381.313.455
	2020	Sez I	22.499.999	160.000.000	<<	<<	182.499.999
		Tot	788.995.524	728.311.783	46.506.147	<<	1.563.813.454
		Sez II	736.266.717	473.277.226	46.506.147	<<	1.256.050.090
	2021	Sez I	22.499.999	<<	<<	<<	22.499.999
		Tot	758.766.716	473.277.226	46.506.147	<<	1.278.550.089
		Sez II	700.446.041	465.893.834	46.506.147	<<	1.212.846.022
	2022	Sez I	22.500.000	<<	<<	<<	22.500.000
		Tot	722.946.041	465.893.834	46.506.147	<<	1.235.346.022

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
SALUTE		Sez II	197.341.681	1.292.948.946	29.178.579	<<	1.519.469.206
	2020	Sez I	<<	-20.000.000	<<	<<	-20.000.000
		Tot	197.341.681	1.272.948.946	29.178.579	<<	1.499.469.206
		Sez II	191.713.672	1.279.324.264	33.678.579	<<	1.504.716.515
	2021	Sez I	<<	-60.000.000	<<	<<	-60.000.000
		Tot	191.713.672	1.219.324.264	33.678.579	<<	1.444.716.515
		Sez II	189.206.890	1.275.192.332	28.041.295	<<	1.492.440.517
	2022	Sez I	<<	-60.000.000	<<	<<	-60.000.000
		Tot	189.206.890	1.215.192.332	28.041.295	<<	1.432.440.517
TOTALE		Sez II	111.573.788.871	391.008.535.446	40.883.080.614	77.775.052.961	621.240.457.892
	2020	Sez I	253.548.257	1.107.466.970	-1.730.896.000	-8.000.000	-377.880.773
		Tot	111.827.337.128	392.116.002.416	39.152.184.614	77.767.052.961	620.862.577.119
		Sez II	108.606.775.135	392.222.245.458	39.063.883.350	77.741.534.451	617.634.438.394
	2021	Sez I	96.913.513	4.647.246.970	2.568.794.000	-106.000.000	7.206.954.483
		Tot	108.703.688.648	396.869.492.428	41.632.677.350	77.635.534.451	624.841.392.877
		Sez II	105.891.798.731	392.425.863.780	39.466.507.448	73.801.882.990	611.586.052.949
	2022	Sez I	98.475.854	5.605.156.970	2.847.794.000	-169.000.000	8.382.426.824
		Tot	105.990.274.585	398.031.020.750	42.314.301.448	73.632.882.990	619.968.479.773

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	15.324.530.957	2.220.353.517	5.438.196.533	22.983.081.007	379.651.554.459	234.510.613.941	614.162.168.400
	2020	Sez I	1.376.400.000	<<	1.059.000.000	2.435.400.000	986.414.021	<<	986.414.021
		Tot	16.700.930.957	2.220.353.517	6.497.196.533	25.418.481.007	380.637.968.480	234.510.613.941	615.148.582.421
		Sez II	17.708.822.432	2.073.978.935	5.177.930.695	24.960.732.062	378.870.552.052	254.628.162.597	633.498.714.649
	2021	Sez I	1.189.000.000	<<	1.502.000.000	2.691.000.000	9.025.385.600	<<	9.025.385.600
		Tot	18.897.822.432	2.073.978.935	6.679.930.695	27.651.732.062	387.895.937.652	254.628.162.597	642.524.100.249
		Sez II	18.107.898.403	2.413.677.876	3.509.435.030	24.031.011.309	373.649.307.458	263.708.413.562	637.357.721.020
	2022	Sez I	1.718.000.000	<<	1.811.000.000	3.529.000.000	10.203.865.600	<<	10.203.865.600
		Tot	19.825.898.403	2.413.677.876	5.320.435.030	27.560.011.309	383.853.173.058	263.708.413.562	647.561.586.620
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	4.677.925.351	<<	447.319	4.678.372.670	5.365.883.316	242.921.106	5.608.804.422
	2020	Sez I	125.000.000	<<	<<	125.000.000	133.000.000	<<	133.000.000
		Tot	4.802.925.351	<<	447.319	4.803.372.670	5.498.883.316	242.921.106	5.741.804.422
		Sez II	5.108.893.789	<<	64.124.892	5.173.018.681	5.743.022.961	172.831.382	5.915.854.343
	2021	Sez I	287.000.000	<<	<<	287.000.000	295.000.000	<<	295.000.000
		Tot	5.395.893.789	<<	64.124.892	5.460.018.681	6.038.022.961	172.831.382	6.210.854.343
		Sez II	4.596.007.237	<<	76.624.892	4.672.632.129	5.186.898.996	99.709.054	5.286.608.050
	2022	Sez I	437.000.000	<<	<<	437.000.000	445.000.000	<<	445.000.000
		Tot	5.033.007.237	<<	76.624.892	5.109.632.129	5.631.898.996	99.709.054	5.731.608.050
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	142.759.024.360	<<	142.759.024.360
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	572.200.000	<<	572.200.000
		Tot	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	143.331.224.360	<<	143.331.224.360
		Sez II	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	144.353.906.598	<<	144.353.906.598
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	810.500.000	<<	810.500.000
		Tot	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	145.164.406.598	<<	145.164.406.598
		Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	145.327.008.163	<<	145.327.008.163
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.620.700.000	<<	1.620.700.000
		Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	146.947.708.163	<<	146.947.708.163
GIUSTIZIA		Sez II	563.400.782	<<	7.600.000	571.000.782	8.901.859.235	<<	8.901.859.235
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.162.056	<<	14.162.056
		Tot	563.400.782	<<	7.600.000	571.000.782	8.916.021.291	<<	8.916.021.291
		Sez II	484.437.954	<<	<<	484.437.954	8.814.788.713	<<	8.814.788.713
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	16.895.800	<<	16.895.800
		Tot	484.437.954	<<	<<	484.437.954	8.831.684.513	<<	8.831.684.513
		Sez II	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.710.062.294	<<	8.710.062.294
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	18.458.140	<<	18.458.140
		Tot	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.728.520.434	<<	8.728.520.434

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	66.662.483	<<	2.000.000	68.662.483	2.747.014.174	<<	2.747.014.174
	2020	Sez I	44.895.000	<<	<<	44.895.000	44.000.000	<<	44.000.000
		Tot	111.557.483	<<	2.000.000	113.557.483	2.791.014.174	<<	2.791.014.174
		Sez II	66.822.483	<<	2.000.000	68.822.483	2.703.894.185	<<	2.703.894.185
	2021	Sez I	40.290.000	<<	<<	40.290.000	44.000.000	<<	44.000.000
		Tot	107.112.483	<<	2.000.000	109.112.483	2.747.894.185	<<	2.747.894.185
		Sez II	67.062.483	<<	<<	67.062.483	2.692.401.578	<<	2.692.401.578
	2022	Sez I	40.290.000	<<	<<	40.290.000	54.000.000	<<	54.000.000
		Tot	107.352.483	<<	<<	107.352.483	2.746.401.578	<<	2.746.401.578
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.673.332.712	<<	<<	3.673.332.712	60.413.811.735	18.303.578	60.432.115.313
	2020	Sez I	25.000.000	<<	<<	25.000.000	39.746.114	<<	39.746.114
		Tot	3.698.332.712	<<	<<	3.698.332.712	60.453.557.849	18.303.578	60.471.861.427
		Sez II	3.000.840.048	<<	<<	3.000.840.048	58.406.324.411	10.769.543	58.417.093.954
	2021	Sez I	200.000.000	<<	<<	200.000.000	185.746.114	<<	185.746.114
		Tot	3.200.840.048	<<	<<	3.200.840.048	58.592.070.525	10.769.543	58.602.840.068
		Sez II	3.043.009.327	<<	<<	3.043.009.327	56.168.270.273	4.014.267	56.172.284.540
	2022	Sez I	300.000.000	<<	<<	300.000.000	285.746.114	<<	285.746.114
		Tot	3.343.009.327	<<	<<	3.343.009.327	56.454.016.387	4.014.267	56.458.030.654
INTERNO		Sez II	2.224.653.848	200.000.000	2.238.333	2.426.892.181	25.031.284.046	18.292.770	25.049.576.816
	2020	Sez I	685.000.000	<<	<<	685.000.000	818.725.297	<<	818.725.297
		Tot	2.909.653.848	200.000.000	2.238.333	3.111.892.181	25.850.009.343	18.292.770	25.868.302.113
		Sez II	1.887.357.393	<<	<<	1.887.357.393	24.206.370.235	19.293.475	24.225.663.710
	2021	Sez I	1.078.000.000	<<	<<	1.078.000.000	1.144.509.000	<<	1.144.509.000
		Tot	2.965.357.393	<<	<<	2.965.357.393	25.350.879.235	19.293.475	25.370.172.710
		Sez II	1.923.515.916	<<	<<	1.923.515.916	24.175.916.156	19.339.322	24.195.255.478
	2022	Sez I	1.520.000.000	<<	<<	1.520.000.000	1.599.739.000	<<	1.599.739.000
		Tot	3.443.515.916	<<	<<	3.443.515.916	25.775.655.156	19.339.322	25.794.994.478
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	778.693.623	<<	5.000.000	783.693.623	1.162.707.595	6.046.246	1.168.753.841
	2020	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	811.693.623	<<	5.000.000	816.693.623	1.195.707.595	6.046.246	1.201.753.841
		Sez II	627.145.504	<<	10.000.000	637.145.504	995.056.905	1.211.166	996.268.071
	2021	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	660.145.504	<<	10.000.000	670.145.504	1.028.056.905	1.211.166	1.029.268.071
		Sez II	544.567.682	<<	15.000.000	559.567.682	914.590.098	827.334	915.417.432
	2022	Sez I	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	<<	33.000.000
		Tot	577.567.682	<<	15.000.000	592.567.682	947.590.098	827.334	948.417.432

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	6.144.831.720	<<	1.222.126.692	7.366.958.412	14.398.932.787	<<	14.398.932.787
	2020	Sez I	112.182.203	<<	<<	112.182.203	112.182.203	<<	112.182.203
		Tot	6.257.013.923	<<	1.222.126.692	7.479.140.615	14.511.114.990	<<	14.511.114.990
		Sez II	4.918.007.901	<<	917.112.172	5.835.120.073	12.686.053.495	<<	12.686.053.495
	2021	Sez I	207.249.388	<<	<<	207.249.388	207.249.388	<<	207.249.388
		Tot	5.125.257.289	<<	917.112.172	6.042.369.461	12.893.302.883	<<	12.893.302.883
		Sez II	4.100.943.986	<<	672.047.963	4.772.991.949	11.635.808.070	<<	11.635.808.070
	2022	Sez I	474.067.068	<<	<<	474.067.068	474.067.068	<<	474.067.068
		Tot	4.575.011.054	<<	672.047.963	5.247.059.017	12.109.875.138	<<	12.109.875.138
DIFESA		Sez II	3.253.167.299	<<	1.000.000	3.254.167.299	23.129.780.909	<<	23.129.780.909
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	167.078.770	<<	167.078.770
		Tot	3.253.167.299	<<	1.000.000	3.254.167.299	23.296.859.679	<<	23.296.859.679
		Sez II	3.182.608.240	<<	1.000.000	3.183.608.240	22.760.122.090	<<	22.760.122.090
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	19.120.000	<<	19.120.000
		Tot	3.182.608.240	<<	1.000.000	3.183.608.240	22.779.242.090	<<	22.779.242.090
		Sez II	3.690.447.484	<<	<<	3.690.447.484	22.997.315.240	<<	22.997.315.240
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	19.120.000	<<	19.120.000
		Tot	3.690.447.484	<<	<<	3.690.447.484	23.016.435.240	<<	23.016.435.240
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	451.977.538	7.005.560	<<	458.983.098	1.112.662.021	<<	1.112.662.021
	2020	Sez I	30.000.000	40.000.000	<<	70.000.000	69.587.970	<<	69.587.970
		Tot	481.977.538	47.005.560	<<	528.983.098	1.182.249.991	<<	1.182.249.991
		Sez II	398.812.690	5.000.000	<<	403.812.690	1.036.870.411	<<	1.036.870.411
	2021	Sez I	14.500.000	20.000.000	<<	34.500.000	34.087.970	<<	34.087.970
		Tot	413.312.690	25.000.000	<<	438.312.690	1.070.958.381	<<	1.070.958.381
		Sez II	216.600.723	<<	<<	216.600.723	869.985.661	<<	869.985.661
	2022	Sez I	<<	20.000.000	<<	20.000.000	19.587.970	<<	19.587.970
		Tot	216.600.723	20.000.000	<<	236.600.723	889.573.631	<<	889.573.631
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	1.000.950.686	<<	<<	1.000.950.686	2.382.264.141	43.568.395	2.425.832.536
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	182.499.999	<<	182.499.999
		Tot	1.000.950.686	<<	<<	1.000.950.686	2.564.764.140	43.568.395	2.608.332.535
		Sez II	754.492.697	<<	<<	754.492.697	2.010.542.787	33.291.793	2.043.834.580
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	22.499.999	<<	22.499.999
		Tot	754.492.697	<<	<<	754.492.697	2.033.042.786	33.291.793	2.066.334.579
		Sez II	615.244.522	<<	<<	615.244.522	1.828.090.544	17.363.397	1.845.453.941
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	22.500.000	<<	22.500.000
		Tot	615.244.522	<<	<<	615.244.522	1.850.590.544	17.363.397	1.867.953.941

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
SALUTE	2020	Sez II	351.079.850	150.400.000	5.660.000	507.139.850	2.026.609.056	<<	2.026.609.056
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	-20.000.000
		Tot	351.079.850	150.400.000	5.660.000	507.139.850	2.006.609.056	<<	2.006.609.056
	2021	Sez II	257.905.626	100.400.000	3.060.000	361.365.626	1.866.082.141	<<	1.866.082.141
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	-60.000.000
		Tot	257.905.626	100.400.000	3.060.000	361.365.626	1.806.082.141	<<	1.806.082.141
	2022	Sez II	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.672.983.677	<<	1.672.983.677
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	-60.000.000
		Tot	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.612.983.677	<<	1.612.983.677
TOTALE	2020	Sez II	38.575.901.988	2.577.759.077	6.689.268.877	47.842.929.942	669.083.387.834	234.839.746.036	903.923.133.870
		Sez I	2.431.477.203	40.000.000	1.059.000.000	3.530.477.203	3.152.596.430	<<	3.152.596.430
		Tot	41.007.379.191	2.617.759.077	7.748.268.877	51.373.407.145	672.235.984.264	234.839.746.036	907.075.730.300
	2021	Sez II	38.461.541.896	2.179.378.935	6.178.227.759	46.819.148.590	664.453.586.984	254.865.559.956	919.319.146.940
		Sez I	3.049.039.388	20.000.000	1.502.000.000	4.571.039.388	11.777.993.871	<<	11.777.993.871
		Tot	41.510.581.284	2.199.378.935	7.680.227.759	51.390.187.978	676.231.580.855	254.865.559.956	931.097.140.811
	2022	Sez II	37.547.339.498	2.414.077.876	4.281.167.885	44.242.585.259	655.828.638.208	263.849.666.936	919.678.305.144
		Sez I	4.522.357.068	20.000.000	1.811.000.000	6.353.357.068	14.735.783.892	<<	14.735.783.892
		Tot	42.069.696.566	2.434.077.876	6.092.167.885	50.595.942.327	670.564.422.100	263.849.666.936	934.414.089.036

999/650/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	555.180.581.166	1.423.390.315	2.489.953.103	16.010.831.487	569.814.962	2.450.074.116	8.294.228.318	4.004.067.227	4.400.000	23.734.827.705	614.162.168.400
	2020	Sez I	-580.104.000	<<	3.106.421	1.389.900.000	1.061.600	14.500.000	27.600.000	84.550.000	<<	45.800.000	986.414.021
		Tot	554.600.477.166	1.423.390.315	2.493.059.524	17.400.731.487	570.876.562	2.464.574.116	8.321.828.318	4.088.617.227	4.400.000	23.780.627.705	615.148.582.421
		Sez II	574.742.882.505	927.142.995	2.437.683.278	16.990.402.800	452.500.000	1.506.033.232	8.703.420.679	3.966.218.057	1.900.000	23.770.531.102	633.498.714.649
	2021	Sez I	4.648.906.000	<<	2.868.000	4.220.000.000	1.061.600	14.000.000	82.700.000	9.550.000	<<	46.300.000	9.025.385.600
		Tot	579.391.788.505	927.142.995	2.440.551.278	21.210.402.800	453.561.600	1.520.033.232	8.786.120.679	3.975.768.057	1.900.000	23.816.831.102	642.524.100.249
		Sez II	581.365.222.247	927.142.995	2.433.497.093	15.783.515.670	1.500.000	1.522.181.457	8.505.269.620	3.924.931.567	<<	22.894.460.370	637.357.721.020
	2022	Sez I	5.697.386.000	<<	2.868.000	4.250.000.000	1.061.600	13.000.000	182.700.000	9.550.000	<<	47.300.000	10.203.865.600
		Tot	587.062.608.247	927.142.995	2.436.365.093	20.033.515.670	2.561.600	1.535.181.457	8.687.969.620	3.934.481.567	<<	22.941.760.370	647.561.586.620
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	<<	<<	<<	5.341.796.766	202.397.324	<<	<<	64.610.331	<<	<<	5.608.804.422
	2020	Sez I	<<	<<	<<	125.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	133.000.000
		Tot	<<	<<	<<	5.466.796.766	202.397.324	<<	<<	72.610.331	<<	<<	5.741.804.422
		Sez II	<<	<<	<<	5.791.740.804	118.227.534	<<	<<	5.886.004	<<	<<	5.915.854.343
	2021	Sez I	<<	<<	<<	287.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	295.000.000
		Tot	<<	<<	<<	6.078.740.804	118.227.534	<<	<<	13.886.004	<<	<<	6.210.854.343
		Sez II	<<	<<	<<	5.145.840.328	134.883.604	<<	<<	5.884.118	<<	<<	5.286.608.050
	2022	Sez I	<<	<<	<<	437.000.000	<<	<<	<<	8.000.000	<<	<<	445.000.000
		Tot	<<	<<	<<	5.582.840.328	134.883.604	<<	<<	13.884.118	<<	<<	5.731.608.050
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	20.538.365.427	<<	<<	<<	<<	<<	122.220.658.932	142.759.024.360
	2020	Sez I	<<	<<	<<	8.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	563.900.000	572.200.000
		Tot	<<	<<	<<	20.546.665.427	<<	<<	<<	<<	<<	122.784.558.932	143.331.224.360
		Sez II	<<	<<	<<	20.737.865.195	<<	<<	<<	<<	<<	123.616.041.402	144.353.906.598
	2021	Sez I	<<	<<	<<	27.200.000	<<	<<	<<	<<	<<	783.300.000	810.500.000
		Tot	<<	<<	<<	20.765.065.195	<<	<<	<<	<<	<<	124.399.341.402	145.164.406.598
		Sez II	<<	<<	<<	19.112.518.195	<<	<<	<<	<<	<<	126.214.489.967	145.327.008.163
	2022	Sez I	<<	<<	<<	20.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.600.200.000	1.620.700.000
		Tot	<<	<<	<<	19.133.018.195	<<	<<	<<	<<	<<	127.814.689.967	146.947.708.163
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	8.901.629.235	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.901.859.235
	2020	Sez I	<<	<<	14.162.056	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	<<	<<	8.915.791.291	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.916.021.291
		Sez II	<<	<<	8.814.558.713	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.814.788.713
	2021	Sez I	<<	<<	16.895.800	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	<<	<<	8.831.454.513	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.831.684.513
		Sez II	<<	<<	8.709.832.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.710.062.294
	2022	Sez I	<<	<<	18.458.140	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	<<	<<	8.728.290.434	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.728.520.434

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	2.747.014.174	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.747.014.174
	2020	Sez I	-895.000	<<	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000
		Tot	2.746.119.174	<<	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.791.014.174
		Sez II	2.703.894.185	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.703.894.185
	2021	Sez I	3.710.000	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000
		Tot	2.707.604.185	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.747.894.185
		Sez II	2.692.401.578	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.692.401.578
	2022	Sez I	13.710.000	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	54.000.000
		Tot	2.706.111.578	<<	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.746.401.578
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.709.106.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.723.004.354	<<	60.432.115.313
	2020	Sez I	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.746.114	<<	39.746.114
		Tot	2.734.106.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.737.750.468	<<	60.471.861.427
		Sez II	2.436.160.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.980.928.049	<<	58.417.093.954
	2021	Sez I	200.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886	<<	185.746.114
		Tot	2.636.160.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.966.674.163	<<	58.602.840.068
		Sez II	2.388.022.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.784.256.833	<<	56.172.284.540
	2022	Sez I	300.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886	<<	285.746.114
		Tot	2.688.022.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.770.002.947	<<	56.458.030.654
INTERNO		Sez II	10.667.415.035	15.615.486	11.008.413.543	371.648.020	5.048.543	634.500.000	<<	2.244.525	360.000.000	1.984.691.664	25.049.576.816
	2020	Sez I	95.829.000	<<	37.896.297	<<	<<	685.000.000	<<	<<	<<	<<	818.725.297
		Tot	10.763.244.035	15.615.486	11.046.309.840	371.648.020	5.048.543	1.319.500.000	<<	2.244.525	360.000.000	1.984.691.664	25.868.302.113
		Sez II	10.393.189.820	3.971.053	10.818.616.954	336.648.020	5.048.543	502.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.838.944.795	24.225.663.710
	2021	Sez I	30.389.000	<<	36.120.000	<<	<<	1.078.000.000	<<	<<	<<	<<	1.144.509.000
		Tot	10.423.578.820	3.971.053	10.854.736.954	336.648.020	5.048.543	1.580.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.838.944.795	25.370.172.710
		Sez II	10.376.208.484	3.882.652	10.784.479.668	336.648.020	5.048.543	505.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.856.743.586	24.195.255.478
	2022	Sez I	43.619.000	<<	36.120.000	<<	<<	1.520.000.000	<<	<<	<<	<<	1.599.739.000
		Tot	10.419.827.484	3.882.652	10.820.599.668	336.648.020	5.048.543	2.025.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.856.743.586	25.794.994.478
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.160.532.221	8.221.620	<<	<<	<<	<<	1.168.753.841
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.193.532.221	8.221.620	<<	<<	<<	<<	1.201.753.841
		Sez II	<<	<<	<<	<<	991.989.844	4.278.227	<<	<<	<<	<<	996.268.071
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.024.989.844	4.278.227	<<	<<	<<	<<	1.029.268.071
		Sez II	<<	<<	<<	<<	911.631.205	3.786.227	<<	<<	<<	<<	915.417.432
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	33.000.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	944.631.205	3.786.227	<<	<<	<<	<<	948.417.432

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	137.278.592	<<	863.585.833	11.315.834.821	58.177.264	2.004.574.404	3.817.089	6.150.741	484	9.513.559	14.398.932.787
	2020	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	12.182.203	<<	<<	<<	<<	112.182.203
		Tot	137.278.592	<<	863.585.833	11.415.834.821	58.177.264	2.016.756.607	3.817.089	6.150.741	484	9.513.559	14.511.114.990
		Sez II	200.090.386	<<	813.082.660	10.198.801.780	36.316.760	1.430.013.432	3.817.088	3.917.346	484	13.559	12.686.053.495
	2021	Sez I	<<	<<	<<	180.000.000	<<	27.249.388	<<	<<	<<	<<	207.249.388
		Tot	200.090.386	<<	813.082.660	10.378.801.780	36.316.760	1.457.262.820	3.817.088	3.917.346	484	13.559	12.893.302.883
		Sez II	206.950.679	<<	790.709.519	9.442.796.269	21.317.205	1.165.552.860	3.817.087	4.650.407	484	13.559	11.635.808.070
	2022	Sez I	<<	<<	<<	400.000.000	<<	74.067.068	<<	<<	<<	<<	474.067.068
		Tot	206.950.679	<<	790.709.519	9.842.796.269	21.317.205	1.239.619.928	3.817.087	4.650.407	484	13.559	12.109.875.138
DIFESA		Sez II	103.874.112	19.162.979.843	3.687.078.469	5.617.186	79.200.785	24.460.513	<<	<<	<<	66.570.000	23.129.780.909
	2020	Sez I	<<	110.480.197	56.537.337	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	103.874.112	19.273.460.040	3.743.615.806	5.617.186	79.262.021	24.460.513	<<	<<	<<	66.570.000	23.296.859.679
		Sez II	100.359.103	18.797.029.878	3.686.937.809	5.616.219	78.368.567	24.460.513	<<	<<	<<	67.350.000	22.760.122.090
	2021	Sez I	<<	9.082.000	9.976.764	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	100.359.103	18.806.111.878	3.696.914.573	5.616.219	78.429.803	24.460.513	<<	<<	<<	67.350.000	22.779.242.090
		Sez II	93.158.989	19.018.715.078	3.708.712.530	5.616.253	78.301.876	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	22.997.315.240
	2022	Sez I	<<	9.082.000	9.976.764	<<	61.236	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	93.158.989	19.027.797.078	3.718.689.294	5.616.253	78.363.112	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	23.016.435.240
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	<<	<<	<<	1.111.701.896	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.112.662.021
	2020	Sez I	<<	<<	<<	69.587.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	69.587.970
		Tot	<<	<<	<<	1.181.289.866	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.182.249.991
		Sez II	<<	<<	<<	1.035.910.286	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.036.870.411
	2021	Sez I	<<	<<	<<	34.087.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	34.087.970
		Tot	<<	<<	<<	1.069.998.256	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.070.958.381
		Sez II	<<	<<	<<	869.025.536	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	869.985.661
	2022	Sez I	<<	<<	<<	19.587.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.587.970
		Tot	<<	<<	<<	888.613.506	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	889.573.631
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	46.068.395	<<	<<	<<	1.627.495	<<	<<	2.378.136.066	<<	579	2.425.832.536
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	182.499.999	<<	<<	182.499.999
		Tot	46.068.395	<<	<<	<<	1.627.495	<<	<<	2.560.636.065	<<	579	2.608.332.535
		Sez II	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.007.215.546	<<	579	2.043.834.580
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.499.999	<<	<<	22.499.999
		Tot	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.029.715.545	<<	579	2.066.334.579
		Sez II	19.863.397	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.824.763.303	<<	579	1.845.453.941
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.500.000	<<	<<	22.500.000
		Tot	19.863.397	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.847.263.303	<<	579	1.867.953.941

999/650/4

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
SALUTE	2020	Sez II	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.552.375.427	<<	<<	443.636.296	2.026.609.056
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	<<	<<	-20.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.532.375.427	<<	<<	443.636.296	2.006.609.056
	2021	Sez II	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.390.583.608	<<	<<	444.739.296	1.866.082.141
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.330.583.608	<<	<<	444.739.296	1.806.082.141
	2022	Sez II	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.197.487.071	<<	<<	444.739.296	1.672.983.677
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.137.487.071	<<	<<	444.739.296	1.612.983.677
TOTALE	2020	Sez II	571.610.901.177	20.601.985.644	26.961.693.847	54.695.800.529	2.076.818.594	5.121.830.653	9.850.420.834	6.455.208.890	58.087.404.838	148.461.068.860	903.923.133.870
		Sez I	-460.170.000	110.480.197	111.702.111	1.737.682.970	34.122.836	711.682.203	7.600.000	275.049.999	14.746.114	609.700.000	3.152.596.430
		Tot	571.150.731.177	20.712.465.841	27.073.395.958	56.433.483.499	2.110.941.430	5.833.512.856	9.858.020.834	6.730.258.889	58.102.150.952	149.070.768.860	907.075.730.300
	2021	Sez II	590.631.932.441	19.728.143.926	26.582.074.982	55.096.990.031	1.683.297.910	3.466.785.404	10.097.821.375	5.985.481.478	56.307.828.533	149.738.790.858	919.319.146.940
		Sez I	4.883.005.000	9.082.000	65.860.564	4.788.577.970	34.122.836	1.119.249.388	22.700.000	40.049.999	-14.253.886	829.600.000	11.777.993.871
		Tot	595.514.937.441	19.737.225.926	26.647.935.546	59.885.568.001	1.717.420.746	4.586.034.792	10.120.521.375	6.025.531.477	56.293.574.647	150.568.390.858	931.097.140.811
	2022	Sez II	597.161.391.825	19.949.740.725	26.438.424.746	50.695.965.196	1.153.529.095	3.220.981.057	9.706.573.778	5.762.473.920	54.109.257.317	151.479.967.482	919.678.305.144
		Sez I	6.054.715.000	9.082.000	67.422.904	5.167.377.970	34.122.836	1.607.067.068	122.700.000	40.050.000	-14.253.886	1.647.500.000	14.735.783.892
		Tot	603.216.106.825	19.958.822.725	26.505.847.650	55.863.343.166	1.187.651.931	4.828.048.125	9.829.273.778	5.802.523.920	54.095.003.431	153.127.467.482	934.414.089.036

999/652/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	17.589.007.441	6.693.294.562	276.896.782	121.708.397.803	11.756.378.928	7.832.703.622
	2020	Sez I	264.173.845	-2.800.000	624.576	368.061.600	<<	-54.700.000
		Tot	17.853.181.286	6.690.494.562	277.521.358	122.076.459.403	11.756.378.928	7.778.003.622
		Sez II	18.084.098.332	6.427.823.211	276.472.446	125.117.166.471	11.712.378.928	7.273.837.434
	2021	Sez I	1.438.947.641	-3.800.000	612.359	837.981.600	3.000.000.000	58.300.000
		Tot	19.523.045.973	6.424.023.211	277.084.805	125.955.148.071	14.712.378.928	7.332.137.434
		Sez II	18.521.881.765	6.428.769.032	276.501.642	124.854.047.391	11.574.578.928	6.690.708.741
	2022	Sez I	1.438.947.641	-3.800.000	612.359	1.112.461.600	3.000.000.000	-91.700.000
		Tot	19.960.829.406	6.424.969.032	277.114.001	125.966.508.991	14.574.578.928	6.599.008.741
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	139.022.652	62.895.208	8.963.276	235.427.292	8.291.386	107.921.058
	2020	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	139.022.652	70.895.208	8.963.276	235.427.292	8.291.386	107.921.058
		Sez II	138.340.361	61.958.060	8.882.525	216.995.278	7.618.800	72.249.763
	2021	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	138.340.361	69.958.060	8.882.525	216.995.278	7.618.800	72.249.763
		Sez II	138.217.887	62.653.715	9.064.255	213.871.285	7.618.800	25.749.763
	2022	Sez I	<<	8.000.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	138.217.887	70.653.715	9.064.255	213.871.285	7.618.800	25.749.763
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	50.834.851	46.942.564	3.087.259	141.090.350.744	1.050.410.153	1.687.722
	2020	Sez I	<<	<<	<<	522.200.000	<<	<<
		Tot	50.834.851	46.942.564	3.087.259	141.612.550.744	1.050.410.153	1.687.722
		Sez II	52.329.006	41.701.917	3.204.283	142.495.592.704	994.779.899	1.687.722
	2021	Sez I	<<	<<	<<	176.500.000	<<	<<
		Tot	52.329.006	41.701.917	3.204.283	142.672.092.704	994.779.899	1.687.722
		Sez II	53.609.902	41.758.127	3.284.818	143.184.226.628	1.008.629.899	1.687.722
	2022	Sez I	<<	<<	<<	287.700.000	<<	<<
		Tot	53.609.902	41.758.127	3.284.818	143.471.926.628	1.008.629.899	1.687.722
GIUSTIZIA		Sez II	5.692.073.037	1.912.399.115	360.518.992	38.148.112	309.692.113	<<
	2020	Sez I	13.281.051	<<	881.005	<<	<<	<<
		Tot	5.705.354.088	1.912.399.115	361.399.997	38.148.112	309.692.113	<<
		Sez II	5.741.107.143	1.899.833.620	363.771.497	38.148.112	269.751.260	<<
	2021	Sez I	15.844.374	<<	1.051.426	<<	<<	<<
		Tot	5.756.951.517	1.899.833.620	364.822.923	38.148.112	269.751.260	<<
		Sez II	5.713.231.566	1.896.999.255	361.950.435	38.148.112	269.751.260	<<
	2022	Sez I	17.310.679	<<	1.147.461	<<	<<	<<
		Tot	5.730.542.245	1.896.999.255	363.097.896	38.148.112	269.751.260	<<

999/652/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	753.264.345	133.170.335	13.780.200	542.832.330	37.235.611	10.000.000
	2020	Sez I	4.605.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	757.869.345	133.670.335	13.780.200	542.832.330	37.235.611	10.000.000
		Sez II	758.500.291	113.892.993	14.116.607	535.682.330	26.360.611	<<
	2021	Sez I	9.210.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	767.710.291	114.392.993	14.116.607	535.682.330	26.360.611	<<
		Sez II	757.349.378	111.392.993	14.034.913	535.682.330	26.360.611	<<
	2022	Sez I	9.210.000	500.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	766.559.378	111.892.993	14.034.913	535.682.330	26.360.611	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	43.129.888.986	1.175.622.959	2.724.375.090	8.960.711.980	77.513.624	604.535.089
	2020	Sez I	-13.383.248	13.000.000	-870.638	16.000.000	<<	<<
		Tot	43.116.505.738	1.188.622.959	2.723.504.452	8.976.711.980	77.513.624	604.535.089
		Sez II	42.175.237.351	982.995.316	2.662.505.289	8.821.539.117	67.427.834	604.535.089
	2021	Sez I	-13.383.248	<<	-870.638	<<	<<	<<
		Tot	42.161.854.103	982.995.316	2.661.634.651	8.821.539.117	67.427.834	604.535.089
		Sez II	40.207.635.127	792.608.993	2.534.780.269	8.846.423.558	67.427.834	604.535.089
	2022	Sez I	-13.383.248	<<	-870.638	<<	<<	<<
		Tot	40.194.251.879	792.608.993	2.533.909.631	8.846.423.558	67.427.834	604.535.089
INTERNO		Sez II	8.423.199.368	1.592.040.531	519.490.767	10.353.021.939	1.521.530.536	37.927.385
	2020	Sez I	46.488.030	-10.000.000	1.408.267	95.829.000	<<	<<
		Tot	8.469.687.398	1.582.040.531	520.899.034	10.448.850.939	1.521.530.536	37.927.385
		Sez II	8.430.758.766	1.530.854.048	519.945.151	10.244.787.974	1.402.110.736	35.427.385
	2021	Sez I	44.767.174	-10.000.000	1.352.826	30.389.000	<<	<<
		Tot	8.475.525.940	1.520.854.048	521.297.977	10.275.176.974	1.402.110.736	35.427.385
		Sez II	8.372.426.272	1.532.213.992	515.937.302	10.225.668.622	1.422.110.936	35.427.385
	2022	Sez I	44.767.174	-10.000.000	1.352.826	43.619.000	<<	<<
		Tot	8.417.193.446	1.522.213.992	517.290.128	10.269.287.622	1.422.110.936	35.427.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	54.090.804	126.854.416	3.214.885	181.380.810	<<	2.623.308
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	54.090.804	126.854.416	3.214.885	181.380.810	<<	2.623.308
		Sez II	63.227.038	96.752.777	3.765.438	181.245.373	<<	2.623.308
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	63.227.038	96.752.777	3.765.438	181.245.373	<<	2.623.308
		Sez II	62.950.849	96.001.094	3.747.493	179.448.373	<<	2.623.308
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	62.950.849	96.001.094	3.747.493	179.448.373	<<	2.623.308

999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	879.306.155	299.509.265	54.264.603	5.095.806.339	1.000.000	671.167.056
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	879.306.155	299.509.265	54.264.603	5.095.806.339	1.000.000	671.167.056
		Sez II	879.757.581	281.211.565	54.222.896	5.056.279.981	<<	517.470.442
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	879.757.581	281.211.565	54.222.896	5.056.279.981	<<	517.470.442
		Sez II	846.519.497	280.188.604	54.097.653	5.013.287.221	<<	608.732.189
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	846.519.497	280.188.604	54.097.653	5.013.287.221	<<	608.732.189
DIFESA		Sez II	16.374.006.938	1.707.796.545	998.200.002	50.152.407	69.407.657	<<
	2020	Sez I	115.488.723	46.264.331	5.325.716	<<	<<	<<
		Tot	16.489.495.661	1.754.060.876	1.003.525.718	50.152.407	69.407.657	<<
		Sez II	16.308.761.252	1.382.106.379	993.352.094	50.194.407	70.207.657	<<
	2021	Sez I	17.895.282	<<	1.224.718	<<	<<	<<
		Tot	16.326.656.534	1.382.106.379	994.576.812	50.194.407	70.207.657	<<
		Sez II	16.186.259.550	1.392.708.960	984.605.121	50.194.407	71.207.657	<<
	2022	Sez I	17.895.282	<<	1.224.718	<<	<<	<<
		Tot	16.204.154.832	1.392.708.960	985.829.839	50.194.407	71.207.657	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	83.065.031	53.047.184	4.567.206	346.845.409	1.551.765	163.233.393
	2020	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	83.065.031	53.047.184	4.567.206	346.433.379	1.551.765	163.233.393
		Sez II	82.318.990	51.318.917	4.520.367	345.881.409	1.551.765	146.097.338
	2021	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	82.318.990	51.318.917	4.520.367	345.469.379	1.551.765	146.097.338
		Sez II	81.488.248	50.967.841	4.463.402	344.881.409	1.551.765	146.097.338
	2022	Sez I	<<	<<	<<	-412.030	<<	<<
		Tot	81.488.248	50.967.841	4.463.402	344.469.379	1.551.765	146.097.338
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	645.758.963	122.875.105	39.019.584	347.393.914	166.716.843	51.681.423
	2020	Sez I	21.117.937	<<	1.382.062	<<	160.000.000	<<
		Tot	666.876.900	122.875.105	40.401.646	347.393.914	326.716.843	51.681.423
		Sez II	626.582.603	113.741.056	37.764.589	346.743.914	72.126.640	53.481.423
	2021	Sez I	21.117.936	<<	1.382.063	<<	<<	<<
		Tot	647.700.539	113.741.056	39.146.652	346.743.914	72.126.640	53.481.423
		Sez II	593.438.595	113.232.824	35.596.153	343.693.914	68.936.640	53.481.423
	2022	Sez I	21.117.937	<<	1.382.063	<<	<<	<<
		Tot	614.556.532	113.232.824	36.978.216	343.693.914	68.936.640	53.481.423

999/652/4

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
SALUTE		Sez II	119.697.894	90.110.855	7.220.566	721.632.778	535.985.529	<<
	2020	Sez I	<<	<<	<<	-20.000.000	<<	<<
		Tot	119.697.894	90.110.855	7.220.566	701.632.778	535.985.529	<<
		Sez II	120.490.008	82.697.371	7.272.319	708.846.704	536.088.529	<<
	2021	Sez I	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<
		Tot	120.490.008	82.697.371	7.272.319	648.846.704	536.088.529	<<
		Sez II	118.117.530	82.712.740	7.122.646	704.714.772	536.088.529	<<
	2022	Sez I	<<	<<	<<	-60.000.000	<<	<<
		Tot	118.117.530	82.712.740	7.122.646	644.714.772	536.088.529	<<
TOTALE		Sez II	93.933.216.465	14.016.558.644	5.013.599.212	289.672.101.857	15.535.714.145	9.483.480.056
	2020	Sez I	451.771.338	54.964.331	8.750.988	981.678.570	160.000.000	-54.700.000
		Tot	94.384.987.803	14.071.522.975	5.022.350.200	290.653.780.427	15.695.714.145	9.428.780.056
		Sez II	93.461.508.722	13.066.887.230	4.949.795.501	294.159.103.774	15.160.402.659	8.707.409.904
	2021	Sez I	1.534.399.159	-5.300.000	4.752.754	984.458.570	3.000.000.000	58.300.000
		Tot	94.995.907.881	13.061.587.230	4.954.548.255	295.143.562.344	18.160.402.659	8.765.709.904
		Sez II	91.653.126.166	12.882.208.170	4.805.186.102	294.534.288.022	15.054.262.859	8.169.042.958
	2022	Sez I	1.535.865.465	-5.300.000	4.848.789	1.383.368.570	3.000.000.000	-91.700.000
		Tot	93.188.991.631	12.876.908.170	4.810.034.891	295.917.656.592	18.054.262.859	8.077.342.958

999/652/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	56.926.305	18.433.000.000	76.682.250.953	75.065.139.432	1.155.005.000	19.419.472.624	356.668.473.452
	2020	Sez I	<<	<<	-8.000.000	-10.450.000	<<	-2.005.896.000	-1.448.985.979
		Tot	56.926.305	18.433.000.000	76.674.250.953	75.054.689.432	1.155.005.000	17.413.576.624	355.219.487.473
		Sez II	57.494.475	19.120.000.000	76.651.813.040	71.025.109.412	1.155.005.000	17.008.621.241	353.909.819.990
	2021	Sez I	<<	<<	-106.000.000	-10.450.000	<<	1.118.794.000	6.334.385.600
		Tot	57.494.475	19.120.000.000	76.545.813.040	71.014.659.412	1.155.005.000	18.127.415.241	360.244.205.590
		Sez II	57.231.835	19.120.000.000	72.718.026.219	71.020.809.412	1.155.005.000	17.200.736.184	349.618.296.149
	2022	Sez I	<<	<<	-169.000.000	-10.450.000	<<	1.397.794.000	6.674.865.600
		Tot	57.231.835	19.120.000.000	72.549.026.219	71.010.359.412	1.155.005.000	18.598.530.184	356.293.161.749
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	46.373.026	<<	22.530.618	50.000.000	<<	6.086.130	687.510.646
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.373.026	<<	22.530.618	50.000.000	<<	6.086.130	695.510.646
		Sez II	46.363.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.886.130	570.004.280
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.363.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.886.130	578.004.280
		Sez II	46.373.026	<<	5.832.006	<<	<<	4.886.130	514.266.867
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.000.000
		Tot	46.373.026	<<	5.832.006	<<	<<	4.886.130	522.266.867
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	404.015.928	142.689.329.221
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000	572.200.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	454.015.928	143.261.529.221
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	654.215.928	144.285.511.459
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	634.000.000	810.500.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	1.288.215.928	145.096.011.459
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	934.115.928	145.269.313.024
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.333.000.000	1.620.700.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	2.267.115.928	146.890.013.024
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	17.015.000	8.330.858.453
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.162.056
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	17.015.000	8.345.020.509
		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.727.043	8.330.350.759
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.895.800
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.727.043	8.347.246.559
		Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.706.146	8.297.798.858
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.458.140
		Tot	<<	<<	962.084	50.000	<<	16.706.146	8.316.256.998

999/652/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.185.479.099	<<	<<	<<	<<	2.589.771	2.678.351.691
	2020	Sez I	-6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	-895.000
		Tot	1.179.479.099	<<	<<	<<	<<	2.589.771	2.677.456.691
		Sez II	1.184.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.635.071.702
	2021	Sez I	-6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.710.000
		Tot	1.178.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.638.781.702
		Sez II	1.178.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.625.339.095
	2022	Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.710.000
		Tot	1.182.329.099	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.639.049.095
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.740.479.023
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.746.114
		Tot	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.755.225.137
		Sez II	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.405.484.363
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.391.230.477
		Sez II	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.125.260.946
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.253.886
		Tot	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.111.007.060
INTERNO		Sez II	14.457.938	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.604.391.865
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	133.725.297
		Tot	14.457.938	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.738.117.162
		Sez II	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.319.012.842
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	66.509.000
		Tot	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.385.521.842
		Sez II	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.252.400.240
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	79.739.000
		Tot	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.332.139.240
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	379.013.972
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	379.013.972
		Sez II	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	357.911.401
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	357.911.401
		Sez II	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	355.022.416
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	355.022.416

999/652/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.031.974.375
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.031.974.375
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	55.054.763	6.850.933.422
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	55.054.763	6.850.933.422
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.862.816.121
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.862.816.121
DIFESA		Sez II	165.287.636	<<	283.000	403.900.000	<<	106.579.425	19.875.613.610
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	167.078.770
		Tot	165.287.636	<<	283.000	403.900.000	<<	106.579.425	20.042.692.380
		Sez II	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.576.513.850
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.595.633.850
		Sez II	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.306.867.756
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	19.120.000
		Tot	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.325.987.756
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	653.678.923
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	653.266.893
		Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	633.057.721
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	632.645.691
		Sez II	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	653.384.938
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-412.030
		Tot	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	652.972.908
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	1.812.619	1.381.313.455
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	182.499.999
		Tot	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	1.812.619	1.563.813.454
		Sez II	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.256.050.090
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.499.999
		Tot	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.278.550.089
		Sez II	<<	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.212.846.022
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	22.500.000
		Tot	<<	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.235.346.022

999/652/8

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
SALUTE		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.519.469.206
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.499.469.206
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.504.716.515
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.444.716.515
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.492.440.517
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.000.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.432.440.517
TOTALE		Sez II	1.500.766.330	18.433.000.000	76.740.245.419	75.641.870.134	1.155.005.000	20.114.900.630	621.240.457.892
	2020	Sez I	-6.000.000	<<	-8.000.000	-10.450.000	<<	-1.955.896.000	-377.880.773
		Tot	1.494.766.330	18.433.000.000	76.732.245.419	75.631.420.134	1.155.005.000	18.159.004.630	620.862.577.119
		Sez II	1.495.962.968	19.120.000.000	76.695.993.446	71.551.840.114	1.155.005.000	18.110.529.076	617.634.438.394
	2021	Sez I	-6.000.000	<<	-106.000.000	-10.450.000	<<	1.752.794.000	7.206.954.483
		Tot	1.489.962.968	19.120.000.000	76.589.993.446	71.541.390.114	1.155.005.000	19.863.323.076	624.841.392.877
		Sez II	1.489.639.970	19.120.000.000	72.752.652.744	71.547.540.114	1.155.005.000	18.423.100.844	611.586.052.949
	2022	Sez I	4.000.000	<<	-169.000.000	-10.450.000	<<	2.730.794.000	8.382.426.824
		Tot	1.493.639.970	19.120.000.000	72.583.652.744	71.537.090.114	1.155.005.000	21.153.894.844	619.968.479.773

999/652/9

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	673.246.582	6.814.162.260	7.185.787.434	3.000.000	189.161.982	5.412.127.008	2.705.595.741	22.983.081.007
	2020	Sez I	-3.000.000	19.500.000	779.900.000	20.000.000	<<	1.529.000.000	90.000.000	2.435.400.000
		Tot	670.246.582	6.833.662.260	7.965.687.434	23.000.000	189.161.982	6.941.127.008	2.795.595.741	25.418.481.007
		Sez II	477.721.658	10.888.784.342	6.565.962.111	3.000.000	196.639.415	5.127.104.536	1.701.520.000	24.960.732.062
	2021	Sez I	<<	19.000.000	130.000.000	20.000.000	<<	2.432.000.000	90.000.000	2.691.000.000
		Tot	477.721.658	10.907.784.342	6.695.962.111	23.000.000	196.639.415	7.559.104.536	1.791.520.000	27.651.732.062
		Sez II	467.617.057	12.930.347.583	4.743.352.268	3.000.000	122.949.641	3.607.304.760	2.156.440.000	24.031.011.309
	2022	Sez I	<<	113.000.000	75.000.000	20.000.000	<<	3.231.000.000	90.000.000	3.529.000.000
		Tot	467.617.057	13.043.347.583	4.818.352.268	23.000.000	122.949.641	6.838.304.760	2.246.440.000	27.560.011.309
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	186.681.013	386.324.082	3.898.920.256	76.000.000	<<	50.447.319	80.000.000	4.678.372.670
	2020	Sez I	<<	<<	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000
		Tot	186.681.013	386.324.082	4.023.920.256	76.000.000	<<	50.447.319	80.000.000	4.803.372.670
		Sez II	86.836.470	306.151.145	4.600.906.174	25.000.000	<<	124.124.892	30.000.000	5.173.018.681
	2021	Sez I	<<	<<	287.000.000	<<	<<	<<	<<	287.000.000
		Tot	86.836.470	306.151.145	4.887.906.174	25.000.000	<<	124.124.892	30.000.000	5.460.018.681
		Sez II	120.770.719	355.151.145	4.006.685.373	25.000.000	<<	160.024.892	5.000.000	4.672.632.129
	2022	Sez I	<<	<<	437.000.000	<<	<<	<<	<<	437.000.000
		Tot	120.770.719	355.151.145	4.443.685.373	25.000.000	<<	160.024.892	5.000.000	5.109.632.129
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<	69.695.139
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<	69.695.139
		Sez II	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<	68.395.139
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<	68.395.139
		Sez II	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139
GIUSTIZIA		Sez II	563.400.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<	571.000.782
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	563.400.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<	571.000.782
		Sez II	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954
		Sez II	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	<<	412.263.436
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	<<	412.263.436

999/652/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	64.162.483	2.500.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	68.662.483
	2020	Sez I	<<	44.895.000	<<	<<	<<	<<	<<	44.895.000
		Tot	64.162.483	47.395.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	113.557.483
		Sez II	64.322.483	2.500.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	68.822.483
	2021	Sez I	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.290.000
		Tot	64.322.483	42.790.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	109.112.483
		Sez II	67.062.483	<<	<<	<<	<<	<<	<<	67.062.483
	2022	Sez I	<<	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.290.000
		Tot	67.062.483	40.290.000	<<	<<	<<	<<	<<	107.352.483
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	68.308.145	3.410.288.213	10.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.673.332.712
	2020	Sez I	<<	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000
		Tot	68.308.145	3.435.288.213	10.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.698.332.712
		Sez II	54.808.145	2.748.695.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.000.840.048
	2021	Sez I	<<	200.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000
		Tot	54.808.145	2.948.695.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.200.840.048
		Sez II	53.808.145	2.792.264.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	1.000.000	3.043.009.327
	2022	Sez I	<<	300.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	300.000.000
		Tot	53.808.145	3.092.264.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	1.000.000	3.343.009.327
INTERNO		Sez II	1.210.567.680	1.014.086.168	<<	<<	<<	2.238.333	200.000.000	2.426.892.181
	2020	Sez I	<<	685.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	685.000.000
		Tot	1.210.567.680	1.699.086.168	<<	<<	<<	2.238.333	200.000.000	3.111.892.181
		Sez II	993.121.225	894.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.887.357.393
	2021	Sez I	<<	1.078.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.078.000.000
		Tot	993.121.225	1.972.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	2.965.357.393
		Sez II	1.024.279.748	899.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.923.515.916
	2022	Sez I	<<	1.520.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.520.000.000
		Tot	1.024.279.748	2.419.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.443.515.916
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	311.780.376	441.684.285	<<	5.000.000	19.771.257	457.705	5.000.000	783.693.623
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	311.780.376	441.684.285	<<	5.000.000	52.771.257	457.705	5.000.000	816.693.623
		Sez II	271.006.219	325.839.285	20.000.000	20.000.000	<<	300.000	<<	637.145.504
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	271.006.219	325.839.285	20.000.000	20.000.000	33.000.000	300.000	<<	670.145.504
		Sez II	246.130.932	297.979.045	<<	10.000.000	<<	5.457.705	<<	559.567.682
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
		Tot	246.130.932	297.979.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	592.567.682

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.119.834.783	3.478.755.474	1.447.553.196	3.831.167	352.164	1.316.631.628	<<	7.366.958.412
	2020	Sez I	<<	112.182.203	<<	<<	<<	<<	<<	112.182.203
		Tot	1.119.834.783	3.590.937.677	1.447.553.196	3.831.167	352.164	1.316.631.628	<<	7.479.140.615
		Sez II	771.870.102	3.409.300.011	620.790.264	2.994.734	68.117.388	962.047.574	<<	5.835.120.073
	2021	Sez I	<<	207.249.388	<<	<<	<<	<<	<<	207.249.388
		Tot	771.870.102	3.616.549.399	620.790.264	2.994.734	68.117.388	962.047.574	<<	6.042.369.461
		Sez II	719.093.363	2.915.994.077	347.595.961	3.007.795	68.117.388	719.183.365	<<	4.772.991.949
	2022	Sez I	<<	474.067.068	<<	<<	<<	<<	<<	474.067.068
		Tot	719.093.363	3.390.061.145	347.595.961	3.007.795	68.117.388	719.183.365	<<	5.247.059.017
DIFESA		Sez II	3.201.251.682	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	<<	3.254.167.299
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.201.251.682	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	<<	3.254.167.299
		Sez II	3.129.792.623	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	<<	3.183.608.240
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.129.792.623	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	<<	3.183.608.240
		Sez II	3.643.831.867	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.690.447.484
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.643.831.867	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.690.447.484
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Sez II	71.192.852	153.491.622	231.635.506	<<	<<	2.663.118	<<	458.983.098
	2020	Sez I	<<	<<	70.000.000	<<	<<	<<	<<	70.000.000
		Tot	71.192.852	153.491.622	301.635.506	<<	<<	2.663.118	<<	528.983.098
		Sez II	63.357.106	134.043.143	206.412.441	<<	<<	<<	<<	403.812.690
	2021	Sez I	<<	<<	34.500.000	<<	<<	<<	<<	34.500.000
		Tot	63.357.106	134.043.143	240.912.441	<<	<<	<<	<<	438.312.690
		Sez II	51.599.767	115.588.515	49.412.441	<<	<<	<<	<<	216.600.723
	2022	Sez I	<<	<<	20.000.000	<<	<<	<<	<<	20.000.000
		Tot	51.599.767	115.588.515	69.412.441	<<	<<	<<	<<	236.600.723
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		Sez II	660.364.616	4.656.374	244.115.157	91.259.539	<<	555.000	<<	1.000.950.686
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	660.364.616	4.656.374	244.115.157	91.259.539	<<	555.000	<<	1.000.950.686
		Sez II	469.917.855	3.505.683	244.115.157	36.954.002	<<	<<	<<	754.492.697
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	469.917.855	3.505.683	244.115.157	36.954.002	<<	<<	<<	754.492.697
		Sez II	330.400.615	3.505.683	244.115.157	37.223.067	<<	<<	<<	615.244.522
	2022	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	330.400.615	3.505.683	244.115.157	37.223.067	<<	<<	<<	615.244.522

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
SALUTE	2020	Sez II	3.980.652	497.612.393	<<	<<	<<	5.546.805	<<	507.139.850
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	3.980.652	497.612.393	<<	<<	<<	5.546.805	<<	507.139.850
	2021	Sez II	5.880.652	352.438.169	<<	<<	<<	3.046.805	<<	361.365.626
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	5.880.652	352.438.169	<<	<<	<<	3.046.805	<<	361.365.626
	2022	Sez II	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	<<	180.543.160
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	<<	180.543.160
TOTALE	2020	Sez II	8.171.749.407	16.231.278.249	13.018.232.005	184.505.323	440.302.301	6.805.266.916	2.991.595.741	47.842.929.942
		Sez I	-3.000.000	886.577.203	974.900.000	20.000.000	33.000.000	1.529.000.000	90.000.000	3.530.477.203
		Tot	8.168.749.407	17.117.855.452	13.993.132.005	204.505.323	473.302.301	8.334.266.916	3.081.595.741	51.373.407.145
	2021	Sez II	6.910.750.253	19.093.210.873	12.271.406.603	92.963.353	496.673.701	6.221.623.807	1.732.520.000	46.819.148.590
		Sez I	<<	1.544.539.388	451.500.000	20.000.000	33.000.000	2.432.000.000	90.000.000	4.571.039.388
		Tot	6.910.750.253	20.637.750.261	12.722.906.603	112.963.353	529.673.701	8.653.623.807	1.822.520.000	51.390.187.978
	2022	Sez II	7.167.716.545	20.509.400.125	9.404.381.656	83.245.479	415.383.927	4.500.017.527	2.162.440.000	44.242.585.259
		Sez I	<<	2.447.357.068	532.000.000	20.000.000	33.000.000	3.231.000.000	90.000.000	6.353.357.068
		Tot	7.167.716.545	22.956.757.193	9.936.381.656	103.245.479	448.383.927	7.731.017.527	2.252.440.000	50.595.942.327

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2020	256.452.842.170	2.097.080.000	258.549.922.170
	2021	259.658.452.890	1.996.120.000	261.654.572.890
	2022	262.244.886.010	832.780.000	263.077.666.010
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2020	188.574.248.870	-22.412.980.000	166.161.268.870
	2021	195.646.942.570	-9.050.900.000	186.596.042.570
	2022	199.458.185.150	-2.440.070.000	197.018.115.150
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2020	35.860.000.000	1.020.840.000	36.880.840.000
	2021	36.957.000.000	2.300.240.000	39.257.240.000
	2022	37.700.000.000	2.550.240.000	40.250.240.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2020	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
	2021	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
	2022	10.655.000.000	119.029.000	10.774.029.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2020	15.611.070.560	296.100.000	15.907.170.560
	2021	15.731.020.440	316.500.000	16.047.520.440
	2022	15.803.020.530	316.500.000	16.119.520.530
TOTALE	2020	507.153.161.600	-18.879.931.000	488.273.230.600
	2021	518.648.415.900	-4.319.011.000	514.329.404.900
	2022	525.861.091.690	1.378.479.000	527.239.570.690

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	2020	861.212.352	23.000.000	884.212.352
	2021	809.164.802	25.000.000	834.164.802
	2022	763.125.062	25.000.000	788.125.062
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2020	24.902.989.133	151.000.000	25.053.989.133
	2021	21.818.122.673	1.060.000.000	22.878.122.673
	2022	25.586.920.543	1.060.000.000	26.646.920.543
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	2020	282.830.820	40.000.000	322.830.820
	2021	280.713.040	40.000.000	320.713.040
	2022	279.689.960	40.000.000	319.689.960
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2020	1.600.000.000	<<	1.600.000.000
	2021	1.300.000.000	<<	1.300.000.000
	2022	1.100.000.000	<<	1.100.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2020	2.674.465.969	<<	2.674.465.969
	2021	2.776.070.384	<<	2.776.070.384
	2022	2.806.403.753	<<	2.806.403.753
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	2020	20.090.297.694	13.839.635	20.104.137.329
	2021	19.664.676.214	33.839.635	19.698.515.849
	2022	19.632.250.704	43.839.635	19.676.090.339
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2020	3.089.492.697	<<	3.089.492.697
	2021	3.189.492.697	<<	3.189.492.697
	2022	3.189.492.697	<<	3.189.492.697
TOTALE	2020	53.501.288.665	227.839.635	53.729.128.300
	2021	49.838.239.810	1.158.839.635	50.997.079.445
	2022	53.357.882.719	1.168.839.635	54.526.722.354

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2020	22.510.000	<<	22.510.000
	2021	22.510.000	<<	22.510.000
	2022	22.510.000	<<	22.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	2020	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2021	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2022	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2020	1.093.138.142	<<	1.093.138.142
	2021	1.102.343.134	<<	1.102.343.134
	2022	1.111.860.165	<<	1.111.860.165
TOTALE	2020	2.270.653.142	<<	2.270.653.142
	2021	2.279.858.134	<<	2.279.858.134
	2022	2.289.375.165	<<	2.289.375.165
TOTALE ENTRATE FINALI	2020	562.925.103.407	-18.652.091.365	544.273.012.042
	2021	570.766.513.844	-3.160.171.365	567.606.342.479
	2022	581.508.349.574	2.547.318.635	584.055.668.209

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2020	93.933.216.465	451.771.338	94.384.987.803
	2021	93.461.508.722	1.534.399.159	94.995.907.881
	2022	91.653.126.166	1.535.865.465	93.188.991.631
CONSUMI INTERMEDI	2020	14.016.558.644	54.964.331	14.071.522.975
	2021	13.066.887.230	-5.300.000	13.061.587.230
	2022	12.882.208.170	-5.300.000	12.876.908.170
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2020	5.013.599.212	8.750.988	5.022.350.200
	2021	4.949.795.501	4.752.754	4.954.548.255
	2022	4.805.186.102	4.848.789	4.810.034.891
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2020	289.672.101.857	981.678.570	290.653.780.427
	2021	294.159.103.774	984.458.570	295.143.562.344
	2022	294.534.288.022	1.383.368.570	295.917.656.592
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	15.535.714.145	160.000.000	15.695.714.145
	2021	15.160.402.659	3.000.000.000	18.160.402.659
	2022	15.054.262.859	3.000.000.000	18.054.262.859
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2020	9.483.480.056	-54.700.000	9.428.780.056
	2021	8.707.409.904	58.300.000	8.765.709.904
	2022	8.169.042.958	-91.700.000	8.077.342.958
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2020	1.500.766.330	-6.000.000	1.494.766.330
	2021	1.495.962.968	-6.000.000	1.489.962.968
	2022	1.489.639.970	4.000.000	1.493.639.970
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2020	18.433.000.000	<<	18.433.000.000
	2021	19.120.000.000	<<	19.120.000.000
	2022	19.120.000.000	<<	19.120.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2020	76.740.245.419	-8.000.000	76.732.245.419
	2021	76.695.993.446	-106.000.000	76.589.993.446
	2022	72.752.652.744	-169.000.000	72.583.652.744
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2020	75.641.870.134	-10.450.000	75.631.420.134
	2021	71.551.840.114	-10.450.000	71.541.390.114
	2022	71.547.540.114	-10.450.000	71.537.090.114
AMMORTAMENTI	2020	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2021	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
	2022	1.155.005.000	<<	1.155.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2020	20.114.900.630	-1.955.896.000	18.159.004.630
	2021	18.110.529.076	1.752.794.000	19.863.323.076
	2022	18.423.100.844	2.730.794.000	21.153.894.844
TOTALE	2020	621.240.457.892	-377.880.773	620.862.577.119
	2021	617.634.438.394	7.206.954.483	624.841.392.877
	2022	611.586.052.949	8.382.426.824	619.968.479.773

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2020	8.171.749.407	-3.000.000	8.168.749.407
	2021	6.910.750.253	<<	6.910.750.253
	2022	7.167.716.545	<<	7.167.716.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2020	16.231.278.249	886.577.203	17.117.855.452
	2021	19.093.210.873	1.544.539.388	20.637.750.261
	2022	20.509.400.125	2.447.357.068	22.956.757.193
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2020	13.018.232.005	974.900.000	13.993.132.005
	2021	12.271.406.603	451.500.000	12.722.906.603
	2022	9.404.381.656	532.000.000	9.936.381.656
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	184.505.323	20.000.000	204.505.323
	2021	92.963.353	20.000.000	112.963.353
	2022	83.245.479	20.000.000	103.245.479
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2020	440.302.301	33.000.000	473.302.301
	2021	496.673.701	33.000.000	529.673.701
	2022	415.383.927	33.000.000	448.383.927
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2020	6.805.266.916	1.529.000.000	8.334.266.916
	2021	6.221.623.807	2.432.000.000	8.653.623.807
	2022	4.500.017.527	3.231.000.000	7.731.017.527
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2020	2.991.595.741	90.000.000	3.081.595.741
	2021	1.732.520.000	90.000.000	1.822.520.000
	2022	2.162.440.000	90.000.000	2.252.440.000
TOTALE	2020	47.842.929.942	3.530.477.203	51.373.407.145
	2021	46.819.148.590	4.571.039.388	51.390.187.978
	2022	44.242.585.259	6.353.357.068	50.595.942.327
TOTALE SPESE FINALI	2020	669.083.387.834	3.152.596.430	672.235.984.264
	2021	664.453.586.984	11.777.993.871	676.231.580.855
	2022	655.828.638.208	14.735.783.892	670.564.422.100

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

999/701/1

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	**2.349.510.304**	**2.338.947.903**	**2.352.238.133**
Organi costituzionali (1.1)	**1.742.711.671**	**1.743.011.671**	**1.743.211.671**
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	55.700.000	56.000.000	56.200.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	**606.798.633**	**595.936.232**	**609.026.462**
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	476.237.219	446.167.345	445.833.771
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	19.106.146	34.987.522	78.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	49.425.574	52.751.671	22.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	**653.885.103**	**608.643.803**	**599.922.247**
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	**653.885.103**	**608.643.803**	**599.922.247**
Spese di personale per il programma	443.215.338	452.317.437	444.209.063
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	9.408.929	8.558.929	8.558.929
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	101.305.059	51.629.536	51.629.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	61.825.476	60.507.600	59.894.418
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	37.989.223	35.489.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	**123.269.587.575**	**124.667.205.798**	**126.405.530.147**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	**2.320.952.924**	**2.318.793.667**	**2.100.070.069**
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	537.080.032	487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	912.915.949	865.389.433	803.114.637
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	869.456.943	914.824.202	808.375.400
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	**30.560.760.252**	**30.556.760.252**	**30.221.760.252**
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.736.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	429.739.767	782.739.767	709.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	**76.577.464.019**	**77.913.936.000**	**79.738.276.000**
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	76.497.464.019	77.833.936.000	79.658.276.000
Contributi per strutture sanitarie private	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	**1.797.240.211**	**1.964.311.208**	**1.958.761.208**
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	19.774.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	573.302.025	739.103.022	741.103.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	242.300.000	232.400.000	221.100.000

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	204.980.000	216.150.000	219.900.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	**35.440.424**	**35.437.318**	**35.434.463**
Spese di personale per il programma	28.917.612	28.914.506	28.911.651
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	**69.136.598**	**70.422.225**	**107.652.151**
Spese di personale per il programma	20.259.991	21.108.786	20.524.945
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	8.374.083	8.374.083	7.174.083
Servizi elettorali	4.268.573	4.205.405	4.205.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	36.059.220	36.559.220	75.572.987
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	**11.908.593.147**	**11.807.545.128**	**12.243.576.004**
Spese di personale per il programma	3.112.042	3.070.805	3.032.476
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.570.879.632	6.570.882.772	6.570.882.773
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	793.426.415	704.505.915	714.429.615
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	1.750.888.484	2.043.869.276	2.480.507.945
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	121.480.517	104.746.178	94.253.013
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.385.340	18.016.680	18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	230.000.000	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	222.140	222.140
Federalismo amministrativo	88.148	12.120.933	12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	720.000.000	650.000.000	650.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	**25.689.542.272**	**27.375.455.003**	**28.414.854.586**
Protocollo internazionale (4.1)	**7.520.835**	**7.667.310**	**7.773.229**
Spese di personale per il programma	5.170.506	5.316.981	5.422.900
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.350.329	2.350.329	2.350.329
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	**1.182.710.366**	**1.184.707.787**	**1.182.200.677**
Spese di personale per il programma	7.868.321	7.865.742	7.858.632
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.921.942	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	518.137.907	520.137.907	517.637.907
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	**36.089.027**	**36.019.777**	**35.733.432**
Spese di personale per il programma	12.063.206	11.993.956	11.707.611
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.506.471	3.506.471	3.506.471
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	**392.130.576**	**390.964.946**	**390.948.112**
Spese di personale per il programma	12.208.127	12.192.497	12.175.663
Rapporti politici internazionali e diritti umani	377.963.304	377.813.304	377.813.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.959.145	959.145	959.145
Integrazione europea (4.7)	**22.946.810**	**22.938.794**	**16.932.527**
Spese di personale per il programma	6.920.051	6.912.035	6.905.768
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	13.381.086	13.381.086	7.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	**63.602.430**	**63.553.260**	**73.546.673**
Spese di personale per il programma	6.993.274	6.944.104	6.937.517
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.450	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	53.444.706	53.444.706	63.444.706
Promozione del sistema Paese (4.9)	**267.834.408**	**226.476.171**	**223.176.454**
Spese di personale per il programma	12.186.653	12.908.416	12.108.699
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	86.686.732	67.086.732	67.086.732
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	102.942.656	80.462.656	77.962.656
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	**21.361.706.416**	**24.087.006.416**	**25.167.006.416**
Partecipazione al bilancio UE	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	**1.619.629.996**	**622.151.688**	**581.031.914**
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	15.756.517	15.756.517	14.356.517
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.524.071.638	519.995.897	474.915.897
Cancellazione debito paesi poveri	79.801.841	86.399.274	91.759.500
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	**105.606.861**	**94.740.847**	**97.479.915**
Spese di personale per il programma	1.282.183	1.281.169	1.280.237
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	104.324.678	93.459.678	96.199.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	**605.492.608**	**615.034.866**	**614.847.879**
Spese di personale per il programma all'estero	124.259.605	129.101.369	128.816.979
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	479.459.035	484.159.529	484.256.932
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.773.968	1.773.968	1.773.968
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	**16.710.628**	**16.706.261**	**16.696.480**
Spese di personale per il programma	10.997.868	10.993.501	10.983.720
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.739.437	3.739.437	3.739.437
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	89.557	89.557	89.557
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	**4.008.701**	**3.935.323**	**3.932.977**
Spese di personale per il programma	3.056.772	2.983.394	2.981.048
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	**3.552.610**	**3.551.557**	**3.547.901**
Spese di personale per il programma	3.093.398	3.092.345	3.088.689
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Difesa e sicurezza del territorio (5)	**22.602.815.206**	**22.205.187.412**	**22.111.112.667**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	**6.583.761.440**	**6.613.444.039**	**6.659.396.298**
Spese di personale per il programma	6.001.462.098	6.044.179.822	6.061.917.965
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	309.456.710	311.126.916	322.560.249
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	98.592.698	94.092.698	94.092.698
Formazione ed addestramento del personale	14.069.614	14.069.614	14.069.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	104.169.047	102.278.985	119.059.768
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	47.696.004	47.696.004	47.696.004
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	8.315.269	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	**5.433.079.954**	**5.178.879.467**	**5.117.431.847**
Spese di personale per il programma	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.351.426	2.359.696	2.359.696
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.173.370	5.173.370	5.173.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.976.906	15.976.906	15.976.906
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	334.270.024	334.268.738	334.268.738
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	93.238.505	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	24.067.161	24.060.177	24.060.177
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	**2.131.242.662**	**2.036.423.629**	**1.986.184.207**
Spese di personale per il programma	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.763.871	2.763.871	2.763.871
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	16.612.582	15.412.582	15.412.582
Formazione militare del personale delle forze marittime	13.034.509	13.034.509	13.034.509
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	127.926.101	127.926.101	127.926.101
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	49.653.362	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.514.317	12.514.317	12.514.317
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	**2.785.859.777**	**2.738.393.537**	**2.703.330.264**
Spese di personale per il programma	2.493.881.618	2.486.813.283	2.451.750.010
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.618.953	1.618.953	1.618.953
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	44.677.217	42.487.217	42.487.217
Formazione militare del personale delle forza aeree	21.409.131	22.102.133	22.930.082
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	139.030.569	140.533.767	139.705.818
Trasporto aereo di Stato	39.461.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	38.954.105	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	6.826.417	6.826.417	6.826.417
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	**4.360.124.053**	**4.788.046.740**	**4.794.770.051**
Spese di personale per il programma	716.211.361	710.652.435	700.134.427
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	905.730	905.730	905.730
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	3.677.561	3.677.561	3.677.561
Formazione militare del personale	3.805.931	3.841.941	3.851.141

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	64.781.949	18.519.618	18.358.118
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	2.802.996.495	3.221.600.223	3.385.141.542
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	22.396.039	22.396.039	22.396.039
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	556.912.326	656.855.676	507.045.346
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	404.409	404.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	49.139.636	50.139.636	53.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	98.999.032	99.053.472	99.716.102
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	39.893.584	-	-
Missioni internazionali (5.8)	**1.308.747.320**	**850.000.000**	**850.000.000**
Missioni internazionali	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Giustizia (6)	**9.143.721.139**	**9.096.820.757**	**8.995.819.200**
Amministrazione penitenziaria (6.1)	**3.007.669.239**	**3.017.707.894**	**2.980.832.391**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	212.069.147	212.712.115	210.536.060
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	273.894.706	268.805.094	267.695.750
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	292.131.982	298.022.835	302.104.335
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	72.616.198	83.116.198	78.087.474
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	14.831.817	14.831.817	14.831.817
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	55.381.948	55.581.948	55.581.948
Giustizia civile e penale (6.2)	**4.270.179.011**	**4.254.666.259**	**4.190.401.576**
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.416.650.608	1.406.294.087	1.353.899.878
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	46.861.419	48.261.419	48.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	319.287.426	181.868.848	150.364.844
Funzionamento uffici giudiziari	546.878.597	611.740.347	570.468.557
Efficientamento del sistema giudiziario	12.820.079	12.532.122	12.511.225
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	**274.086.156**	**273.795.973**	**273.709.450**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	136.570.701	136.518.679	136.475.684
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	63.575.147	63.527.839	63.484.311
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.699.685	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	9.194.949	8.994.949	8.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.237.996	18.187.996	18.187.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.737.902	1.737.902	1.737.902
Giustizia tributaria (6.5)	**193.632.237**	**191.069.790**	**190.813.265**
Spese di personale per il programma	82.705.678	80.698.810	80.397.418
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	110.926.559	110.370.980	110.415.847

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	**1.183.628.687**	**1.140.054.905**	**1.139.936.452**
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.010.084	11.996.276	11.987.548
Spese di personale per il programma (magistrati)	5.605.473	5.445.499	5.485.774
Magistratura onoraria	204.999.725	204.599.725	204.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	552.990.940	552.990.940	552.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	216.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	180.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	5.467.481	5.467.481	5.467.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.595.360	2.595.360	2.595.360
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.240.890	3.240.890	3.240.890
Giustizia amministrativa (6.7)	**180.063.843**	**185.063.970**	**185.664.100**
Giustizia amministrativa	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Autogoverno della magistratura (6.8)	**34.461.966**	**34.461.966**	**34.461.966**
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	34.461.966	34.461.966	34.461.966
Ordine pubblico e sicurezza (7)	**11.573.912.887**	**11.501.298.783**	**11.448.734.841**
Sicurezza democratica (7.4)	**791.100.000**	**802.100.000**	**802.100.000**
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	**1.619.651.001**	**1.615.200.073**	**1.626.267.939**
Spese di personale per il programma	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	48.038.979	48.183.235	47.901.591
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	107.377.001	112.565.009	112.840.533
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	126.492.839	115.806.543	126.621.657
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	**791.857.975**	**803.059.926**	**806.504.315**
Spese di personale per il programma (personale militare)	607.578.136	610.549.557	613.537.556
Spese di personale per il programma (personale civile)	18.557.403	18.546.599	18.536.658
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	36.947.650	37.297.938	35.327.820
Salvaguardia della vita umana in mare	50.512.499	50.740.299	50.340.299
Sicurezza e controllo della navigazione	21.900.247	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	48.388.028	57.051.274	59.887.723
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	**7.270.056.046**	**7.190.457.564**	**7.107.538.557**
Spese di personale per il programma (personale civile)	350.555.374	353.039.470	347.778.779
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	10.062.766	10.062.766	10.062.766
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	75.893.445	74.008.911	74.085.651
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	570.997.996	504.636.148	476.252.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	362.806.270	363.481.092	355.013.893
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	144.785.243	143.229.370	143.524.237
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.758.802	1.758.802	1.758.802

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	**457.084.224**	**458.528.260**	**464.028.260**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	160.493.928	161.993.928	167.493.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	150.460.401	150.860.401	150.860.401
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	**644.163.641**	**631.952.960**	**642.295.770**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	84.993.562	85.665.141	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.845.494	13.847.494	13.847.494
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	197.341.127	190.694.674	187.839.174
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	83.230.269	81.946.638	80.545.793
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	89.384.543	89.930.367	90.029.522
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	94.459.486	89.459.486	104.459.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	80.909.160	80.409.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	**5.426.651.312**	**4.558.653.866**	**4.144.965.074**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	**9.024.459**	**5.008.710**	**4.920.309**
Spese di personale per il programma	1.859.268	1.803.519	1.715.118
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	6.282.317	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	**2.461.466.895**	**2.546.237.197**	**2.579.761.313**
Spese di personale per il programma (personale civile)	18.082.198	16.701.466	16.076.999
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.825.220.855	1.825.519.896	1.825.305.853
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	38.891.623	38.937.613	38.937.613
Gestione del soccorso pubblico	250.550.903	253.167.593	257.294.157
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	711.052	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	3.414.272	5.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.976.078	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	6.127.477	6.127.477	6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	214.492.437	295.148.678	327.384.740
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	14.000.000	14.500.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	**982.598.576**	**578.846.576**	**1.037.160.792**
Sostegno alla ricostruzione	882.598.576	478.846.576	937.160.792
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Protezione civile (8.5)	**1.973.561.382**	**1.428.561.383**	**523.122.660**
Coordinamento del sistema di protezione civile	77.142.995	77.142.995	77.142.995
Protezione civile di primo intervento	736.182.919	391.182.919	391.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	17.235.468	14.235.469	10.359.004
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	243.000.000	46.000.000	44.437.742
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	900.000.000	900.000.000	-

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	**1.068.916.857**	**986.627.785**	**790.569.767**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	**528.803.073**	**494.663.747**	**322.423.818**
Spese di personale per il programma	9.996.650	9.897.514	9.596.935
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	6.878.807	1.660.985	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	26.133.101	11.133.101	11.133.101
Piano irriguo nazionale	120.598.155	123.240.431	102.301.081
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	211.648.912	197.678.712	47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	122.239.042	119.934.403	119.934.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	25.218.601	25.218.601	25.218.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	6.089.805	5.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	**49.848.645**	**46.748.415**	**46.259.390**
Spese di personale per il programma	38.622.277	38.218.162	38.080.213
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	5.145.530	4.499.415	4.288.339
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	4.895.398	2.845.398	2.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	**490.265.139**	**445.215.623**	**421.886.559**
Spese di personale per il programma	14.850.449	14.673.321	14.384.288
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	49.296.166	32.693.489	32.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	250.186.685	222.716.974	201.253.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	13.139.143	12.739.143	11.163.060
Interventi a favore del settore ippico	162.792.696	162.392.696	162.392.696
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	**356.114.895**	**320.718.636**	**385.566.875**
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	**169.982.252**	**141.246.701**	**142.102.722**
Spese di personale per il programma	3.908.008	3.924.471	3.904.485
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	144.074.244	85.322.230	101.198.237
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	22.000.000	52.000.000	37.000.000
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	**186.132.643**	**179.471.935**	**243.464.153**
Spese di personale per il programma	6.422.915	6.417.207	6.409.425
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	8.467.935	7.412.935	7.412.935
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	171.241.793	165.641.793	229.641.793
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	**22.370.027.390**	**22.099.098.076**	**19.631.049.926**

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	**3.323.995.290**	**3.435.487.889**	**2.728.927.965**
Spese di personale per il programma	6.076.146	6.073.723	6.072.254
Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	106.522.357	106.522.357	61.522.357
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	336.685.086	452.149.435	399.464.315
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.608.385.817	2.684.327.153	2.155.453.819
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	265.451.724	185.541.061	105.541.060
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	**17.211.438**	**17.207.130**	**17.203.527**
Spese di personale per il programma	4.721.253	4.717.584	4.713.981
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	11.206.233	11.205.594	11.205.594
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.283.952	1.283.952
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	**837.008.660**	**1.654.118.077**	**1.634.246.498**
Spese di personale per il programma	9.984.837	9.959.515	10.149.402
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	782.353.421	917.388.160	897.326.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	44.670.402	726.770.402	726.770.402
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	**314.094.829**	**247.094.829**	**182.094.829**
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	50.000.000	85.000.000	-
Garanzie assunte dallo Stato	84.017.906	84.017.906	84.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	180.076.923	78.076.923	98.076.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	**17.765.086.810**	**16.662.554.867**	**14.992.454.867**
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	60.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	242.969.750	166.969.750	166.969.750
Ricerca e sviluppo	591.100.000	1.049.100.000	-
Attività manifatturiere	37.975.000	37.975.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	572.482.060	618.200.117	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	855.100.000	25.000.000	75.000.000
Settore dell'autotrasporto	1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
Settore creditizio e bancario	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	195.500.000	-	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	250.300.000	303.250.000	92.250.000
Riduzione cuneo fiscale	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	-	-	-
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	**110.154.493**	**80.159.811**	**73.646.884**
Spese di personale per il programma	6.678.815	6.684.133	6.671.906
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	63.864.256	33.864.256	27.363.556
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	**2.475.870**	**2.475.473**	**2.475.356**
Spese di personale per il programma	2.381.924	2.381.527	2.381.410
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	93.946	93.946

999/701/10

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Regolazione dei mercati (12)	**44.878.586**	**40.483.297**	**40.476.815**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	**44.878.586**	**40.483.297**	**40.476.815**
Spese di personale per il programma	6.694.279	6.687.159	6.683.187
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	32.504.620	28.662.209	28.662.209
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.679.687	5.133.929	5.131.419
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	**14.631.811.601**	**13.558.597.729**	**12.816.054.775**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	**251.759.935**	**251.436.755**	**249.658.566**
Spese di personale per il programma	114.521.298	113.820.662	113.768.856
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	120.999.257	123.004.474	121.975.512
Interventi per la sicurezza stradale	16.239.380	14.611.619	13.914.198
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	**334.934.728**	**253.565.162**	**281.577.110**
Spese di personale per il programma	4.226.760	4.224.354	4.222.142
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	89.221.097	87.821.097	15.821.097
Interventi in materia di autotrasporto	241.486.871	161.519.711	261.533.871
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	**73.954.280**	**58.952.924**	**55.951.677**
Spese di personale per il programma	2.533.470	2.532.114	2.530.867
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	71.420.810	56.420.810	53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	**872.356.510**	**418.122.338**	**291.554.575**
Spese di personale per il programma	3.492.763	3.448.591	3.446.828
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	837.254.711	382.064.711	255.498.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	31.609.036	32.609.036	32.609.036
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	**6.103.205.220**	**6.168.459.431**	**6.372.448.808**
Spese di personale per il programma	4.045.695	4.043.530	4.041.539
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.555.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
Interventi a favore delle linee metropolitane	480.247.705	658.891.701	870.586.449
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	63.866.820	63.866.820	63.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	**6.453.200.912**	**5.919.107.651**	**5.056.870.540**
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	6.448.781.832	5.914.688.571	5.052.451.460
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	**542.400.016**	**488.953.468**	**507.993.499**
Spese di personale per il programma	6.339.795	6.305.791	6.302.610
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187.888.923	186.379.963	178.885.523
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	53.147.748	76.420.053	84.262.823
Infrastrutture portuali	289.096.339	214.836.927	233.531.809
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.927.211	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	**7.035.215.915**	**4.083.530.478**	**4.444.197.949**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	**191.402.709**	**180.942.212**	**197.154.749**
Spese di personale per il programma	7.403.111	7.312.614	7.310.151
Interventi nel settore idrico ed elettrico	4.016.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	179.983.299	169.613.299	185.828.299
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	**626.200.000**	**970.000.000**	**1.210.000.000**
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	**6.530.416**	**6.455.811**	**6.453.120**
Spese di personale per il programma	4.613.103	4.538.498	4.535.807
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	1.917.313	1.917.313	1.917.313
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	**1.608.036.036**	**1.310.171.430**	**1.044.359.696**
Spese di personale per il programma	76.017.719	74.861.801	74.565.012
Opere di preminente interesse nazionale	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	159.241.993	81.560.305	105.380.304
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	64.089.233	62.462.651	64.366.195
Accordi internazionali e grandi eventi	15.118.894	78.118.894	73.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	6.827.770	4.267.770	13.267.770
Infrastrutture carcerarie	36.491.018	4.350.000	6.000.000
Realizzazione del sistema MOSE	56.130.466	35.000.000	20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	118.639.461	67.937.959	71.328.259
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	**4.603.046.754**	**1.615.961.025**	**1.986.230.384**
Spese di personale per il programma	15.552.356	15.478.502	15.472.468
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
Infrastrutture autostradali in concessione	80.180.038	98.680.038	78.680.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	473.480.477	471.038.746	630.038.746
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	38.000.000	125.800.000	60.000.000
Comunicazioni (15)	**1.047.438.334**	**811.036.067**	**946.955.638**
Servizi postali (15.3)	**315.561.720**	**315.678.532**	**314.949.839**
Garanzia del servizio postale	315.561.720	315.678.532	314.949.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	**203.795.726**	**214.166.300**	**220.071.801**
Sostegno al pluralismo dell'informazione	203.795.726	214.166.300	220.071.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	**11.188.042**	**10.908.589**	**10.900.294**
Spese di personale per il programma	5.055.177	5.032.724	5.024.429
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.132.865	5.875.865	5.875.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	**475.537.717**	**228.932.157**	**360.026.295**
Spese di personale per il programma	5.864.986	5.764.536	5.758.674
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	52.101.773	11.903.773	11.903.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	417.570.958	211.263.848	342.363.848
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	**41.355.129**	**41.350.489**	**41.007.409**
Spese di personale per il programma	34.502.654	34.348.014	34.311.787
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	6.852.475	7.002.475	6.695.622
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	**192.560.646**	**120.604.773**	**120.109.565**
Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (16.5)	**192.560.646**	**120.604.773**	**120.109.565**
Spese di personale per il programma	7.733.906	7.735.375	7.730.825
Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	19.368.436	17.359.094	17.368.436
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	92.923.182	92.923.182	92.923.182
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	71.500.000	1.700.000	1.200.000

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	1.035.122	887.122	887.122
Ricerca e innovazione (17)	**3.818.626.841**	**3.855.927.148**	**3.986.940.696**
Ricerca in materia ambientale (17.3)	**91.176.931**	**91.176.890**	**91.176.851**
Spese di personale per il programma	56.289	56.248	56.209
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	91.120.642	91.120.642	91.120.642
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	**30.775.204**	**28.105.650**	**27.078.668**
Spese di personale per il programma	17.354.396	17.214.842	16.187.860
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.446.873	4.446.873	4.446.873
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	5.347.458	2.817.458	2.817.458
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.626.477	3.626.477	3.626.477
Ricerca di base e applicata (17.15)	**665.119.242**	**771.049.622**	**783.408.563**
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	665.119.242	771.049.622	783.408.563
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	**10.167.845**	**10.155.109**	**10.143.812**
Spese di personale per il programma	4.694.521	4.655.785	4.644.488
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	5.473.324	5.499.324	5.499.324
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	**285.056.642**	**308.308.165**	**373.133.590**
Spese di personale per il programma	2.927.436	2.925.569	2.923.824
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	277.593.012	300.846.402	365.673.572
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.536.194	4.536.194	4.536.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	**11.454.248**	**11.453.816**	**11.463.331**
Spese di personale per il programma	647.944	647.512	647.114
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	10.806.304	10.806.304	10.816.217
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	**2.724.876.729**	**2.635.677.896**	**2.690.535.881**
Spese di personale per il programma	4.385.734	4.301.275	4.268.960
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	446.992.348	155.399.288	145.399.288
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1.913.350.276	2.108.950.276	2.168.950.276
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	156.697.504	163.938.508	169.328.508
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	8.910.229	8.910.229	8.880.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	182.403.638	182.041.320	181.571.620
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	12.137.000	12.137.000	12.137.000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	**1.958.279.755**	**2.316.771.351**	**2.721.003.485**
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	**35.272.222**	**30.552.302**	**29.143.098**
Spese di personale per il programma	3.170.554	3.966.826	3.964.453
Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	4.194.442	4.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	14.182.651	11.156.337	9.711.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	13.367.840	10.877.962	10.916.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	**21.232.844**	**20.849.248**	**20.842.603**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.508.573	16.500.709	16.493.474
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.724.271	4.348.539	4.349.129
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	**10.325.314**	**10.822.252**	**8.530.437**
Spese di personale per il programma	2.090.177	3.040.583	3.038.768
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	1.002.954	992.954	1.002.954
Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	6.443.468	6.000.000	3.700.000
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	788.715	788.715	788.715
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	**465.062.187**	**473.790.224**	**449.951.611**
Spese di personale per il programma	3.083.105	3.956.328	3.954.046
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	143.146.231	108.149.675	89.692.165
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	286.122.032	328.973.402	325.394.581
Finanziamenti alle Autorità di bacino	32.710.819	32.710.819	30.910.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	**145.660.571**	**147.380.870**	**145.901.003**
Spese di personale per il programma	4.742.096	6.141.388	6.136.952
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	45.478.508	45.243.515	45.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	7.163.104	7.209.104	7.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	88.276.863	88.786.863	86.788.863
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	**587.814.962**	**930.000.000**	**1.420.000.000**
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	**23.522.151**	**49.107.269**	**19.095.066**
Spese di personale per il programma	2.200.444	3.031.562	3.029.359
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	18.741.512	43.641.512	13.641.512
Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.580.195	2.434.195	2.424.195
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	**113.345.973**	**115.904.519**	**104.931.194**
Spese di personale per il programma	1.645.463	2.326.983	2.325.221
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	5.212.273	4.546.736	4.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	46.976.874	47.024.874	47.107.874
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	59.511.363	62.005.926	50.951.363
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	**469.701.690**	**471.151.303**	**469.931.148**
Spese di personale per il programma	437.491.136	440.951.785	439.815.961
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	5.669.939	5.143.389	5.143.389
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.053.824	3.057.581	3.061.376
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	6.895.984	5.862.326	5.764.692
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.257.881	7.161.197	7.164.545
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.332.926	8.975.025	8.981.185

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	**6.274.314**	**9.172.244**	**9.073.125**
Spese di personale per il programma	2.580.230	2.578.160	2.579.041
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	2.607.682	5.507.682	5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	**80.067.527**	**58.041.120**	**43.604.200**
Spese di personale per il programma	2.826.852	3.797.551	3.794.949
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	77.145.832	54.148.726	39.714.408
Casa e assetto urbanistico (19)	**261.821.146**	**344.351.502**	**159.590.108**
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	**142.264.797**	**226.932.126**	**-**
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	142.264.797	226.932.126	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	**119.556.349**	**117.419.376**	**159.590.108**
Spese di personale per il programma	2.600.710	2.599.365	2.598.128
Edilizia residenziale sociale	89.085.254	104.623.058	146.795.027
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	27.870.385	10.196.953	10.196.953
Tutela della salute (20)	**1.399.920.734**	**1.289.607.721**	**1.151.485.996**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	**141.666.170**	**130.109.753**	**128.486.229**
Spese di personale per il programma	29.459.754	28.103.337	27.048.529
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	78.562.713	68.362.713	68.371.713
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	9.583.694	9.583.694	9.005.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	22.700.000	22.700.000	22.700.000
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	**33.075.839**	**32.940.125**	**32.510.732**
Spese di personale per il programma	25.332.454	25.196.740	24.747.260
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.490.456	7.490.456	7.510.543
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	252.929	252.929	252.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	**392.824.994**	**345.677.611**	**310.257.543**
Spese di personale per il programma	3.993.825	3.933.662	3.893.253
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	230.683.930	183.596.710	148.217.051
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	**11.831.877**	**11.716.933**	**11.714.967**
Spese di personale per il programma	5.023.149	4.908.205	4.906.239
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.808.728	6.808.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	**11.046.005**	**11.207.909**	**11.205.982**
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	5.183.306	5.181.210	5.179.283
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.862.699	6.026.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	**25.271.077**	**25.269.207**	**25.203.928**
Spese di personale per il programma	3.111.710	3.109.840	3.052.561

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.072.271	2.072.271	2.064.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.087.096	20.087.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	**589.933.761**	**589.860.997**	**589.619.278**
Spese di personale per il programma	3.992.989	3.920.225	3.693.506
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	141.480.460	141.480.460	141.480.460
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	444.460.312	444.460.312	444.445.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	**11.123.692**	**11.118.915**	**11.086.477**
Spese di personale per il programma	7.137.169	7.132.392	7.127.953
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	843.456	843.456	815.457
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.143.067	3.143.067
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	**2.979.025**	**2.829.338**	**2.746.763**
Spese di personale per il programma	2.541.618	2.391.931	2.309.356
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	437.407	437.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	**171.188.594**	**121.087.417**	**21.077.303**
Spese di personale per il programma	2.330.273	2.329.096	2.327.982
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	168.858.321	118.758.321	18.749.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	**6.225.082**	**5.061.477**	**4.912.402**
Spese di personale per il programma	3.694.334	3.530.729	3.396.654
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	2.530.748	1.530.748	1.515.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	**2.754.618**	**2.728.039**	**2.664.392**
Spese di personale per il programma	2.243.654	2.217.075	2.166.428
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	510.964	510.964	497.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	**2.308.405.114**	**1.922.978.277**	**1.725.523.805**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	**397.180.120**	**398.031.190**	**395.051.176**
Spese di personale per il programma	2.952.706	2.953.776	2.958.142
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	193.683.040	193.683.040	193.683.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	103.647.000	105.647.000	102.647.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	68.185.000	70.085.000	70.085.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	11.090.500	11.090.500	11.090.500
Sostegno alle attività circensi	8.042.234	8.042.234	8.042.234
Promozione dello spettacolo dal vivo	9.579.640	6.529.640	6.545.260
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	**7.576.598**	**7.575.430**	**7.574.356**
Spese di personale per il programma	4.968.923	4.967.755	4.966.681
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	**63.167.901**	**60.076.985**	**56.691.115**
Spese di personale per il programma	50.341.681	47.350.765	43.964.895
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.196.455	10.196.455	10.196.455
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.629.765	2.529.765	2.529.765

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	**128.606.485**	**121.532.740**	**115.526.487**
Spese di personale per il programma	87.236.734	82.705.403	76.696.297
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	31.212.031	28.669.617	28.672.470
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.559.983	7.559.983	7.559.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.597.737	2.597.737	2.597.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	**139.640.143**	**129.871.517**	**122.250.138**
Spese di personale per il programma	54.198.198	52.110.894	47.679.515
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	3.481.765	3.478.550	3.878.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	28.442.269	24.090.383	23.690.383
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	45.918.808	43.767.587	40.577.587
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	7.599.103	6.424.103	6.424.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	**125.944.518**	**109.352.544**	**103.624.158**
Spese di personale per il programma	84.892.142	79.636.421	73.958.035
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	6.435.378	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	32.792.264	24.081.276	24.031.276
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.496.191	796.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.543	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	**316.694.770**	**307.529.657**	**294.681.238**
Spese di personale per il programma	270.703.354	264.563.241	249.714.822
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	28.818.476	23.493.476	23.493.476
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	17.172.940	19.472.940	21.472.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	**22.923.810**	**18.747.995**	**16.253.473**
Spese di personale per il programma	6.145.639	6.146.169	6.151.647
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	1.604.956	1.604.956	1.604.956
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	6.597.745	4.421.400	1.921.400
Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	3.076	3.076	3.076
Innovazione e la digitalizzazione dei processi	8.572.394	6.572.394	6.572.394
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	**823.633.339**	**495.351.374**	**339.012.912**
Spese di personale per il programma	3.094.062	3.094.920	3.098.847
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	187.493.222	231.396.818	162.167.903
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	69.032.533	70.160.982	23.318.864
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	12.002.356	18.197.668	4.907.307
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	8.897.734	13.510.844	9.872.526
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	268.200.021	105.166.215	98.929.436
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	5.440.119	6.307.067	6.280.567
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	60.179.984	10.174.911	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	49.293.308	37.341.949	20.270.161
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	160.000.000	-	-

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	**21.979.755**	**15.255.200**	**15.166.527**
Spese di personale per il programma	1.563.066	1.485.425	1.396.752
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	18.871.676	12.224.762	12.224.762
Interventi per le periferie urbane	1.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	**241.526.807**	**240.119.882**	**240.132.721**
Spese di personale per il programma	3.213.596	3.214.851	3.219.766
Promozione del cinema italiano	2.863.211	2.155.031	2.162.955
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	235.450.000	234.750.000	234.750.000
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	**19.530.868**	**19.533.763**	**19.559.504**
spese di personale per il programma	18.566.498	18.569.393	18.595.134
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	964.370	964.370	964.370
Istruzione scolastica (22)	**48.462.279.335**	**47.152.204.380**	**44.658.177.841**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	**1.928.703.280**	**1.745.051.732**	**1.801.339.464**
Spese di personale per il programma	4.325.670	4.267.361	4.198.885
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	683.217.797	476.197.797	549.277.797
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.200.155.020	1.224.141.781	1.205.257.989
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	41.004.793	40.444.793	42.604.793
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (22.8)	**189.910.431**	**179.416.831**	**179.346.873**
Spese di personale per il programma	8.735.703	8.291.356	8.217.431
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.242.747	14.232.731	14.232.731
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	9.832.887	9.797.617	9.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	153.691.640	143.691.640	143.691.640
Cooperazione in materia culturale	1.453.646	1.449.679	1.453.646
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	**536.523.089**	**536.523.089**	**536.523.089**
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	536.523.089	536.523.089	536.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	**49.402.654**	**49.295.528**	**49.296.893**
Spese di personale per il programma	1.030.394	923.268	924.633
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	**398.814.389**	**390.140.718**	**122.717.474**
Spese di personale per il programma	124.351.560	116.350.197	113.776.953
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	274.462.829	273.790.521	8.940.521
Istruzione del primo ciclo (22.17)	**28.877.550.606**	**28.143.604.942**	**26.888.490.127**
Spese di personale per il programma (docenti)	20.158.478.083	19.863.763.260	19.412.174.882
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.052.640.222	4.090.271.874	4.042.653.380
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	322.910.166	275.089.933	163.552.255
Continuità del servizio scolastico	451.793.397	451.793.397	451.793.397
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	**16.023.913.138**	**15.662.971.874**	**14.635.272.756**
Spese di personale per il programma (docenti)	10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.813.516.525	2.712.307.383	2.430.960.908
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511

999/701/18

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	251.937.957	207.279.957	126.245.893
Continuità del servizio scolastico	288.857.519	288.857.519	288.857.519
Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	183.013.780	183.013.780
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	**457.461.748**	**445.199.666**	**445.191.165**
Spese di personale per il programma	3.006.689	2.914.607	2.906.106
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	292.850.763	284.740.078	284.740.078
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	148.155.283	144.095.968	144.095.968
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.449.013	13.449.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	**8.678.359.781**	**8.689.422.997**	**8.722.248.158**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	**340.229.103**	**311.722.194**	**311.785.982**
Spese di personale per il programma	3.435.866	3.420.537	3.412.745
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	264.590.632	248.589.052	248.590.632
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	22.763.266	21.763.266	21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	37.562.980	34.822.980	34.892.980
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	11.876.359	3.126.359	3.126.359
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	**508.982.964**	**504.142.042**	**501.205.544**
Spese di personale per il programma	352.327	395.890	396.721
Spese di personale per il programma (docenti)	348.803.790	344.675.587	342.606.163
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	60.163.423	59.407.141	59.539.236
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	74.650.080	74.650.080	74.650.080
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	5.126.847	5.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	**7.829.147.714**	**7.873.558.761**	**7.909.256.632**
Spese di personale per il programma	3.081.859	3.036.549	3.016.775
Finanziamento delle università statali	7.636.106.873	7.683.840.873	7.712.721.873
Contributi a favore delle università non statali	68.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	91.183.809	96.144.170	110.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.878.834	7.882.241	7.885.682
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	22.416.396	14.174.985	6.978.910
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	**41.249.223.342**	**42.340.676.700**	**43.370.395.027**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	**91.613.029**	**71.910.331**	**88.060.156**
Spese di personale per il programma	2.045.558	1.977.197	1.977.022
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	89.567.471	69.933.134	86.083.134
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	**215.739.626**	**234.206.592**	**228.266.144**
Politiche per la famiglia e le disabilità	141.216.668	166.839.626	163.663.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità	55.990.866	55.820.630	55.056.594
Lotta alle dipendenze	5.488.429	7.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.559.342	4.058.760	5.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	9.484.321	-	-

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	**143.892.803**	**133.382.192**	**132.633.021**
Spese di personale per il programma	8.687.695	8.567.176	8.317.833
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	121.300.000	111.300.000	110.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.905.108	13.515.016	13.515.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	**561.558.502**	**541.558.502**	**521.558.502**
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	507.496.853	487.496.853	467.496.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	54.061.649	54.061.649	54.061.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	**40.038.168.099**	**41.161.367.800**	**42.201.025.921**
Spese di personale per il programma	4.841.274	4.837.375	4.791.296
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	406.437.716	406.660.141	406.887.542
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.230.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
Politiche per l'infanzia e la famiglia	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
Assegni e pensioni sociali	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
Lotta contro la povertà	587.000.000	615.000.000	615.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	7.166.900.000	7.638.200.000	7.770.700.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	**168.124.010**	**168.124.010**	**168.124.010**
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	**30.127.273**	**30.127.273**	**30.727.273**
Tutela della privacy	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Politiche previdenziali (25)	**102.296.891.254**	**103.860.335.251**	**108.278.667.454**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	**11.466.041.179**	**11.480.341.179**	**11.493.741.179**
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.679.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	60.361.815	74.661.815	88.061.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	**90.830.850.075**	**92.379.994.072**	**96.784.926.275**
Spese di personale per il programma	4.448.640	4.254.638	4.176.136
Prepensionamenti	12.210.542.405	11.902.453.405	10.961.099.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	13.863.585.304	14.398.635.304	12.857.234.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	625.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	329.260.407	329.260.407	329.260.407
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	692.258.957	692.008.957	680.358.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	438.004.703	439.104.703	439.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	680.988	680.988	680.988
Sostegno alle gestioni previdenziali	56.713.613.816	58.067.540.815	65.556.956.815

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Politiche per il lavoro (26)	**11.484.913.453**	**11.083.655.760**	**7.556.290.442**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	**9.864.483.836**	**9.773.660.424**	**6.322.741.335**
Spese di personale per il programma	4.191.445	4.069.540	3.848.245
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	9.101.419.825	9.075.110.836	5.579.113.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	758.872.566	694.480.048	739.780.048
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	**31.055.090**	**31.001.663**	**30.955.197**
Spese di personale per il programma	4.492.020	4.438.593	4.392.127
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	211.972	211.972	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	**64.656.133**	**64.616.675**	**64.616.003**
Spese di personale per il programma	4.730.115	4.690.657	4.689.985
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.362.274	4.362.274	4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	5.563.744	5.563.744	5.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	**331.962.426**	**332.451.751**	**332.652.971**
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	331.962.426	332.451.751	332.652.971
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	**1.154.807.942**	**838.107.942**	**771.507.942**
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	**37.948.026**	**43.817.305**	**33.816.994**
Spese di personale per il programma	1.903.750	1.773.029	1.772.718
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	36.044.276	42.044.276	32.044.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	**3.175.865.121**	**3.043.107.224**	**3.060.870.465**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	**1.936.738.718**	**1.803.980.821**	**1.821.779.412**
Spese di personale per il programma	21.307.638	20.167.008	19.440.052
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.842.770.361	1.714.673.094	1.733.198.641
Interventi di protezione sociale	4.356.194	2.836.194	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.525	1.744.525	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	66.560.000	64.560.000	64.560.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	**12.331.564**	**12.331.564**	**12.296.214**
Spese di personale per il programma	2.128.544	2.128.544	2.093.194
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.203.020	10.203.020	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	**1.226.794.839**	**1.226.794.839**	**1.226.794.839**
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	**6.932.767.975**	**7.362.967.975**	**7.928.167.975**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	**6.932.767.975**	**7.362.967.975**	**7.928.167.975**
Politiche di coesione	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	**95.133.254.717**	**94.159.590.536**	**93.796.065.731**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	**933.852.252**	**912.614.638**	**789.906.805**
Spese di personale per il programma	26.482.167	25.672.897	25.657.704
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	24.897.891	24.972.547	24.709.907
Gestione di tributi speciali	149.162.231	145.862.231	145.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	11.831.614	11.961.614	12.031.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	482.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	198.633.000	181.300.000	59.300.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	**2.852.383.078**	**2.823.032.737**	**2.817.316.965**
Spese di personale per il programma	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	28.839.069	28.839.069	28.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	260.512.973	269.736.849	270.227.429
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.672.561	5.672.561
Trattamenti pensionistici	40.458.175	40.458.175	40.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	169.516.998	130.583.642	123.992.630
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	**655.871.563**	**3.656.317.147**	**3.052.009.683**
Spese di personale per il programma	10.614.485	10.195.069	9.937.605
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	6.774.947	6.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	536.962.131	536.947.131	11.947.131
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	101.520.000	102.400.000	23.350.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	3.000.000.000	3.000.000.000
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	**77.587.555.870**	**73.329.810.870**	**73.327.010.870**
Rimborsi di imposte dirette	21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
Rimborsi di imposte indirette	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
Restituzione di imposte e rimborsi	613.656.354	623.656.354	623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	431.000.000	431.000.000	431.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	260.500.000	260.000.000	269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	**105.686.573**	**103.943.696**	**96.010.269**
Spese di personale per il programma	31.421.821	29.851.368	28.969.050
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	41.954.191	42.061.768	41.324.240
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	10.881.229	10.801.228	4.487.647
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.429.332	21.229.332	21.229.332
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	**475.747.667**	**367.255.585**	**363.263.926**
Spese di personale per il programma	120.304.415	114.038.287	113.961.898
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.755.339	5.755.339	5.755.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.989.530	28.989.530	28.989.530
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.022.879	6.022.879	6.022.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	169.100.465	64.350.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	122.575.039	125.099.085	136.433.815
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	**173.829.592**	**162.461.048**	**162.404.395**
Spese di personale per il programma	143.660.901	132.418.917	132.288.089
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.325.620	23.294.060	23.368.235
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.843.071	6.748.071	6.748.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	**132.591.907**	**132.591.907**	**132.591.907**
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	**6.690.734.751**	**6.748.554.053**	**6.731.053.141**
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	193.984.121	193.984.121	193.984.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	241.043.657	324.287.986	302.824.688
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	898.410.686	898.533.019	895.683.607
Servizio di riscossione tributi	344.755.076	344.625.076	344.555.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	**325.001.464**	**323.008.855**	**324.497.770**
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	325.001.464	323.008.855	324.497.770
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	**5.200.000.000**	**5.600.000.000**	**6.000.000.000**
Interessi sui conti di tesoreria	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Giovani e sport (30)	**750.526.617**	**714.379.223**	**679.785.737**

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Attivita' ricreative e sport (30.1)	**573.303.615**	**577.004.189**	**535.613.887**
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	136.663.715	140.364.289	101.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	436.639.900	436.639.900	434.339.900
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	**177.223.002**	**137.375.034**	**144.171.850**
Interventi a favore dei giovani	38.193.733	38.088.503	37.590.814
Servizio Civile Nazionale	139.029.269	99.286.531	106.581.036
Turismo (31)	**43.506.905**	**43.505.838**	**43.504.857**
Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	**43.506.905**	**43.505.838**	**43.504.857**
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	43.506.905	43.505.838	43.504.857
Spese di personale per il programma	1.721.564	1.720.497	1.719.516
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.294.636	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	8.134.079	8.134.079	8.134.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	31.356.626	31.356.626	31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**3.257.354.599**	**3.412.651.089**	**3.697.721.280**
Indirizzo politico (32.2)	**265.941.578**	**400.029.165**	**452.091.496**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	23.737.386	23.581.286	22.776.872
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	21.405.043	21.248.943	20.518.529
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.707.043	1.707.043	1.633.043
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18.431.214	81.690.780	94.087.088
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	15.814.973	15.755.971	15.652.279
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.306.340	947.335	947.335
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	447.319	64.124.892	76.624.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.598.484	13.444.527	10.332.406
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	7.966.388	7.813.429	7.701.308
Valutazione e controllo strategico (OIV)	473.235	472.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	5.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	41.098.757	33.488.896	33.478.694
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.681.050	32.671.189	32.660.987
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.600.000	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	13.709.497	13.306.512	11.300.583
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	10.313.356	10.310.371	10.304.442
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.400.000	2.000.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.437.331	12.379.290	12.275.311
Ministro e Sottosegretari di Stato	758.527	758.527	758.527
Indirizzo politico-amministrativo	10.997.187	10.939.146	10.835.167
Valutazione e controllo strategico (OIV)	681.617	681.617	681.617
MINISTERO DELL'INTERNO	30.745.099	27.519.353	27.140.245
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	26.523.994	25.536.581	25.157.473
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.836.214	1.836.214	1.836.214
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.238.333	-	-

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.226.422	9.223.366	14.221.527
Ministro e Sottosegretari di Stato	618.439	618.439	618.439
Indirizzo politico-amministrativo	8.238.414	8.219.072	8.217.233
Valutazione e controllo strategico (OIV)	369.569	385.855	385.855
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	5.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	14.843.062	101.492.868	120.714.651
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.437	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	13.530.838	13.155.494	13.153.783
Valutazione e controllo strategico (OIV)	898.787	898.569	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	87.024.925	106.248.419
MINISTERO DELLA DIFESA	26.497.900	26.503.994	26.497.326
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	24.801.503	24.806.982	24.800.435
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.526.233	1.526.848	1.526.727
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9.341.424	6.641.853	29.210.763
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	5.291.319	5.254.866	5.257.776
Valutazione e controllo strategico (OIV)	753.672	753.672	753.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.697.118	34.000	22.600.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	10.730.820	9.584.897	9.591.886
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	8.515.272	8.507.349	8.514.338
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.138.000	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	39.544.182	41.171.543	40.464.144
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	391.711	391.711
Indirizzo politico-amministrativo	7.827.137	7.454.498	7.384.383
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	688.050
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	30.637.284	32.637.284	32.000.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	**1.739.246.200**	**1.760.816.295**	**2.017.551.799**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	224.413.378	251.965.953	248.689.660
Spese di personale per il programma	84.033.583	102.231.223	102.482.905
Gestione del personale	46.469.449	47.412.482	46.415.299
Gestione comune dei beni e servizi	16.095.301	17.099.700	13.934.471
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	77.815.045	85.222.548	85.856.985
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	41.511.756	37.698.631	37.793.476
Spese di personale per il programma	18.748.369	18.740.493	18.728.941
Gestione del personale	9.668.361	9.588.129	9.588.129
Gestione comune dei beni e servizi	13.095.026	9.370.009	9.476.406
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.719.054	32.368.234	34.326.846
Spese di personale per il programma	15.295.628	18.015.541	19.917.943
Gestione del personale	2.455.237	2.455.237	2.455.237
Gestione comune dei beni e servizi	11.968.189	11.897.456	11.953.666
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	113.081.979	111.970.586	110.161.871
Spese di personale per il programma	31.940.561	32.494.054	30.670.075
Gestione del personale	68.736.903	68.736.903	68.736.903
Gestione comune dei beni e servizi	12.404.515	10.739.629	10.754.893

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	68.296.475	68.290.774	68.284.739
Spese di personale per il programma	7.273.446	7.267.745	7.261.710
Gestione del personale	10.833.654	10.833.654	10.833.654
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	50.189.375	50.189.375	50.189.375
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	113.182.544	113.155.505	377.793.463
Spese di personale per il programma	13.693.371	13.451.048	13.189.134
Gestione del personale	9.473.950	9.319.616	274.169.616
Gestione comune dei beni e servizi	90.015.223	90.384.841	90.434.713
MINISTERO DELL'INTERNO	190.633.173	184.479.812	176.168.062
Spese di personale per il programma	59.207.232	64.781.019	63.719.068
Gestione del personale	26.477.058	28.832.188	27.832.388
Gestione comune dei beni e servizi	104.948.883	90.866.605	84.616.606
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	18.316.491	21.232.838	21.019.842
Spese di personale per il programma	10.311.130	13.480.478	13.212.930
Gestione del personale	3.308.725	3.253.725	3.258.725
Gestione comune dei beni e servizi	4.696.636	4.498.635	4.548.187
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	62.686.917	59.043.657	59.034.806
Spese di personale per il programma	19.467.732	18.326.176	18.317.325
Gestione del personale	28.749.241	28.749.241	28.749.241
Gestione comune dei beni e servizi	14.469.944	11.968.240	11.968.240
MINISTERO DELLA DIFESA	717.655.915	716.737.960	725.847.227
Spese di personale per il programma	96.951.816	97.022.607	97.196.144
Gestione del personale	67.506.765	67.486.765	76.437.225
Gestione comune dei beni e servizi	294.937.076	296.937.076	296.937.076
Cooperazione Internazionale	195.827.021	192.858.275	192.843.545
Attività di supporto isituzionale	62.433.237	62.433.237	62.433.237
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.008.558	17.439.034	17.216.109
Spese di personale per il programma	6.577.046	6.504.135	6.341.179
Gestione del personale	8.110.655	8.110.655	8.110.655
Gestione comune dei beni e servizi	3.320.857	2.824.244	2.764.275
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	105.310.011	104.673.608	104.779.082
Spese di personale per il programma	51.338.835	52.122.391	52.227.865
Gestione del personale	43.681.398	43.681.398	43.681.398
Gestione comune dei beni e servizi	10.289.778	8.869.819	8.869.819
MINISTERO DELLA SALUTE	36.429.949	41.759.703	36.436.616
Spese di personale per il programma	14.419.960	17.728.558	17.464.103
Gestione del personale	11.842.422	11.842.422	11.762.422
Gestione comune dei beni e servizi	10.167.567	12.188.723	7.210.091
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	**547.042.935**	**553.967.100**	**525.824.613**
Spese di personale per il programma	1.801.646	1.743.455	1.683.728
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	231.874.728	236.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	32.740.828	32.739.893	32.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	569.331	569.331	566.629

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Attuazione dell'agenda digitale italiana	26.496.577	28.479.868	25.399.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	**151.531.954**	**139.126.053**	**142.700.405**
Spese di personale per il programma	118.759.191	121.188.771	124.678.162
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	32.772.763	17.937.282	18.022.243
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	**461.852.107**	**467.054.107**	**468.054.107**
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	60.490.107	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	70.512.000	71.312.000	72.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	330.850.000	335.210.000	335.210.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	**90.747.651**	**90.666.222**	**90.506.157**
Spese di personale per il programma	7.050.284	6.818.857	6.538.786
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	49.691.664	48.891.662	49.011.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	2.978.051	3.928.051	3.928.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	13.027.652	13.027.652	13.027.652
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (32.8)	**992.174**	**992.147**	**992.703**
Spese di personale per il programma	895.041	895.014	895.570
Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche	12.000	12.000	12.000
Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali	85.133	85.133	85.133
Fondi da ripartire (33)	**12.767.620.369**	**17.429.690.466**	**18.754.112.561**
Fondi da assegnare (33.1)	**7.489.799.591**	**11.760.101.915**	**12.860.524.010**
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	303.665.863	513.450.028	712.130.965
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	622.334.611	783.526.266	913.058.587
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	25.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	-	-	-
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	782.743.278	1.037.743.278	1.272.743.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	99.000.000	99.000.000	99.000.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	**5.277.820.778**	**5.669.588.551**	**5.893.588.551**
Fondi di riserva	4.700.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	577.820.778	869.588.551	1.093.588.551
Debito pubblico (34)	**305.437.483.200**	**325.224.483.200**	**330.585.783.200**
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	**72.230.013.000**	**71.767.013.000**	**67.945.313.000**
Oneri finanziari su titoli del debito statale	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	-	-
Oneri per la gestione del debito	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2020	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022
Rimborsi del debito statale (34.2)	**233.207.470.200**	**253.457.470.200**	**262.640.470.200**
Rimborso titoli del debito statale	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	**896.873.690.280**	**918.619.216.804**	**924.524.493.023**

€ 10,60